

7. Le statuizioni penali

7.1 Cenni di ricostruzione storica della vicenda oggetto di giudizio

L'oggetto del giudizio è rappresentato, come si evince facilmente già da una prima rapidissima lettura del capo di imputazione, dalle modalità con cui, per un lungo periodo di tempo, è stata condotta, in diversi luoghi sparsi nel territorio italiano, l'attività di lavorazione dell'amianto sotto l'egida di un gruppo di società che, non solo di fatto ma anche di diritto, per effetto di un



411




sistema di partecipazioni azionarie, erano riunite sotto la denominazione *Eternit Italia* s.p.a.; precisamente l'attività industriale oggetto di valutazione era allocata in quattro stabilimenti, distribuiti in tre diverse regioni: Piemonte, Emilia Romagna, Campania.


Alcuni cenni di inquadramento storico delle vicende interessanti il gruppo industriale Eternit possono essere utili al fine di individuare lo scenario in cui si sono inserite le condotte addebitate, in ipotesi d'Accusa, agli imputati.

Lo speciale prodotto commerciale comunemente chiamato con il nome eternit è un composto di cemento e di amianto (perciò eternit è un sinonimo, nel linguaggio corrente, di cemento-amianto) che fu brevettato nell'anno 1901 dall'austriaco Ludwig Hatschek e battezzato fin dall'inizio con il nome eternit, volendo corroborare, con una denominazione suggestivamente evocativa, l'idea della sua indistruttibilità. Il messaggio che così si voleva trasmettere era, quindi, che era realizzato con un materiale molto resistente e non vi è dubbio che il messaggio venne prontamente recepito dai destinatari nel senso desiderato. Il nuovo prodotto, infatti, riscosse assai presto un successo quasi planetario, tant'è che divenne, in breve volgere di anni, molto conosciuto e venne largamente utilizzato, specie come materiale da costruzione. Già poco dopo il brevetto, certo Alois Steinmann acquistò, ad esempio, la licenza per la produzione di manufatti fabbricati mediante l'eternit e diede vita nel 1903 in Svizzera, a Niederurnen, alla *Schweizerischen Eternitwerke* AG. Questa società venne poi rilevata nel 1920 dalla famiglia svizzera degli Schmidheiny, che proseguì la produzione di oggetti realizzati con il composto brevettato da Hatschek.

Pressoché nello stesso periodo di inizio secolo, in Italia, l'ingegnere Adolfo Mazza acquistò il brevetto dell'eternit dallo stesso Hatschek e fondò, nel 1906, la compagnia *Eternit Pietra Artificiale* s.a., poi divenuta *Eternit Italia* s.p.a., con sede legale a Genova e con stabilimento a Casale Monferrato. Egli intuì da subito che in questa seconda città, in effetti, erano presenti delle eccellenti condizioni di luogo che avrebbero consentito alla nuova attività di avviarsi senza problemi, in quanto nella zona





era possibile reperire facilmente l'acqua (il territorio è attraversato dal fiume Po) ed anche il cemento, posto che la produzione cementiera, grazie alla ricchezza ed alla qualità delle marne (rocce sedimentarie usate, appunto, per la fabbricazione di calci e di cementi), aveva colà registrato un grande sviluppo a partire dalla seconda metà del 1800. Il Mazza, agendo nella qualità di presidente, amministratore delegato e direttore generale dell'azienda, ideò e mise a punto un procedimento speciale per la realizzazione di tubi in cemento-amianto, atti ad essere impiegati, grazie alla loro resistenza a grandi pressioni, in condutture forzate di acqua e di gas e nelle fognature. Il particolare tipo di tubazioni da lui progettato riscosse negli anni successivi un notevole sviluppo e fu in seguito fabbricato, su sua licenza, anche all'estero. Il successo commerciale del prodotto favorì pertanto le sorti dell'impresa. L'attività industriale iniziata a Casale Monferrato fiorì, dunque, soprattutto in virtù dell'ingegnosità del sistema adottato per la fabbricazione dei tubi, ma anche per alcune circostanze propizie, costituite dal forte incremento dell'attività edilizia che si verificò dal secondo decennio del Novecento in avanti. La produzione di tubi in fibrocemento (altra locuzione usata per indicare il cemento-amianto) continuò a rappresentare a lungo, ancora fino agli anni Settanta ed oltre, la scelta più frequentemente adottata nella costruzione di acquedotti e permise abbastanza a lungo all'azienda che operava nel settore di ricavare degli ottimi guadagni, resi possibili dai costi di produzione, relativamente contenuti, che caratterizzavano quel particolare composto. Con il tempo, la varietà della produzione si accrebbe, poiché vennero costruiti numerosi esemplari di manufatti: nel 1933 fecero la loro comparsa le lastre ondulate, in seguito usate spesso per tetti e capannoni; prima ancora furono fabbricate e messe in commercio le fioriere; negli stessi anni il composto di cemento e amianto venne, inoltre, impiegato per realizzare una non esigua gamma di oggetti che presentavano disparate possibilità di utilizzo: si fabbricarono in cemento-amianto, nello stabilimento di Casale Monferrato, le tegole, i pavimenti, le canne fumarie, i cassoni per serbatoi idrici.



È certo dunque che, nello stesso tempo in cui lentamente si sviluppavano gli innegabili progressi di conoscenza che, infine, permisero al consorzio sociale di acquisire piena consapevolezza dell'influenza causale delle polveri di amianto sulla morbilità e sulle morti che iniziavano a registrarsi nelle popolazioni interessate, l'impresa *Eternit Pietra Artificiale* s.a., poi divenuta *Eternit Italia* s.p.a., visse una prolungata fase di espansione sotto la guida del fondatore che si protrasse fino a quando costui venne costretto, per il progredire dell'età (era nato nel 1865 e quindi, quando nel 1952 ammise che era necessario farsi affiancare da forze nuove, aveva ottantasette anni), nonché per insorte difficoltà di natura finanziaria, ad accettare l'ingresso di nuovi soci.


Nell'anno 1917, la società *Eternit Pietra Artificiale* s.a. era stata ammessa in borsa. Nel periodo tra le due guerre mondiali, il Mazza, grazie alla fiorente crescita delle attività facenti capo alla società da lui guidata, era entrato nel cartello denominato SAIAC (acronimo di *Sociétés Associées d'Industries Amiant-Ciment*) che in quegli anni era stato formato dalle industrie che intendevano operare di concerto nel settore, in vari paesi europei e americani, al fine di regolamentare la concorrenza tra loro. Nell'anno 1932, lo stabilimento di Casale Monferrato era stato ingrandito con la creazione di un nuovo magazzino sito in piazza d'Armi, in prossimità della stazione ferroviaria casalese. Lo sviluppo delle fortune dell'impresa era stato così grande e promettente che, nell'anno 1939, venne poi inaugurato a Napoli, nel quartiere Bagnoli, posto in una posizione strategicamente opportuna poiché vicina al porto, un nuovo stabilimento. L'espansione della società *Eternit Italia* s.p.a. era, infine, ripresa anche dopo la seconda guerra mondiale, poiché la necessità di risanare le ferite delle città danneggiate dagli eventi bellici favoriva l'incremento dell'attività edilizia e, indirettamente, l'apertura di mercati più ampi ai manufatti di cemento-amianto.

Nel periodo successivo al 1945, dunque, la fortuna arrise ancora al Mazza, seppure per breve tempo. Nell'anno 1949, venne nominato presidente onorario della SAIAC e, nel 1950, acquistò il 50% della società *Amiantifera di Balangero* (il restante 50% rimase di proprietà di Rinaldo Colombo, il quale, a mo' di



compensazione, fu ammesso a fare parte del consiglio di amministrazione di *Eternit Italia* s.p.a. dal 1952 al 1978). Poco dopo sopravvenne, tuttavia, un momento di crisi, forse accelerato dalla senescenza della persona che aveva creato dal nulla l'attività imprenditoriale e l'aveva condotta con dinamismo per oltre un quarantennio. Lo stesso Mazza, consapevole delle difficoltà che stavano sopravvenendo, cercò, pertanto, l'apporto di energie fresche rappresentate da nuovi soci. Le trovò nelle risorse personali e di capitali dei gruppi che già erano attivi nel medesimo campo e facevano capo alla famiglia Emsens, alla famiglia Schmidheiny ed alla famiglia Cuvelier; e non è improbabile che l'accordo con costoro sia stato raggiunto approfittando della reciproca conoscenza maturata in seno alla SAIAC. La ricostruzione compiuta dal curatore fallimentare di *Eternit Italia* s.p.a. delle proporzioni secondo cui, in quel momento cruciale, risultò distribuita la proprietà delle azioni tra i componenti del gruppo di controllo permette, pertanto, di rilevare, a dispetto del mancato rinvenimento del libro soci, che, mentre prima dell'anno 1952 la famiglia Mazza deteneva da sola la maggioranza del pacchetto azionario, dopo quell'anno lo stesso pacchetto venne invece diviso tra quattro soci. Infatti, ai Mazza rimase intestato il 26% delle azioni ed essi mantennero la maggioranza soltanto con l'aiuto dei belgi e degli svizzeri, che avevano acquistato il 10% ciascuno, nonché dei francesi Cuvelier, i quali avevano acquistato il 5%.



Da quel momento in avanti iniziano le vicende che interessano il presente giudizio, riguardanti le società italiane che facevano riferimento ad *Eternit Italia* s.p.a., posto che le funzioni di governo dell'assetto societario furono assunte, in una prima fase, dai belgi, poi dagli svizzeri. Esattamente in quel preciso momento, dunque, deve essere individuato l'inizio dell'asse temporale lungo il quale, stando al capo di imputazione, si snoda la successione degli accadimenti contestati ai prevenuti. La produzione di oggetti in eternit, infatti, da quel momento venne continuata, mentre, nel medesimo tempo, lavoratori, politici, sindacalisti, giornalisti, opinione pubblica iniziavano progressivamente ad acquisire consapevolezza dei pericoli connessi con l'inalazione delle fibre di amianto.



L'ingresso dei nuovi soci fece, dunque, entrare in Italia i gruppi di società che facevano distintamente capo alle famiglie Emsens, poi divenuta Emsens-de Cartier, e Schmidheiny.

La famiglia Emsens era, di fatto e di diritto, già al vertice della catena di società che, in Belgio, erano impegnate nella produzione di manufatti in cemento-amianto (inizialmente la capofila era stata denominata *Financière Belge de l'Asbest-Ciment* SA e poi, dal 1966, *Compagnie Financière Eternit* SA di Bruxelles, per brevità *C.F.E.*); inoltre, proiettava la sua influenza sulla società che in Francia operava nel medesimo settore (fondata insieme alla famiglia Emsens dal francese Joseph Cuvelier) ed era presente nei paesi francofoni posti fuori dall'Europa: in sostanza, si estendeva in gran parte del mondo nella forma di una vera e propria multinazionale. Già al principio del lungo lasso di vita delle società belghe che si occupavano di cemento-amianto, cioè dalla loro nascita nel 1905 fino al bilancio 2005 di *Etex Group* SA (che si assume essere l'odierna erede di *Compagnie Financière Eternit* SA), la famiglia Emsens, poi Emsens-de Cartier, edificò in Belgio, a Kapelle-op-dem-Bos, la più grossa fabbrica di manufatti in eternit del mondo e ne mantenne costantemente in seguito la gestione.



Nel 1920, la famiglia svizzera degli Schmidheiny aveva invece acquistato la società svizzera che produceva manufatti di eternit (denominata *Schweizerischen Eternitwerke* AG) - società, come visto, fondata nel 1903 con la costruzione dello stabilimento di Niederurnen da Alois Steinmann - e, successivamente, aveva dato vita, insieme con il gruppo belga, ad un'analoga impresa sociale in Germania, con sede a Berlino, pure dedita alla produzione di beni costruiti con cemento-amianto. Durante la seconda guerra mondiale, mentre l'espansione del gruppo belga era disturbata dall'occupazione tedesca, la famiglia Schmidheiny aveva invece allargato i suoi interessi al Medio Oriente, ai paesi latino-americani ed al Sud Africa, fino a raggiungere una posizione di assoluta rilevanza mondiale nel campo delle industrie del cemento-amianto che in seguito conservò e rafforzò ulteriormente.



Il gruppo svizzero guidato dagli Schmidheiny, a differenza di quello belga, aveva una struttura piramidale piuttosto articolata al cui apice era posta una società denominata *Amiantus AG* (nuova denominazione di *Schweizerischen Eternitwerke AG* dal 14 dicembre 1923) che, nel 1985, assunse il nome, rimasto immutato fino ad oggi, di *Anova Holding AG*. Come ha riferito anche l'ingegnere Thomas Schmidheiny in sede dibattimentale (si veda il verbale di trascrizione del 5 luglio 2010, p. 13), l'*Amiantus AG* era una società di partecipazioni, cioè, di fatto, un semplice contenitore destinato a gestire le azioni di altre società del gruppo. Oltre all'*Amiantus*, altre due società poste a capo del gruppo svizzero erano la *Amindus AG* e la *Eternit AG* (costituita il 19 dicembre 1923). Mentre la *Amindus AG* era anch'essa una società di partecipazioni, la *Eternit AG*, ora divenuta *Becon AG* (società quest'ultima costituita il 24 novembre 1989), invece, era una società industriale, essendo quella che gestiva materialmente le due fabbriche di cemento-amianto presenti in territorio svizzero (a Niederurnen ed a Payerne, costruita nel 1957).

Preme rilevare che le due famiglie degli Emsens e degli Schmidheiny, per quanto è emerso, non erano affatto in concorrenza tra loro, avendo evidentemente stabilito dei solidi accordi di collaborazione. L'alleanza degli Schmidheiny con gli Emsens, e, successivamente, con gli Emsens-de Cartier, anzi, era stata rafforzata da una quota di partecipazione degli Schmidheiny nella società capogruppo dei belgi, ossia nella *Compagnie Financière Eternit*. Il sodalizio tra gli Emsens e gli Schmidheiny si era esteso poi ad altre società europee minori ed aveva trovato espressione, tra l'altro, nella già menzionata società di coordinamento SAIAC, avente sede in Svizzera, costituita il 18 novembre 1929 e rimasta poi attiva fino al 1990, della quale si dirà tra breve.

Mette conto di chiarire, a tale proposito, che, nel periodo tra le due guerre mondiali, si era palesamente venuta affermando nel ramo del cemento-amianto una situazione di oligopolio alla quale in Europa contribuivano, con ruoli importanti, il gruppo belga, facente riferimento agli Emsens, e quello svizzero degli Schmidheiny. Si trattava, infatti, dei due maggiori gruppi che si



erano imposti con indubbi esiti positivi nei rispettivi spazi nazionali e che coltivavano ormai l'obiettivo di svilupparsi anche oltre i propri confini.


Posto che l'oligopolio è la forma di mercato nella quale operano pochi offerenti, vale a dire le imprese leader, le cui decisioni, di fatto, influiscono sulle decisioni degli altri minori operatori che trattano i medesimi beni, la situazione realizzatasi dopo il 1920 nel mercato del cemento-amianto era divenuta conforme ad un tipo di modello oligopolistico per la cui configurazione concorrevano tre requisiti: le imprese che si erano affermate erano disposte ad accordarsi tra loro circa la quantità di prodotti da immettere, rispettivamente, sul mercato; il prezzo di mercato, in conseguenza della concentrazione della produzione, era più alto di quello teoricamente praticabile se la concorrenza avesse assunto la perfetta fisionomia della libera concorrenza, ma più basso del prezzo che sarebbe stato imposto in caso di monopolio; il risultato di bilancio di ciascuna impresa, *rebus sic stantibus*, era tendenzialmente positivo.

L'oligopolio, peraltro, ben presto aveva preso la forma di un cartello, poiché era stato concluso un accordo tra le maggiori imprese operanti nello stesso settore di produzione, in quanto, benché ciascuna conservasse un'autonomia di gestione, perseguivano lo scopo di concordare delle comuni prassi di mercato (ad esempio, circa l'approvvigionamento delle materie prime, circa i requisiti standard dei beni prodotti, circa lo scambio di tecnologie e circa le politiche da adottare nei confronti delle concorrenti), ovviamente al fine di disciplinare la concorrenza nell'interesse delle imprese aderenti. La decisione di organizzare un cartello era stata soprattutto suggerita dalla relativa scarsità della materia prima costituita dall'amianto, nonché dalla sua ubicazione in territori spesso lontani, i cui governi perseguivano politiche non sempre prevedibili che potevano, comunque, essere condizionate solo a prezzo di qualche difficoltà. Si era perciò affermata l'esigenza di regolare i riflessi, sulla formulazione delle rispettive politiche, del fattore di incertezza che discendeva dalla necessità di mantenere un accesso sicuro ai giacimenti della fondamentale materia prima. La semplice constatazione che, nel mondo, le principali miniere

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. The first is a large, stylized 'M'. The second is a cursive signature that appears to be 'Dei'. The third is a large, stylized 'J'.

di amianto erano disperse in territori alquanto remoti, essendo collocate in Russia, in Canada, in Sud Africa, nella Rhodesia (ora Zimbabwe), in Brasile, in Cina, oltre che in Italia (qui precisamente a Balangero), rende evidente che era di preminente importanza mantenere dei facili canali di collegamento con le imprese fornitrici del prezioso minerale, se possibile acquistandone il controllo. Basta pensare che le industrie mondiali dell'amianto avevano uno specifico interesse ad operare di concerto sui mercati, sia contenendo il prezzo della materia prima e disciplinando la regolarità dell'afflusso, sia ostacolando e rallentando la diffusione dei materiali sostitutivi, nonostante questi fossero conosciuti e disponibili già da molti anni, per comprendere che la coalizzazione tra le principali imprese aveva, tra l'altro, la precisa funzione di rendere meno precario e costoso l'approvvigionamento dell'amianto. Il cartello così formato di fatto, tuttavia, perseguì, in ordine di tempo, anche un altro obiettivo: condusse una politica volta a rassicurare i dipendenti delle imprese e gli acquirenti del cemento-amianto che la materia prima trattata non comportava nessun serio pericolo per la salute. La politica così coordinata per alcuni decenni riscosse un innegabile successo e seguì, in parallelo, il cammino di costante crescita che contrassegnò la produzione delle società entrate nel cartello.

Per la verità, se si considera che, fin dall'inizio del secolo scorso, ancorché soltanto nell'ambiente ristretto degli pneumologi, degli oncologi e degli epidemiologi (le cui indagini, peraltro, all'inizio progredirono con lentezza), era stata avvertita la dannosità, per l'organismo umano, delle fibre di amianto liberate in determinate operazioni volte a lavorarle (ad esempio nelle miniere e nell'industria tessile che faceva uso di asbesto per realizzare indumenti ignifughi) può sorprendere che gli stessi timori non siano stati concepiti da subito anche nei confronti del materiale chiamato eternit. Probabilmente, l'iniziale sottovalutazione della nocività delle fibre diffuse nell'ambiente dal composto di cemento e di amianto può essere spiegata con la banale considerazione che i prodotti costruiti con quella particolare miscela di materie prime si presentavano alla vista molto compatti, di modo che non era di immediata evidenza comprendere che, sottoposti a



sollecitazioni, essi potevano sgretolarsi diffondendo delle minutissime polveri, destinate ad essere respirate anche dall'uomo e ad incidere, pertanto, sulla salute di coloro che le inalavano.

Infatti, si è soliti distinguere negli oggetti in cui è presente l'amianto quelli, appunto, costituiti da fibre libere da quelli che invece hanno delle fibre tra loro legate, ancorché debolmente: nel primo caso, si ottiene un amianto a matrice palesemente friabile, che può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale, mentre, nel secondo caso (quello che ricorre nei prodotti in cemento-amianto), il composto presenta una struttura, in apparenza, molto consistente e coesa, tuttavia facilmente disintegrabile. La friabilità dei prodotti in cemento-amianto, benché sia indubbia, quindi, non è di immediata percezione, specie in considerazione del fatto che le fibre da esso liberate nell'atmosfera quando si sgretola sono per lo più invisibili ad occhio nudo. È evidente che nei primi decenni del Novecento non divenne perciò di comune dominio la nozione che il materiale commercializzato sotto il nome di eternit, contenente amianto, se sottoposto ad attriti o a degrado, poteva diffondere le sue fibre nell'aria procurando dei gravi danni a coloro che le respiravano. Si deve poi considerare che la *latenza* delle patologie amianto-correlate è così lunga da rendere difficile l'immediata consapevolezza del nesso di causalità che le lega all'inalazione delle polveri di amianto. Infatti, la concezione del rapporto di causalità, nel comune modo di intendere, è associata alla prontezza con cui l'osservatore può cogliere la relazione della causa con l'effetto. Il detto *post hoc, ergo propter hoc*, riproduce, appunto, uno spontaneo modo di pensare della mente umana che ravvisa naturalmente il rapporto di causalità quando nota la rapida successione temporale tra il fenomeno cui tende ad attribuire la funzione di causa e il fenomeno cui assegna il ruolo di effetto. Più il secondo fenomeno è lontano nel tempo dal primo, meno invece la mente è portata a cogliere la relazione che li collega tra loro.

Si sono così sviluppati due processi paralleli di conoscenza dei pericoli connessi con l'uso dell'amianto: l'uno, più veloce, relativo alla nocività delle polveri di asbesto visibili ad occhio nudo,



provenienti dalle miniere dove si scavava il minerale, nonché dall'industria tessile e da quella della coibentazione; l'altro, più lento, concernente la nocività delle polveri sprigionate dalla composizione di cemento e amianto. Nello stesso tempo, si è ignorato abbastanza a lungo che, all'interno degli stabilimenti in cui erano lavorate le materie prime, talune tecniche comportavano necessariamente la diffusione di polveri, tra l'altro, proprio di amianto, oltre che di cemento. Pertanto, mentre, all'inizio del Ventesimo secolo, la pericolosità delle polveri di quello specifico minerale si poteva stimare scientificamente già acquisita (almeno come astratta consapevolezza cui, peraltro, non fecero subito seguito drastici interventi normativi), per contro maturò con ritardo la percezione generale delle reali dimensioni del danno per l'organismo umano derivante dalla fabbricazione di oggetti costruiti con il cemento-amianto e dalla diffusione delle polveri che venivano liberate nell'aria. La comprensione del pericolo che la fabbricazione del cemento-amianto poteva rappresentare per la salute pubblica rimase perciò limitata ad ambiti tanto ristretti che, come ha rivelato il consulente tecnico del P.M. dott. Carnevale, non contraddetto sul punto, finanche la sede di Lyon dell'*Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro*, per un certo periodo, fu coibentata con amianto (si veda il verbale di trascrizione dell'udienza in data 11.10.2010, p. 34).



Occorre, al riguardo, attribuire particolare risalto al fatto che il pericolo per la salute delle popolazioni costituito dalle polveri di amianto è connesso con le dimensioni estremamente piccole delle fibre di asbesto che possono librarsi nell'aria ed essere inalate. Queste fibre impercettibili dall'occhio umano, se vengono respirate, infatti, si insediano in modo insensibile negli alveoli polmonari e qui possono originare, dopo un periodo di prolungata *latenza*, le tre tipiche patologie: l'asbestosi, il carcinoma polmonare, il mesotelioma pleurico o peritoneale. Si è, quindi, per qualche tempo sottovalutata, quanto meno a livello della pubblica opinione, l'incidenza sulla salute delle polveri di amianto diffuse negli ambienti, sia di lavoro, sia di vita civile, e nei luoghi pubblici, a causa della produzione e della commercializzazione dello speciale fibrocemento universalmente



conosciuto come eternit ed a causa della contemporanea larga presenza, negli ambienti e nei luoghi accessibili ai lavoratori ed ai cittadini, dei materiali di scarto e delle polveri generati dal processo produttivo. Le conoscenze riguardanti la dannosità delle polveri di asbesto, dunque, tardarono a circolare perché rimasero per qualche tempo retaggio esclusivo dei circoli scientifici in cui operavano gli specialisti, dal momento che i cultori delle discipline che le stavano portando alla luce con lentezza facevano fatica a comunicarle al di fuori dei ristretti cenacoli in cui i loro lavori erano conosciuti e discussi. È importante tuttavia soggiungere che la conoscenza delle patologie amianto-correlate progredì gradualmente nel corso del Novecento in ragione della crescente diffusione nell'ambiente del materiale nocivo che si era verificata in diretta correlazione con l'aumento della produzione del cemento-amianto, con l'ampliamento conseguente degli insediamenti industriali destinati ad impiegarlo nei processi produttivi, con l'accumulo dei manufatti e degli scarti della lavorazione in determinate aree del territorio, con la diffusione delle fibre nell'aria e con il conseguente incremento delle patologie.


L'ignoranza degli effetti deleteri dell'inalazione delle polveri, tuttavia, venne infine rimossa, con progresso lento ma inarrestabile, dagli studi intrapresi dalla comunità scientifica.

Già nel 1931, in Gran Bretagna, un'indagine epidemiologica condotta sopra un gruppo di 363 lavoratori identificò nell'asbestosi (chiamandola, in allora, fibrosi polmonare) uno specifico rischio occupazionale della categoria di lavoratori che manipolavano necessariamente l'amianto. Tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta, mentre le conclusioni sul nesso tra l'amianto e l'asbestosi erano divenute oggetto di una conoscenza ormai generalizzata - che malgrado ciò non aveva ancora suscitato delle reazioni improntate a particolare allarme - emerse inoltre, grazie agli studi epidemiologici separatamente eseguiti dai medici Doll e Wagner, che esisteva un legame tra alcune patologie neoplastiche, cioè il carcinoma polmonare e il mesotelioma, e le polveri di amianto.



Peraltro, da principio, la conoscenza degli studi da costoro compiuti e pubblicati non ottenne l'effetto di mutare in modo radicale il rassicurante ordine di idee che in precedenza si era consolidato. Infatti, le industrie del cemento-amianto unite nel cartello, preoccupate dalla minaccia alla loro produzione che vedevano profilarsi all'orizzonte, concepirono ed attuarono il progetto di limitare le temute ripercussioni provenienti dalle scoperte avvenute in ambito medico e, comunque, di arginarne la dirompenza. Sposarono, pertanto, la tesi che l'effetto concausale del fumo di sigarette sull'*eziopatogenesi* del carcinoma polmonare e la presunta rarità dei casi di mesotelioma, insieme considerati, giustificassero un complessivo ridimensionamento della gravità delle acquisizioni di sapere che venivano nel frattempo raggiunte e propalate e non dovessero perciò turbare la tranquillità con cui una vasta maggioranza delle popolazioni, in Occidente, aveva fino ad allora guardato al cemento-amianto.


Gli imprenditori impegnati nelle attività produttive del cemento-amianto, o almeno una parte di essi, pensarono, insomma, non senza ottenere qualche conforto nelle iniziali reazioni di acquiescente indifferenza provenienti da alcuni settori della popolazione, che fosse impresa agevolmente perseguibile quella di evitare di propagare la consapevolezza delle implicazioni stimulate dalle nuove acquisizioni al di fuori dello steccato che separava la comunità degli scienziati dal resto della società. Pertanto si prefissero, quanto meno nei fatti, adottando dei comportamenti coerenti con il proposito, di cercare di scongiurare l'eventualità che si manifestasse una reazione di timore, o addirittura di panico, nei membri più informati della popolazione e nei lavoratori. Temevano che, altrimenti, quanti tra costoro avessero appreso di essere seriamente esposti al rischio di contrarre patologie amianto-correlate chiedessero di bandire i prodotti di quel settore merceologico, creando una crisi irreversibile nell'attività industriale consacrata alla fabbricazione dei manufatti in eternit. Si forzarono, dunque, di corroborare un'opera di sostanziale occultamento allegando degli argomenti di ordine non scientifico, e più precisamente di ordine pseudoscientifico, che deducevano, in forma di presunzione,



data tuttavia per saldamente dimostrata, che, per un verso, il pericolo dell'asbestosi potesse essere di molto contenuto, se non eliminato, attuando la politica di abbattere il livello delle polveri all'interno degli stabilimenti, e riguardasse comunque una minoranza di lavoratori; che, per altro verso, il nesso causale che legava l'amianto con il carcinoma polmonare e il mesotelioma pleurico o peritoneale fosse solo fondato su congetture, mentre comunque i casi accertati erano numericamente così pochi da non destare un allarme veramente significativo; che, da ultimo, gli interessi della produzione, quindi, più in generale, dell'economia, non potessero essere condizionati sfavorevolmente dalle opinioni di alcuni accademici, dediti a studi forniti solo di interesse teorico, ma di limitata rilevanza pratica.

Il conseguimento dell'obiettivo strategico di minimizzare l'importanza degli studi epidemiologici e di neutralizzare l'impatto negativo che questi avrebbero potuto avere sullo svolgimento dell'attività produttiva, tuttavia, si rivelò ben presto illusorio. Infatti, a partire dalla metà degli anni Sessanta del secolo scorso, il nesso tra l'inalazione delle polveri di amianto provocate, tra l'altro, dall'industria del cemento-amianto e l'insorgenza di due nuove patologie asbesto-correlate sicuramente mortali (il carcinoma polmonare e il mesotelioma), oltre che dell'altra patologia la cui relazione con l'amianto era già nota, l'asbestosi, fu definitivamente dimostrato dai lavori di uno scienziato statunitense, il dott. Irving Selikoff. Costui, che in quel tempo già godeva di larga fama per essere stato insignito, nell'anno 1955, di un importante riconoscimento, il premio Lasker, poi divenuto Lasker-De Bakey, per la Ricerca Medico Clinica, espose infatti i risultati delle sue ricerche in termini che destarono una risonanza tanto estesa da riuscire a scavalcare i confini che delimitavano il campo di studi frequentato esclusivamente dagli oncologi, dagli pneumologi e dagli epidemiologi e da arricchire il patrimonio di conoscenze dell'intera compagine sociale: prima negli Stati Uniti, poi anche in Europa.


Giova precisare che il fondamentale studio di Selikoff sul rapporto tra il mesotelioma e l'amianto risale al 1964. Egli, in un convegno organizzato in quell'anno presso l'Accademia delle



424

Scienze di New York (distinta dall'acronimo NYAS), presentò infatti i risultati delle sue indagini, sulla scorta delle quali aveva rilevato un numero particolarmente elevato di mesoteliomi, oltre che di asbestosi e di tumori polmonari, tra gli operai che avevano lavorato nei cantieri in cui veniva impiegato l'amianto. Nello stesso tempo, le inglesi Muriel Newhouse e Hilda Thompson, che avevano ricostruito la storia di settantasei persone colpite da mesotelioma ricoverate al London Hospital, riferirono che circa la metà di esse non aveva mai lavorato nell'industria dell'amianto, soggiungendo che molte avevano tuttavia vissuto insieme con una persona addetta ad una delle industrie dell'amianto oppure avevano abitato a meno di 800 metri da un'installazione industriale in cui si manipolava quel minerale. La scossa impressa da queste comunicazioni scientifiche, e, in particolare, dai lavori di Selikoff, al comune modo di riflettere sulla possibilità che il cemento-amianto fosse gravemente nocivo fu rapida ed efficace. Gli annali della *New York Academy of Sciences* furono pubblicati nel 1965 e presto riscossero una grande notorietà. Lo stesso Selikoff, del resto, da quel momento in avanti, si adoperò perché il segnale di allarme che era risuonato nel convegno non rimanesse limitato agli scienziati, ma pervenisse anche ai giornalisti, ai sindacalisti, ai politici e agli imprenditori per mezzo di un'insistita opera di divulgazione. Le prove del fatto che era stato ascoltato non tardarono, perché l'Inghilterra vietò, nel 1969, l'uso della crocidolite, seguita l'anno successivo dall'Australia, mentre gli Stati Uniti approvarono, nel 1972, delle regole più rigorose per la lavorazione e il trasporto del materiale.


Il lasso di tempo che trascorse dalla metà degli anni Sessanta all'inizio degli anni Settanta del Novecento segnò, dunque, una cruciale fase di transizione. Si passò allora da un'epoca in cui, nei paesi occidentali, le popolazioni riposavano sulla convinzione che la produzione dell'eternit e, più in generale, la fabbricazione dei manufatti contenenti amianto non fossero svolte in modo da procurare seri danni all'integrità fisica di un vasto numero di persone, a quella in cui gli esponenti più responsabili della collettività iniziarono invece a domandarsi se non era il caso di attuare delle cautele idonee a prevenire il pericolo reale che le



imprese specializzate nel trattare quello specifico minerale favorissero lo sviluppo di polveri che potevano incrementare delle patologie neoplastiche mortali. Le classi dirigenti principiarono anche a interrogarsi se, per l'ipotesi che delle misure protettive veramente sicure non fossero state scoperte e prontamente adottate, avrebbero dovuto continuare a sopportare la perdita di un numero crescente di vite umane oppure decidersi a vietare del tutto l'impiego dell'amianto nella produzione manifatturiera.

Lo scontro tra interessi e punti di vista contrastanti divenne perciò inevitabile e aspro. Infatti, proprio negli stessi anni, la domanda dei prodotti di cemento-amianto, specie nell'edilizia, crebbe per ragioni connesse con l'andamento della congiuntura economica. La prospettiva di trarre profitto del momento favorevole, incrementando le vendite dei prodotti contenenti il particolare materiale, era tuttavia subordinata alla permanenza della condizione che, come per il passato, seguitassero ad essere modesti i costi della lavorazione e che le normative dei singoli governi non regolamentassero in modo più severo l'impiego del minerale da parte delle imprese manifatturiere o addirittura lo mettessero al bando. Era, infatti, ovvio che, qualora si fossero verificate le ultime due alternative, dipendenti dall'eventualità che le misure destinate a salvaguardare la popolazione dal pericolo di inalare delle polveri contaminanti fossero risultate troppo onerose o, addirittura, di impossibile realizzazione, si sarebbero visti svanire nel nulla gli introiti che, altrimenti, ci si riprometteva avrebbero potuto essere ancora ragguardevoli.

La reazione delle imprese che lavoravano l'asbesto non si fece attendere. Si sviluppò coltivando contemporaneamente due obiettivi. Per un verso, gli esperti e i pubblicisti disposti a difendere le posizioni di rilievo che le imprese avevano conquistato nel mercato furono indotti a contrapporre, alla valutazione dei danni alla salute derivanti dalla diffusione dell'amianto negli ambienti, quella dei benefici che esso aveva arrecato e poteva ancora arrecare allo stesso bene della salute: sottolinearono, perciò, che l'uso dei minerali di asbesto in una svariata gamma di impieghi aveva contribuito a salvare delle vite umane e altre ne avrebbe salvate in futuro, in quanto rappresentava un eccellente materiale ignifugo, resistente agli



acidi e al calore, che offriva un'ampia gamma di possibili utilizzazioni, atte a facilitare lo svolgimento di attività altrimenti molto pericolose. Per altro verso, promossero un dibattito duramente critico, inteso a porre in dubbio la piena e incondizionata estensibilità degli studi di Selikoff e dei suoi collaboratori ed emuli a ogni attività industriale dedita alla lavorazione dell'amianto. Esposero, inoltre, l'obiezione che, se davvero l'eziologia del mesotelioma doveva essere ricercata nell'inalazione di fibre sottilissime e invisibili di asbesto, allora non si poteva evitare di concludere che era impossibile tenere il fenomeno patogenetico del tutto sotto controllo, proprio perché la presenza delle fibre disperse nell'aria costituiva un'evenienza sostanzialmente ineliminabile, essendo legata ad un fattore causale quasi ovunque operante e difficilmente controllabile negli ambienti in cui veniva trattato il minerale. Illustrarono, nell'occasione, la teoria che, con espressione sintetica, viene chiamata della *trigger dose*, ossia della *dose grilletto*, esponendo la convinzione che, in sostanza, il prezzo da pagare in termini di vite umane, per quanto indubbiamente doloroso, fosse lo scotto imposto da una sorta di fatalità indissolubilmente connessa con il progresso, perciò da una Moira imperscrutabile, alla quale non era ragionevole, né pensabile opporsi, dal momento che era suscettibile di concretizzarsi talora nell'inalazione di un'unica sottilissima fibra.

In questo frangente, la situazione delle fabbriche governate dalla gestione unitaria dell'*Eternit Italia* s.p.a. si trovò a risentire del difficile contesto che si era creato al di fuori dell'Italia. Dal 1956, data della morte dell'ing. Mazza, le società collegate erano, infatti, passate, in un primo tempo, sotto la direzione del gruppo belga guidato, dopo il 1966, dall'attuale imputato de Cartier e poi, dal 12 dicembre 1972, sotto la guida del gruppo elvetico riconducibile alla famiglia Schmidheiny. Le decisioni che vennero prese per fronteggiare l'acquisizione delle nuove allarmanti conoscenze fornite dai recenti studi epidemiologici furono quindi dettate, come si vedrà meglio in seguito, da una visione strategica che mirava ad assicurare la continuità delle linee di condotta alle quali i due gruppi esteri avevano scelto di attenersi: non solo e non preferibilmente in Italia, ma piuttosto nell'intero



scacchiere in cui avevano dislocato le loro attività. Occorre peraltro ricordare che gli stabilimenti italiani rappresentavano un caposaldo tutt'altro che secondario nella politica dei due gruppi coalizzati, soprattutto perché, possedendo, tra l'altro, per mezzo di una delle società operanti in Italia, il 50% delle azioni dell'*Amiantifera di Balangero*, garantivano il controllo della più importante miniera di amianto crisotilo di cui potevano disporre nell'Europa occidentale. Avevano perciò motivo di considerare utile a entrambi i gruppi mantenere le posizioni raggiunte in Italia, se non altro per impedire che la miniera di Balangero cadesse in mano di eventuali concorrenti.


Le scelte compiute da ciascuna delle due multinazionali, peraltro, non coincisero del tutto. I soci belgi palesarono l'intenzione di mantenere le loro partecipazioni negli stabilimenti italiani fintanto che la gestione di queste imprese non divenne troppo gravosa finanziariamente, poi preferirono allontanarsene con gradualità; i soci svizzeri mostrarono, invece, la volontà di attribuire alla prosecuzione della loro presenza in Italia un'importanza di gran lunga maggiore, collegandola probabilmente con l'esigenza, che avvertivano in modo più stringente, di tenere aperto attraverso le società italiane un canale di collegamento con i paesi del Sud Europa e del bacino del Mediterraneo.

Nel 1972, in considerazione dei risultati di bilancio decisamente non positivi degli ultimi esercizi, infatti, gli Emsens-de Cartier accettarono di contribuire, unitamente agli Schmidheiny, all'acquisto delle azioni possedute dagli eredi del Mazza, liberandosi in compenso dalla gestione operativa di *Eternit Italia* che passarono ai soci svizzeri. Gli Schmidheiny, per converso, decisero allora di assumere la diretta conduzione della società fino ad allora gestita dai soci belgi. Il trapasso dall'una all'altra gestione fu concordato in una riunione che si svolse a Bruxelles il 26 ottobre 1972 tra i rispettivi mandatari, Max Graf e Karel Vinck, di cui è stato acquisito il verbale. In esso si diede atto, tra l'altro, che sarebbe stata istituita una *task force*, a composizione prevalentemente svizzera, che avrebbe avuto il compito di studiare e analizzare i problemi specifici nel quadro della ristrutturazione prevista per *Eternit Italia* s.p.a., di proporre



soluzioni alla direzione del gruppo, di assicurarsi della realizzazione delle decisioni prese e di dare l'assistenza necessaria. Da quel momento fino alla data dei fallimenti, dichiarati nel 1986, la gestione delle attività societarie passò nelle mani del gruppo svizzero.

Secondo la lettura, suggerita dal capo di imputazione, delle vicende storiche di cui si occupa il giudizio, già prima dell'anno 1972, peraltro, Louis de Cartier era comparso sulla scena delle società italiane raccolte sotto la denominazione di *Eternit Italia* s.p.a. Il 27.06.1966 egli, infatti, come del resto si evince dalla formulazione delle imputazioni scaturita da quanto il Tribunale ha disposto con l'ordinanza in data 20.12.2010, aveva assunto nella società capogruppo, cioè nella *C.F.E.*, una carica che, a parere del P.M., comportava il contemporaneo conferimento di responsabilità di governo sull'intera compagine, quindi anche sulle società collegate che operavano in Italia. Precisamente, il 27.06.1966, era stato nominato amministratore delegato di *C.F.E.* e, in seguito, il 30.06.1971, fu anche nominato presidente della stessa *C.F.E.* Pertanto, secondo il giudizio espresso dal primo Giudice, era asceso, già nel 1966, fino ai gradini più alti della gerarchia amministrativa dalla quale dipendeva la gestione di tutte le imprese collegate, divenendo *l'uomo più potente all'interno del gruppo belga* (cfr. la sentenza appellata, p. 204). Cinque anni dopo, del resto, venne nominato consigliere di amministrazione di *Eternit Italia* s.p.a., reggendo il nuovo incarico dal 28 aprile 1971 al 5 febbraio 1975. Tuttavia, a parere del Tribunale, la sua influenza sulle attività di *Eternit Italia* non deve essere solo posta in diretta relazione con la carica di consigliere di amministrazione della società italiana, ma anche e soprattutto con la carica di amministratore delegato, prima, e di amministratore delegato e presidente della *C.F.E.*, dopo. Infatti, stando all'assunto a cui aderisce la decisione impugnata, Louis de Cartier era investito della responsabilità dell'*effettiva gestione* di ciascuna delle società del gruppo (dunque, anche delle società italiane) in virtù della carica amministrativa apicale da lui ricoperta nella società che fungeva da capofila in forza del possesso della maggioranza delle azioni delle altre società.




L'inferenza appare fragile. Nondimeno, non merita di essere aprioristicamente respinta.

Può, infatti, resistere all'obiezione, peraltro sensata, che la società capogruppo era una *holding* finanziaria, poiché non svolgeva nessuna attività di produzione o di scambio di beni o di servizi, e quindi non poneva in essere nessuna interferenza nei processi decisionali relativi alle attività operative delle società partecipate. Il rilievo, a ben vedere, non esclude infatti che, attraverso la *C.F.E.*, de Cartier esercitasse ugualmente un'influenza dominante sulla gestione delle stesse società. Richiede, tuttavia, di essere confermato con elementi di riscontro che, nel caso di specie, consistono essenzialmente in considerazioni di ordine presuntivo.

La Difesa dell'imputato ha obiettato che, per la verità, la società *C.F.E.* si limitava ad amministrare i pacchetti azionari e a coordinare la gestione finanziaria delle controllate senza ingerirsi nelle attività produttive. Ha osservato, in particolare, che nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione della società *Eternit Italia* s.p.a., svoltesi negli anni 1966, 1967 e 1968, non si fa nessuna menzione di posizioni, richieste, osservazioni dei soci belgi. Non ha negato che, per contro, il suocero di de Cartier, André Emsens, dichiarando, nella riunione del 21.03.1969, di aderire alla proposta dei soci italiani di contenere il dividendo nella misura di 100 lire e, più in generale, evocando le strategie del gruppo belga come modello da seguire, avesse manifestato interesse per una gestione della società italiana più strettamente coordinata con quella del gruppo a cui era collegata, ma ha commentato che l'intervento non presupponeva l'obbligo di adeguarsi in ogni settore alle strategie imprenditoriali adottate dal vertice costituito dalla *C.F.E.*; ed ha soggiunto che la stessa interpretazione vale, a suo avviso, per le altre decisioni alle quali aveva partecipato André Emsens nel medesimo lasso di tempo.


In realtà, la situazione non pare fosse di così totale separazione tra le politiche della capogruppo e quelle della controllata *Eternit Italia* s.p.a. se si riflette che negli stessi anni gli amministratori delegati della seconda erano dei belgi (in ordine di tempo: Fourmanoit, Piessevaux, Delsaux), certamente inseriti in tale



posizione con il consenso del vertice della *holding* e altrettanto certamente incaricati di gestire le attività della controllata in modo da non contrastare le indicazioni che provenivano dalla controllante. Il quesito a cui occorre rispondere, peraltro, impone di stabilire se l'imputato de Cartier abbia personalmente interferito in queste indicazioni, posto che il capo di imputazione gli contesta di avere esercitato, dal 27 giugno 1966, l'*effettiva gestione* della società.

Orbene, è innegabile che di una sua personale opera di influenzamento delle concrete scelte riguardanti la conduzione delle attività produttive compiute dagli amministratori della società italiana, e in specie di quelle attinenti alla tutela dell'ambiente di lavoro e dei luoghi circostanti dagli effetti nocivi delle polveri di amianto, non vi è traccia palese fino al biennio 1971-72. Si può, ciò nonostante, avanzare il non irragionevole dubbio che egli, in virtù dell'elevata posizione apicale rivestita all'interno della *holding* fin dal 1966, non abbia potuto evitare di influire, sebbene solo in modo indiretto, su talune delle linee strategiche di fondo che venivano applicate, come altrove anche in *Eternit Italia* s.p.a., in tema di protezione della salute dei lavoratori e di difesa dell'ambiente dalle polveri sollevate dal minerale lavorato. Quanto si è verificato nel periodo immediatamente successivo all'aprile 1971 può costituire, dunque, un indizio, ma solo un esile indizio, che si sia ingerito nella gestione della controllata anche nel tempo precedente.

Le risultanze in ordine alla situazione che si è registrata negli anni 1971-72 sono, in effetti, sensibilmente diverse rispetto al periodo antecedente, perché, in breve lasso di tempo, sopravvennero alcuni fondamentali mutamenti. Si è già detto che, in data 30 giugno 1971, Louis de Cartier divenne anche presidente della *C.F.E.*, ma giova soggiungere che, nello stesso anno, il suocero André Emsens si dimise dalla carica di amministratore delegato fino ad allora detenuta insieme con lui, sicché, da quel momento, il genero rimase da solo a svolgere le funzioni di amministratore del gruppo belga. Inoltre, dal 28 aprile 1971, egli sommò alle altre cariche, e non per mera ostentazione, quella di consigliere di amministrazione di *Eternit*


The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a large, stylized 'W'. The middle signature is a cursive name that appears to be 'Louis de Cartier'. The signature on the right is a large, stylized 'J'.

Italia. Divenne, quindi, il rappresentante, nel Consiglio di Amministrazione, degli azionisti di maggioranza della società.

In quello stesso arco cronologico, le sue personali interferenze nell'amministrazione della controllata italiana, in effetti, divennero evidenti, oltre che ripetute. La relazione di consulenza tecnica redatta per conto del P.M. dal dott. Paolo Rivella rileva che, nel periodo 1971-72, l'imputato prese parte attiva ad alcune riunioni del Consiglio di Amministrazione di *Eternit Italia* s.p.a., intervenendo su temi specificamente gestionali, come le modalità di applicazione in Italia delle tecniche di gestione già utilizzate dalla società belga (per esempio del *budget*, che a Genova non si usava, come si ricava dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 3.02.1972) o ancora come la politica dei costi e dei ricavi dell'impresa o il licenziamento dei dipendenti (cfr. la relazione citata, p. 45). Ogni volta, dunque, Louis de Cartier in quelle occasioni svolse nei fatti, con i suoi interventi, una penetrante funzione di guida della gestione operativa.

Si noti infine che, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 1972, in cui venne infine comunicata ai restanti membri del Consiglio la decisione di cedere il governo della società agli azionisti svizzeri, fu proprio de Cartier a prendere personalmente la parola per comunicare in modo definitivo e perentorio quello che era stato deciso a Bruxelles il 26 ottobre dello stesso anno, evidentemente con il suo consenso, nell'informale seduta di lavoro che aveva riunito i rispettivi incaricati: Karel Vinck e Max Graf.

Il passo del verbale che riporta il suo intervento è significativo del fatto che, in quella circostanza di tempo, gli era incontestabilmente riconosciuta la funzione di coordinare le strategie della società italiana, allineandole con quelle del gruppo. Conviene trascriverlo: ... *riferendosi alla relazione dell'Amministratore Delegato, testé esaminata, rileva come il cash-flow negativo accumulatosi riflette l'andamento della gestione. Un primitivo studio fatto per riportare a risultati positivi la Società, nell'arco di cinque anni, prevede importanti investimenti e immobilizzazioni tecniche di notevole impegno: il Barone De Cartier, parlando a nome della Compagnie Financière Eternit di*



432

Bruxelles, non reputa opportuno, per vari motivi, intraprendere uno sforzo finanziario di tale entità per cui, dopo consultazioni ed intese scambiate con il Dr. Graf, il quale agisce per conto del Gruppo Svizzero, è stato concordemente stabilito che sarà il Dr. Graf a seguire da vicino l'andamento della nostra Società. Un gruppo di esperti svizzeri, sotto la direzione del Dr. Graf, collaborerà con l'Amministratore Delegato, Ing. Karel Clement Vinck, per studiare ed attuare un piano finanziario e di investimenti per seguire la gestione e per effettuare la ristrutturazione della Società.

Il Barone De Cartier consente che l'Ing. Vinck, sebbene impegnato in altri compiti all'estero, possa dedicare la sua opera alla Eternit Genova e conclude precisando che tutti tali Azionisti potranno partecipare al potenziamento finanziario della Società

Il linguaggio usato nella redazione del verbale, nella sua concisa laconicità, lascia trasparire con chiarezza la volontà di comunicare una decisione fondamentale per la gestione futura della società (qual era quella del passaggio di consegne ad altro gruppo e dell'affidamento delle decisioni più importanti ad una *task force* affidata ai soci svizzeri), atteggiandosi de Cartier, nella circostanza, a portavoce della dirigenza amministrativa della *holding*; e poiché la scelta che egli comunicava riguardava la gestione operativa della controllata è, quindi, innegabile che presupponeva un suo diretto coinvolgimento anche nelle disposizioni assunte in precedenza allo stesso riguardo. Parlava, infatti, come l'unico detentore del potere di provvedere all'effettiva conduzione della società controllata, almeno in quel preciso, ma importante, momento della sua storia. Dimostrava, inoltre, di attendersi che gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione si limitassero a prendere atto della volontà che esprimeva senza fare obiezioni; né essi, del resto, si permisero di farne.

È pertanto incontrovertibile, alla stregua dei dati ora riassunti, che, nell'arco di tempo tra l'aprile 1971 e il dicembre 1972, la *gestione effettiva* della società italiana venne personalmente esercitata, appunto, da Louis de Cartier. È invece meno certo che la stessa gestione sia stata già da lui esercitata nel




433

quinquennio trascorso dal giugno 1966 fino all'inizio del 1971, sebbene sia consentito inferire dalla carica di amministratore delegato rivestita nella società capogruppo anche prima del 1971 che l'imputato abbia, quantomeno, partecipato alle decisioni principali trasmesse dal vertice della *C.F.E.* alla controllata *Eternit Italia* s.p.a., destinate a trovare diligente attuazione da parte degli amministratori delegati di nazionalità belga succedutisi in quel lasso di tempo.

Non è, ovviamente, irrilevante constatare che, nello stesso intervallo cronologico, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa le informazioni circa l'eziologia delle patologie asbesto-correlate si stavano diffondendo all'interno delle popolazioni più vicine agli insediamenti produttivi in cui veniva lavorato l'amianto e, pertanto, di riflesso, non erano ignorate nemmeno da coloro che rivestivano funzioni direttive nelle imprese specializzate in questo tipo di produzioni: tra costoro non si possono non annoverare gli attuali imputati, quindi in particolare anche Louis de Cartier.


Può, infatti, dirsi acquisita la prova che gli amministratori della *C.F.E.*, come gli altri soggetti investiti di responsabilità nelle imprese che si occupavano di identiche attività produttive, non furono esclusi dalla conoscenza dei rischi per la salute conseguenti all'inalazione delle polveri di asbesto e non restarono all'oscuro, in particolare, delle recenti scoperte circa il nesso eziologico esistente tra l'insorgenza del mesotelioma e del carcinoma polmonare e l'inalazione di quelle polveri, trattandosi di scoperte effettuate, appunto, intorno alla metà degli anni Sessanta del Novecento. Risulta documentalmente provato, in primo luogo, che il dott. Lepoutre, responsabile dei servizi medici presso la fabbrica di Kapelle-op-dem-Bos dell'*Eternit* belga, partecipò alla conferenza internazionale delle *Organizzazioni di informazione sull'amianto (Asbestos Information Committee)*, svoltasi a Londra nel novembre del 1971, nella quale si diede espressamente atto che i casi di mesotelioma, accertati di recente, erano notevolmente aumentati nelle aree in cui venivano utilizzati in misura rilevante i minerali di amianto, sicché poteva dirsi ormai evidente l'associazione di tali tipi di tumore con le esposizioni professionali. Risulta, inoltre, da una lettera spedita



dal direttore del marketing dott. De Michelis in data 14.02.1973 che, per approfondire il problema della nocività dell'amianto, tra l'estate del 1971 e il giugno 1972, erano state effettuate *alcune visite a Casale da parte di responsabili del Servizio Medico Sociale di Kapelle*, ossia dallo stesso dott. Lepoutre e da certo Dillen. Dalla notizia si arguisce che, non avendo i medici della fabbrica belga ragione di arrogarsi l'iniziativa di visitare Casale Monferrato (trattandosi di una struttura produttiva formalmente del tutto autonoma dalla fabbrica di Kapelle-op-dem-Bos), evidentemente vi si erano portati perché inviati dalla controllante *C.F.E.* Ne discende che anche il vertice della capogruppo belga, e dunque de Cartier in persona, era edotto del pericolo legato alle polveri di amianto e se ne era preoccupato fino al punto di mandare, tra l'altro, dei tecnici di sua fiducia a verificare le condizioni dello stabilimento di Casale Monferrato.

In definitiva, alla conferenza di Londra del 1971, se non prima, il dott. Lepoutre aveva appreso che l'eziologia del mesotelioma doveva essere collegata con certezza all'inalazione delle polveri di amianto; lo stesso dott. Lepoutre controllò poi la situazione di polverosità dello stabilimento di Casale Monferrato perché vi era stato appositamente mandato con il consenso della dirigenza della *C.F.E.*; dunque, l'amministratore delegato della *C.F.E.*, Louis de Cartier, era a sua volta consapevole della gravità della minaccia per l'integrità fisica dei lavoratori, dei congiunti con loro conviventi e dei cittadini residenti nei pressi degli stabilimenti rappresentata dalle fibre di asbesto ed era stato evidentemente informato, tra l'altro, che il pericolo che scaturiva dalle polveri contenenti tracce del minerale lavorato riguardava anche lo stabilimento di Casale Monferrato, tanto da indursi a farne controllare più di una volta le condizioni. Pertanto, non è possibile negare che, almeno nel periodo 1971-72, lo stesso de Cartier fosse conscio della pericolosità di quel tipo di lavorazione e non ignorasse nemmeno che essa riguardava, appunto, anche l'area di Casale Monferrato.

Non esistono gli elementi necessari per stabilire se la constatazione dell'inadeguatezza della situazione in cui versava il principale stabilimento inserito in Italia entro la sfera di interessi del gruppo abbia influito sulla decisione, presa proprio in quel



contesto temporale dall'imputato de Cartier, di cedere ai soci svizzeri la diretta conduzione delle realtà industriali dipendenti da *Eternit Italia* s.p.a. È tuttavia certo che, alla fine del 1972, egli considerò troppo oneroso mantenere la diretta responsabilità delle attività produttive in materia di cemento-amianto che venivano esercitate nel territorio italiano e preferì lasciarla ai tecnici dipendenti dalle società facenti capo alla famiglia Schmidheiny. Da questa decisione scaturì quindi un mutamento della gestione, perché la guida delle società italiane passò al gruppo svizzero.

Il contenuto del verbale di Bruxelles (in sostanza poi recepito il 12.12.1972 nelle decisioni del Consiglio di Amministrazione di *Eternit Italia* s.p.a.) è fondamentale per comprendere l'assetto organizzativo che, da quel momento in avanti, venne impresso alla società italiana. Appare perciò opportuno riportarne uno stralcio testuale, premesso che la Corte di Appello condivide la lettura che il Tribunale ha fatto del documento, il cui tenore letterale, peraltro, non lascia spazio a molti dubbi interpretativi.


Nella prima delle nove sezioni in cui è suddiviso il verbale (intitolata *Organizzazione*), al punto 1.1 si legge: *la gestione dell'Eternit Italia è stata affidata al gruppo Svizzero sotto la diretta responsabilità del signor Graf.*

Punto 1.2): *è stata istituita una task force composta da: signor Vinck: coordinamento; signor Vicky: marketing ed organizzazione; signor Muggli: finanza ed amministrazione; signor Bosshardt: sviluppo prodotti e da un'altra persona ancora da definire per la parte tecnica.*

L'oggetto principale delle attività della *task force* viene definito come segue:

- *studiare ed analizzare i problemi specifici nel quadro della ristrutturazione prevista da Eternit Italia;*
- *proporre soluzioni alla Direzione del gruppo;*
- *assicurarsi della realizzazione delle decisioni prese e dare l'assistenza necessaria.*

Nel punto 1.3) si decide di ridimensionare il potere decisionale del Comitato di Direzione dell'*Eternit Italia* (secondo la lettura



datane dalla difesa, viceversa, di *mettere sotto sorveglianza* il Comitato di Direzione dell'*Eternit Italia*; sul punto cfr. esame del teste Rivella, ud. del 20 settembre 2010, p. 38 della trascrizione).

Giova segnalare che Vinck, ancorché fosse un dirigente del gruppo belga, entrava a fare parte della squadra svizzera capeggiata da Max Graf. Gli altri componenti della *task force* erano invece degli elvetici. Infatti il tecnico che, nell'ottobre 1972, doveva ancora essere designato, sarà poi identificato in Hans Meier che, prima di venire in Italia, faceva parte anche lui del gruppo svizzero.


Poiché l'oggetto principale delle attività delegate alla *task force* era di proporre soluzioni alla direzione del gruppo e di accertarsi della realizzazione delle decisioni prese, è quindi certo che il gruppo di cui si parla è quello svizzero, atteso l'avvenuto affidamento della gestione di *Eternit Italia al gruppo svizzero sotto la diretta responsabilità del signor Graf*.

Quanto allo statuito ridimensionamento del potere decisionale del Comitato di direzione - anche qualora si volesse aderire alla traduzione proposta dalla Difesa che si trattò di *messa sotto sorveglianza* del Comitato di Direzione - resta il fatto che la catena di comando delineata prevedeva che la *task force* proponesse, il vertice del gruppo svizzero decidesse e la direzione italiana eseguisse, sicché i dirigenti italiani vennero a perdere anche formalmente - come si vedrà in seguito - la loro residua autonomia quanto alle fondamentali scelte strategiche riguardanti l'attività societaria.

Nella seconda sezione del verbale, intitolata *Riguardo al signor Vinck* si legge: 2.1) *Egli è stato nominato responsabile di linea dell'Eternit Italia*.

2.2) *Il suo statuto formale verrà definito nel corso della riunione di dicembre in seguito ad uno studio da effettuare in Italia*.

2.3) *La durata del suo incarico sarà in funzione della riuscita della ristrutturazione e dell'assicurazione che potrà essere data relativamente alla sua successione. Il signor Graf si dichiara d'accordo a fornire poi l'impegno necessario per accelerare la messa a disposizione del signor Vinck richiesta dal signor de Cartier*.



2.4) *La retribuzione legata alle nuove responsabilità del signor Vinck sarà definita dal signor de Cartier e addebitata alla Eternit Italia dalla C.F.E.*

2.5) *Le modalità di pagamento verranno definite nel corso della riunione di dicembre.*

Da sottolineare, dunque, che era scritto che la retribuzione del signor Vinck *sarà definita dal signor de Cartier e addebitata alla Eternit Italia dalla C.F.E.*: il gruppo belga si mostrava, quindi, disponibile solo ad *imprestare* Vinck agli svizzeri nella fase di transizione, a condizione che gli svizzeri, nel frattempo, cercassero un sostituto per consentirgli quanto prima di riprendere servizio in Belgio.

Terza sezione del verbale, intitolata *Consiglio di Amministrazione*:

Max Schmidheiny, con la partecipazione del sig. Vinck, informerà Parodi e gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione sul nuovo orientamento che riguarda Eternit Italia.

Durante questi incontri, si valuterà la possibilità di aiuto parziale che potrebbero dare i membri del Consiglio d'Amministrazione per contatti politici e sindacali ad alto livello.

La prima frase del punto 3 - anche nella traduzione sostenuta dalla Difesa (*Max Schmidheiny, con la partecipazione del sig. Vinck, informerà Parodi e gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione sul nuovo orientamento per ciò che concerne Eternit Italia: cfr. esame del teste Rivella, ud. del 20 settembre 2010, p. 42 trascr.*) - palesa chiaramente la subordinazione del Consiglio di Amministrazione al nuovo gruppo dirigente svizzero.


Quarta sezione del verbale intitolata *Personale*:

4.1 *Il sig. Graf sottolinea il suo accordo sull'impiego dell'ultimo organigramma elaborato nel quadro del piano a lungo termine.*

4.2 *Vista la necessità di nominare urgentemente un Direttore del Marketing, si concorda sulla procedura seguente:*

- *il sig. Vinck prenderà contatto con una società specializzata nella ricerca di quadri superiori;*

- *dopo una prima selezione, i candidati restanti saranno presentati al sig. Hoffmann e a membri della task force;*



- una volta raggiunto l'accordo sulla persona scelta, questa riceverà una proposta di impiego da parte della Eternit Italia.

4.3 Tra i dirigenti attuali della Eternit Italia, le seguenti persone potrebbero essere messe a disposizione immediatamente:

Colombo, Barnato, A. Costa, Piambo, Pollo, Lucchesi, Carrara

4.4 Si prevede anche il reclutamento immediato di due persone qualificate per dare assistenza tecnico-commerciale ai Direttori di zona.

L'urgenza di assumere un direttore di marketing, dunque, passava attraverso una procedura che rende evidente come la *task force* svizzera si fosse sostituita al Consiglio di Amministrazione anche nella selezione del personale di vertice di Eternit s.p.a.

D'altra parte, il citato sig. Hoffman - di cui ha riferito nel corso della sua deposizione la segretaria Giribaldi, indicandolo come l'emissario del gruppo svizzero che aveva il compito di *psicoanalizzare* i dirigenti italiani *di alto livello* della società, per verificare se fossero *all'altezza del ruolo che ricoprivano* (cfr. ud. del 7 giugno 2011 pagg. 104, 105 e 114 trascr.) - è lo stesso che selezionò l'ing. Benitti, escusso all'udienza del 24 maggio 2010 (cfr., sul punto, deposizione Benitti, p. 47 trascr.): è agli atti, in proposito, la lettera di Hoffman che, scrivendo dalla Svizzera, rispondeva alla richiesta di assunzione di Benitti. In definitiva, almeno per i vertici di Eternit s.p.a., l'ufficio assunzione veniva, quindi, trasferito in Svizzera.

Quinta sezione del verbale:

5. Si riconosce la necessità di stabilire contatti ad altissimo livello con i sindacati.

Questo problema dovrà essere esplorato con Parodi e le persone che potrebbero esserci utili in questo campo.

Appare, pertanto, ragionevole ritenere che la decisione di finanziare Eternit Italia fosse legata alla possibilità di trovare un *modus vivendi* con i sindacati. Orbene, se i rapporti sindacali costituiranno proprio una tra le aree di specifico interesse di Stephan Schmidheiny, è chiaro che Parodi, all'epoca presidente del Consiglio di Amministrazione di Eternit Italia s.p.a. ed



esponente della Confindustria di Genova, veniva considerato dagli svizzeri come un semplice consulente, e non importa che fosse un consulente di fiducia, poiché non gli era riconosciuto il potere effettivo di guidare la società sebbene formalmente continuasse a presiederla.

Sesta sezione del verbale intitolata *Finanza ed amministrazione*:

6.1 Si riconosce la necessità di informare le banche sulla misura di un piano di azione comune, che comprende la formazione di fondi azionari mediante aumento di capitale.

Attualmente, non si prevedono grandi difficoltà, a causa dello scoperto bancario previsto per la fine dell'anno, di Lire 4.500.000.000.

6.2 Aumento del capitale

Visto il carattere nuovo della gestione di Etemit Italia, le caratteristiche principali di un aumento di capitale sarebbero le seguenti:

- aumento mediante azioni privilegiate, con dividendo del 6% cumulativo;*
- tutti gli azionisti potranno sottoscrivere questo aumento di capitale, mentre il Gruppo Etemit prenderà in carico la parte che gli spetta e la garanzia del saldo che non è sottoscritto;*
- a tutti gli azionisti sarà riconosciuto un diritto di voto identico;*
- gli obbligatari resteranno creditori privilegiati al primo grado;*
- l'aumento di capitale previsto andrà da 2 a 4 miliardi di Lire.*

Il sig. Vinck è incaricato di fare una proposta relativa alle modalità dell'aumento di capitale, e specialmente le modalità giuridiche durante la riunione prevista ai primi di dicembre.

6.3 In tutti i settori nei quali sono possibili fare economie, queste dovranno essere realizzate.

6.4 Sede amministrativa a Casale.

La decisione che riguarda lo spostamento della sede a Casale è rinviata alla prossima riunione prevista per dicembre.

È evidente, dunque, che l'attività gestoria dei soci svizzeri, definita *nuova* nello stesso verbale, si esplicava in tutto il campo finanziario.



Se minore interesse rivestono le sezioni 7 e 9 del verbale intitolate *Marketing e Varie*, appare invece significativa l'ottava sezione del verbale, intitolata *Tecnica*, che appresso si riporta:

8.1 Per quanto riguarda la pianificazione della produzione, questa sarà effettuata nel quadro delle possibilità attuali.

8.2 A livello di investimenti


- per quanto riguarda la preparazione delle materie prime, il budget previsto per il 1972 può essere impiegato per la realizzazione degli investimenti previsti;

- per quanto riguarda i nuovi investimenti nel quadro del piano a lungo termine, bisognerà aspettare uno studio complementare, da effettuare da parte di Ruess e secondo le direttive della task force.

La lettura congiunta dei punti successivi che compongono il verbale della riunione, svoltasi il 26.10.1972, tra i negozianti Graf e Vinck, incaricati dai due maggiori azionisti di stabilire il futuro assetto della società controllata, conferma con certezza, dunque, che, a decorrere dalla fine dello stesso anno, il gruppo svizzero iniziò a gestire *Eternit Italia* in modo che si riprometteva di essere, e in effetti fu, totalitario e pervasivo.

La *task force* appositamente creata, da quel momento, infatti, impartì al Consiglio di Amministrazione degli indirizzi sostanzialmente vincolanti; si ingerì in ogni settore della vita societaria, dalla produzione al marketing; pianificò gli investimenti, la ricapitalizzazione, i criteri di utilizzazione delle materie prime; coordinò le scelte finanziarie, la politica del personale, i rapporti con i sindacati. In una parola, trattò *Eternit Italia* s.p.a. come una filiale delle società svizzere che appartenevano allo stesso gruppo.


È utile notare che il termine *task force* di solito designa, nel linguaggio aziendale, una squadra di esperti, provenienti da diversi settori e con diversa esperienza professionale, appositamente costituita per affrontare e risolvere un problema specifico: il problema, nel caso in esame, era, con tutta evidenza, costituito dalla scarsa redditività delle attività produttive che, all'inizio degli anni Settanta, venivano condotte in Italia nel campo del cemento-amianto. La *task force*, quando avesse esaurito il compito affidatole, cioè quando avesse eliminate le



cause dell'andamento negativo, avrebbe quindi dovuto essere sciolta per avere compiuto il risanamento dell'impresa. Così non fu; non venne mai allentata la subordinazione della dirigenza italiana all'autorità dominante degli svizzeri. Costoro mantennero la responsabilità di fatto di assumere ogni decisione importante fino al momento dei fallimenti, dichiarati nell'anno 1986. Pertanto, è ovvia la deduzione che, secondo il parere degli azionisti svizzeri, le criticità presentate dalla situazione delle società italiane all'atto del loro approdo a capo della stessa erano persistite, sebbene non senza fluttuazioni, in misura tale da non consentire di restituire ai dirigenti italiani l'autonomia che avevano perso nel 1972.

Le cause dell'insoddisfacente evoluzione delle fortune delle imprese che agivano nel mercato nazionale non potevano non essere obbligatoriamente intrecciate, anche a parere del management che faceva riferimento all'estero, con le difficoltà generate dalla crescente divulgazione delle recenti conoscenze scientifiche tra le maestranze, gli imprenditori che proponevano gli stessi prodotti o prodotti ad essi accomunabili e, più in generale, tutti gli operatori economici a qualunque titolo interessati ad essere informati dei pericoli per l'integrità fisica nascenti dalla lavorazione e dall'uso del cemento-amianto. L'aumentata consapevolezza della nocività delle fibre di asbesto, infatti, implicava inevitabilmente un rafforzamento delle imprese concorrenti che producevano manufatti alternativi e, di riflesso, una minore domanda dei prodotti fabbricati sotto il marchio Eternit. Comportava, perciò, una flessione dei ricavi di queste industrie. Costituiva, quindi, una seria ragione di incertezze e di discussioni alle quali il vertice del gruppo di società guidato dalla famiglia Schmidheiny non poteva rimanere estraneo.


Una spia degli aspetti problematici riservatamente dibattuti tra i quadri dirigenti è rappresentata dalla già citata lettera in data 14.02.1973, indirizzata dal direttore del marketing De Michelis alla Direzione generale. Ad essa, l'autore allegava un articolo pubblicato sul *New York Times Magazine* del 21.01.1973, di cui paventava la gravità *nei riflessi delle ns/industrie*. Commentava: *mi dà lo spunto per far presente la situazione dei ns/controlli in materia, come da me lasciata a Casale. Dopo i rilievi eseguiti*



dall'ENPI nell'estate 1971, ed alcune visite a Casale da parte di responsabili del Servizio Medico Sociale di Kapelle, (dr. Lepoutre e M. Dillen), ci siamo attrezzati ed ho organizzato ed avviato il rilevamento sistematico del livello di inquinamento da polveri di amianto anche presso le ns/fabbriche. Il primo regolare controllo a Casale eseguito nel giugno 1972, di cui ho fatto relazione alla Direzione locale, pur non concordando con un paio di rilevamenti allarmanti che figuravano nel rapporto ENPI, ha in genere confermato il grado di inquinamento elevato (e superiore ai minimi ammessi) per la maggior parte dei ns/reparti. In occasione della mia recente visita a Casale ho notato che nessun seguito è stato dato a questi controlli per cui confermo che siamo ora attrezzati e abbiamo un tecnico, il sig. Parmeggiani, istruito. Mi permetto quindi segnalare la cosa ritenendo che la continuazione dei ns/controlli sia necessaria per disporre di elementi di giudizio sull'efficacia delle nuove installazioni e dei provvedimenti in corso di attuazione e per ridurre i gravi pericoli di asbestosi, quanto per poter controbattere le immancabili accuse che periodicamente ci vengono fatte dall'ENPI e dai rappresentanti degli operai.

Ad essa diede riscontro, in data 2.04.1973, il direttore tecnico ing. Bajardo, che esordì scrivendo: *il problema dell'inquinamento da polveri dello stabilimento di Casale è noto a tutti quanti ed è stato affrontato dalla Società con un notevole impegno finanziario e gli impianti sono in corso di installazione. Ammise però un ritardo nell'installazione di nuovi impianti, invocando a scusante due fattori: 1) gli stanziamenti sono stati effettuati nell'aprile 1972; 2) in concomitanza del passaggio dal gruppo belga al gruppo svizzero, è allo studio un ridimensionamento degli impianti che comporta una variazione nella modifica degli stessi.*

Traspare dunque dallo scambio epistolare, sia pure in forma velata, che, ancora nell'aprile 1973 (dunque, in un tempo in cui già la conduzione della società era stata trasferita agli svizzeri), nulla di concreto era stato fatto, specie nello stabilimento di Casale Monferrato (si badi, nello stabilimento italiano più importante), per ovviare al problema della polverosità degli ambienti di lavoro; che la situazione era, per intanto, fonte di dispute tra i dirigenti di livello intermedio; che l'avvento degli amministratori di estrazione elvetica, almeno per il momento,



443

anziché contribuire ad affrontare lo stato di cose che originava preoccupazione, aveva comportato un rallentamento nel processo decisionale.

Non risulta che negli anni successivi, in cui la guida delle attività produttive realizzate nella società *Eternit Italia* venne sempre tenuta dai dirigenti designati dalla *task force* svizzera, siano stati compiuti dei progressi decisivi nella radicale diminuzione del livello della polveri.


Al riguardo Leo Mittelholzer, direttore generale dal 9.09.1983 e amministratore delegato dall'11.05.1984, ma persona che era entrata nel gruppo già nell'anno 1979, ha cercato di fornire una spiegazione. Ha dichiarato che la prospettiva di utilizzare nuove tecnologie e di sostituire l'amianto con fibre alternative non pericolose per l'organismo umano si era presentata alla mente dei massimi rappresentanti dell'impresa, e, in specie, a tutti coloro che erano intervenuti alle riunioni di lavoro indette tra gli amministratori delegati delle numerose società del gruppo, ma la riconversione non era mai stata avviata, tranne che per dei manufatti secondari. Ciò perché, volendo rimanere competitivi sul mercato, a suo avviso, avrebbero dovuto convincere anche i maggiori produttori del cemento-amianto operanti in Italia affinché sostituissero a loro volta l'asbesto con un altro materiale, inoltrandosi sulla stessa strada. Altrimenti, la necessità di stanziare da soli degli investimenti che si sarebbero rivelati assai onerosi avrebbe reso antieconomico affrontare i più elevati costi rispetto alla concorrenza che l'Eternit avrebbe dovuto sostenere: *se lei non ha questa parità, lei è fuori dal mercato* (cfr. udienza del 5.07.2010, p. 71 della trascrizione).

L'argomento addotto dal teste Mittelholzer, in realtà, appare poco persuasivo.

È, infatti, necessario riconoscere che anche gli altri produttori del settore, posto che non si fossero astenuti dal continuare a lavorare il cemento-amianto, non riuscirono ad evitare di essere analogamente penalizzati dal progressivo incremento dei costi connessi con la necessità di contenere il livello delle polveri, con le severe prescrizioni che, sia pure con ritardo, venivano applicate dalle autorità competenti per i controlli e con l'obbligo



444




di fare fronte all'ineluttabile moltiplicarsi delle richieste di risarcimento dei danni contestuali alla contrazione della domanda dei manufatti in eternit. La difficoltà principale era, pertanto, rappresentata dall'aumento rapidissimo dei costi di gestione che fece seguito all'allarme destato nell'opinione pubblica conseguente alla paziente opera di informazione mediante la quale gli scienziati e i sindacati portarono a conoscenza di strati sempre più vasti della collettività, del ceto imprenditoriale e della classe politica l'evidenza del pericolo che l'amianto rappresentava per l'incolumità pubblica. Le imprese operanti nel cemento-amianto si trovarono, pertanto, ad affrontare un nodo dilemmatico di tal fatta.

I responsabili della conduzione delle società italiane pensarono nondimeno, per un non breve lasso di tempo, che l'uscita dallo stato di crisi avrebbe potuto essere trovata mettendo in atto una campagna abilmente orchestrata, volta a dimostrare che sarebbe stato sufficiente praticare una drastica riduzione del livello delle polveri per scongiurare l'eventualità che gli organismi delle persone che fossero venute a contatto con il materiale lavorato riportassero dei danni seri. Solo quando trascorse oltre un decennio dal momento in cui gli amministratori incaricati dagli azionisti svizzeri avevano preso in mano la gestione delle imprese manifatturiere italiane divenne chiaro a costoro che non sarebbe stato possibile reggere ancora a lungo una situazione ormai divenuta intollerabile anche sotto il profilo economico e si risolsero a cessare la produzione, chiedendo il fallimento. Nel frattempo, erano stati tuttavia creati i presupposti perché si realizzasse il fenomeno di natura epidemica che è oggetto del presente giudizio.

Nello scenario ora tratteggiato si inserì, ma non subito, con un ruolo determinante la figura di Stephan Schmidheiny.


Le tappe della sua ascesa al comando della *holding* sono state così riassunte dalla sentenza impugnata: il 14.02.1974, venne nominato vice direttore di *Eternit AG 1923* (ossia della società svizzera a cui venne intestato il 57,5% delle azioni di *Eternit Italia*, a partire dal 1984, subentrando ad *Amindus Holding AG*, a sua volta una delle società intestatarie delle azioni di *Eternit*



Italia sin dal 1974); il 18.09.1974, venne nominato amministratore delegato di *Amiantus* AG (cioè di un'altra tra le società del gruppo svizzero intestatarie delle azioni di *Eternit Italia* tra il 1972 ed 1975); il 16.01.1975, divenne amministratore delegato di *Eternit* AG 1923; il 1°.07.1975, fu nominato presidente di *Eternit* AG 1923; a decorrere dal 1978, venne nominato consigliere di amministrazione dell'Unione Banche Svizzere (che fu una delle società intestatarie delle azioni di *Eternit Italia* tra il 1972 ed il 1976). Inoltre, secondo il Tribunale, già prima del 14.02.1974 egli non era un estraneo in seno allo stesso gruppo: *era il figlio del proprietario e del gestore, era predestinato a ricevere in eredità il gruppo* di società raccolte sotto la sigla *Eternit* e, infine, era stato mandato in precedenza ad addestrarsi presso società estere del gruppo (cfr. la sentenza appellata, p. 238).


In verità, le tappe successive attraverso cui Stephan Schmidheiny arrivò a rivestire la massima responsabilità nelle due capogruppo, *Amiantus Holding* AG e *Eternit* AG 1923, non consentono di stabilire che, dal primo momento in cui assunse le funzioni assegnategli dal padre, egli si sia occupato effettivamente delle sorti delle imprese italiane. Ha, infatti, riferito Thomas Schmidheiny, il quale, negli stessi anni, era stato preposto al settore del cemento, mentre suo fratello era stato incaricato di seguire il settore del cemento-amianto, che Stephan era subentrato gradualmente a Max Schmidheiny, di modo che: *dalla metà degli anni Settanta, fino al 1984, la nostra responsabilità è andata aumentando e quella di nostro padre è andata decrescendo* (cfr. il verbale di trascrizione dell'udienza 5.07.2010, p. 239).

In armonia con quanto ha riferito Thomas Schmidheiny, le prime tracce documentali dell'attenzione dedicata dall'imputato a *Eternit Italia* risalgono all'anno 1976 e agli anni immediatamente successivi. E precisamente: in data 15.07.1976, Giannitrapani comunicò a Stephan Schmidheiny che i sindacati italiani avevano probabilmente ricevuto una lettera del sindacalista internazionale Levinson; intorno allo stesso arco di tempo, ed esattamente il 6.12.1976, Giannitrapani spedì in copia a Stephan Schmidheiny una lettera, già indirizzata al prof.



Robock, sull'organizzazione del comitato di tutela ambientale all'interno di *Eternit Italia* s.p.a.; con lettera datata 19.01.1977, Giannitrapani tenne informato Schmidheiny sui suoi contatti con i sindacati italiani; con missiva del 26.01.1977 (in cui chiedeva di tenerlo costantemente informato sui contatti con i sindacati dei lavoratori italiani), Stephan Schmidheiny rispose alla suddetta lettera del 19 gennaio; con missiva del 17.03.1977, Giannitrapani comunicò a Schmidheiny il programma della quarta conferenza internazionale sull'amianto programmata a Torino tra il 24 e il 29 settembre 1979; con lettera del 9.12.1977, Giannitrapani, rispondendo a una lettera di Stephan Schmidheiny del 2 dicembre precedente, trattò dei rapporti tra i sindacati dei lavoratori italiani e i sindacati francesi; con missiva del 20.12.1977, Schmidheiny segnalò a Giannitrapani che il sindacalista Levinson era atteso in Italia a una riunione sindacale programmata per la primavera del 1978; infine, con lettera datata 10.12.1980, ancora Giannitrapani informò Stephan Schmidheiny sui progressi del progetto di sostituzione dell'amianto con altro materiale (progetto che all'interno del gruppo Eternit veniva denominato *Progetto NT*).

In definitiva, a differenza che per il successivo lasso di tempo, non è possibile rinvenire una chiara indicazione che, nel periodo che andò dal dicembre 1972 (cioè dall'inizio della gestione degli svizzeri) fino all'estate del 1976, l'imputato abbia svolto un ruolo attivo nell'amministrazione della società italiana. È vero che è stata reperita una comunicazione scritta, abbastanza sibillina, della Direzione dello stabilimento casalese, datata 15.03.1976, nella quale si informavano alcuni dipendenti, sotto il titolo *Visite tecnici Svizzera*, che nei giorni seguenti sarebbero giunti dei tecnici di riguardo, seguita dall'invito a provvedere, per l'occasione, alla pulizia delle macchine e dei locali per non destare la riprovazione dei visitatori e corredata con la segnalazione, tra le altre, di una data e di un nome: ... 29 marzo - *Mister Stephan Schmidheiny*. Tuttavia, l'appunto sembra solo preannunciare che una semplice ispezione sarebbe stata compiuta, oltre che da alcuni altri, anche dall'imputato, presentato erroneamente, nella circostanza, come un tecnico. Non è quindi l'indizio che in allora egli già si ingeriva con



concreta incisività nelle attività produttive, mosso dall'intento di svolgere talune funzioni tipiche dell'amministratore. Costituisce piuttosto la testimonianza che preferì compiere un mero accertamento preventivo, volto a consentirgli di prendere cognizione delle condizioni in atto negli ambienti di lavoro casalesi e a procurargli un'informazione personale, a futura memoria, sul reale stato delle cose in quello stabilimento.

Le risultanze circa il suo ruolo invece cambiarono in modo radicale nel giugno 1976. Risale, infatti, al 28-30 giugno 1976 il convegno informativo di Neuss, nel quale Stephan Schmidheiny assunse un'iniziativa intesa a coordinare, secondo le sue personali direttive, le politiche di tutela dell'ambiente di lavoro e di protezione della salute dei lavoratori in tutti gli stabilimenti del gruppo, dunque anche in quelli italiani. Da quel momento in avanti, la sua posizione di crescente autorità all'interno delle varie società del gruppo acquistò con trasparente evidenza un innegabile rilievo anche in relazione, tra l'altro, a *Eternit Italia* s.p.a.; e la corrispondenza con Giannitrapani prima citata ne costituisce un'eloquente riprova.

È possibile, in conclusione, identificare due successive fasi nell'intero arco cronologico lungo il quale si estese la gestione condotta dagli azionisti svizzeri all'interno degli insediamenti industriali aderenti al gruppo che, in Italia, lavoravano il cemento-amianto: in un primo periodo, che andò dalla fine del 1972 fino al giugno 1976, la direzione delle attività fu affidata ai componenti della *task force* appositamente creata (e, primo tra tutti, a Max Graf), nonché alla supervisione di Max Schmidheiny; in un secondo tempo, e precisamente dal giugno 1976 fino alle procedure fallimentari aperte nel periodo 1984-86, le principali scelte operative, specie in materia di tutela dell'ambiente e di salvaguardia della salute dei dipendenti e dei cittadini, furono assunte da Stephan Schmidheiny, sia pure coadiuvato da una squadra composta dagli stretti collaboratori a lui subordinati: Max Graf, Gero Buttiker, Hans Thoeni, Othmar Wey.

7.2 La qualificazione giuridica delle fattispecie contestate


La qualificazione giuridica delle due fattispecie di reato contestate agli imputati ha fornito l'occasione per un vivace dibattito che, come si è già osservato, ha tratto alimento, tra l'altro, dall'eccezione sollevata dalle Difese, nel punto in cui hanno rilevato che il modo con cui sono descritte le ipotesi di reato ascritte agli imputati non soddisfa il requisito che siano enunciati con chiarezza e con precisione il fatto e le circostanze aggravanti, come invece è previsto dall'art. 429 I comma lett. c) c.p.p.

7.2.1 L'ipotesi di cui all'art. 437 cpv. c.p.

La Difesa dell'imputato de Cartier ha osservato, in particolare, che la costruzione del reato di cui all'art. 437 c.p. è, nella contestazione, quella di un reato aggravato, mentre nell'ipotesi prospettata dall'Accusa, resa manifesta dall'addebito dei singoli casi di patologie amianto-correlate, sembrerebbe trattarsi di una fattispecie nella quale il capoverso costituisce un reato autonomo e nella quale, peraltro, il risultato della condotta diventa un elemento essenziale nella descrizione del fatto; donde, a suo parere, l'incertezza dell'imputazione (p. 21 dell'atto di appello).

Occorre dunque procedere ad un confronto analitico delle tesi in conflitto, iniziando ad esaminare quella accolta dal Giudice di primo grado e dal P.G., poiché hanno affrontato la questione con tali ampiezza e accuratezza tali che hanno passato esaurientemente in rassegna tutti gli argomenti contrapposti.


Il Tribunale ha, in effetti, escluso che la fattispecie del secondo comma dell'art. 437 c.p. possa atteggiarsi a mera circostanza aggravante dell'ipotesi del primo comma dello stesso articolo. Infatti, ha ritenuto che, tra le ipotesi di cui ai due distinti capoversi della norma richiamata non vi sia, né corrispondenza di elementi essenziali (il primo comma descrive un reato di pericolo astratto e il secondo un reato di danno con evento naturalistico; il reato del primo comma non include il disastro nell'oggetto del dolo, mentre, per il reato del secondo comma, è indispensabile che il dolo contempra anche l'evento disastro o



infortunio), né rapporto di specialità alcuna (p. 492 della sentenza appellata). Alla stessa conclusione è pervenuto anche il P.G. nel corso del giudizio di appello. Recando il proprio contributo alla discussione, ha affermato che l'ipotesi del II comma dell'art. 437 c.p. è *fortemente caratterizzata sul piano naturalistico, e si differenzia profondamente dall'ipotesi del comma 1, perché il comma 1 punisce la mera condotta di omissione (e, dunque, un reato di mera condotta e, in particolare, un reato di pericolo presunto o astratto), là dove il comma 2 punisce una condotta di omissione che abbia cagionato un evento (e cioè l'evento-infortunio o l'evento disastro o l'evento infortunio-disastro) e, dunque, un reato di evento: non vi è ragione alcuna che consenta di ipotizzare che un reato fortemente caratterizzato come reato di evento si consumi a prescindere dall'evento stesso*; ha poi rafforzato la soluzione privilegiata, facendo leva sulla sua ragionevolezza e, per contro, sull'asserita assurdit  dell'interpretazione opposta, poich  ha lamentato che questa presenta l'inconveniente di favorire la declaratoria di prescrizione (cfr. la nota di udienza a firma del P.G. dott. Guariniello in data 14.03.2013, p. 308 e sgg.).

Come gi  evidenziato, vi   anzitutto ragione di escludere la sussistenza di un'ipotesi di nullit  del decreto che ha disposto il giudizio e, conseguentemente, di nullit  della sentenza di primo grado, perch  il modo in cui sono state redatte le imputazioni (malgrado non incoraggi un'immediata e facile comprensione) consente, tuttavia, all'imputato di cogliere il contenuto delle contestazioni e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa; ed  , al riguardo, sufficiente rinviare a quanto gi  premesso nel punto in cui si   trattato delle eccezioni preliminari. Nondimeno, non si pu  negare che appare necessario dare risposta all'interrogativo che impone di chiarire se   configurabile, sotto il capo a), un reato aggravato dal fatto che sono derivati, in seguito all'omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, pi  casi di malattia-infortuni, oppure se tale fattispecie, per come   configurata dal legislatore, costituisce un titolo autonomo di reato.

Il ragionamento seguito dal Giudice di primo grado per avvalorare la tesi che l'art. 437 cpv. c.p. configura un reato





autonomo, e non già una circostanza aggravante, può essere inteso come un concreto esercizio di *reductio ad absurdum*. Prende, infatti, in considerazione l'ipotesi che vuole confutare per trarne delle conseguenze che reputa inaccettabili e affermare conclusivamente come, pertanto, non resta che approvare l'ipotesi ad essa alternativa.

Procede a questo scopo per passaggi successivi, tra loro coordinati. Giova riassumerli.

Allega, in primo luogo, che, partendo dalla considerazione secondo cui il fatto previsto dall'art. 437 II comma c.p. integra una circostanza aggravante (tesi questa che intende criticare e che perciò prende in esame), esso parrebbe poter essere addebitato (secondo la regola di imputazione delle circostanze aggravanti posta dall'art. 59 secondo comma c.p.) esclusivamente a titolo di colpa, dovendo essere escluse l'ipotesi della responsabilità oggettiva e la figura del reato aggravato dall'evento in forza della pronuncia n. 322/2007 della Corte Costituzionale e incontrando alcune serie difficoltà la soluzione del concorso formale di reati (cioè del concorso dei reati di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e di lesioni colpose o di disastro colposo) e quella dell'imputazione del fatto di cui al capoverso a titolo di dolo. Le difficoltà allegate sono costituite dal rilievo che, se l'evento fosse rappresentato, anziché dal disastro, dall'infortunio, si unificherebbero, senza una ragione adeguata (posto che, con riferimento all'infortunio, non è previsto uno specifico reato differente da quello di lesioni personali), i concetti di infortunio e di lesioni personali, facendoli coincidere in modo arbitrario.


Il Tribunale corrobora, inoltre, l'assunto argomentando che, nel caso si accertasse che il soggetto non ha agito con colpa ma con dolo, costui sarebbe chiamato a rispondere di un distinto reato doloso (di lesioni volontarie oppure di omicidio volontario oppure, al limite, di disastro doloso), anziché del reato di cui all'art. 437 cpv. c.p. Osserva che non è possibile opinare altrimenti, perché i reati dolosi (cioè i reati di lesioni volontarie, di omicidio volontario e di disastro doloso) presentano una struttura che li rende incompatibili con quella dell'art. 437 cpv.



c.p., di modo che, escluse le ipotesi di responsabilità oggettiva e di reato aggravato dall'evento e le ipotesi di reato doloso, la norma della quale si disputa finirebbe per contemplare solo le ipotesi in cui l'infortunio o il disastro sono addebitati a titolo di colpa. La tesi che costruisce la fattispecie come un'aggravante, secondo la visione del Tribunale, sarebbe, perciò, conciliabile unicamente con l'ascrivibilità a titolo di colpa del fatto integrante l'aggravante.

Dall'approdo provvisorio del ragionamento che ritenesse l'aggravante legata unicamente all'elemento soggettivo costituito dalla colpa la sentenza appellata fa poi discendere il corollario che il compito di accertare la conoscenza, o la conoscibilità ex art. 59 secondo comma c.p., in capo all'agente, dell'evento integrante l'aggravante presenterebbe un'attuazione molto problematica con riferimento, appunto, all'accertamento degli estremi della colpa. Infatti, osserva che, in relazione al reato-base previsto dal primo comma (reato di pericolo astratto per definizione), si deve accertare che il soggetto ha agito con dolo (ed è ovviamente il dolo di cagionare il pericolo per la collettività dei lavoratori connesso con l'omessa adozione delle cautele antinfortunistiche), mentre l'aggravante del capoverso, stando alla tesi che viene esaminata, sarebbe addebitabile, come detto, a mero titolo di colpa; dunque, poiché questa è un elemento soggettivo affatto diverso dal dolo - e, comunque, deve riferirsi all'infortunio o al disastro, non all'omissione delle cautele contro gli infortuni sul lavoro - necessiterebbe di una prova concreta che il Tribunale pensa sarebbe assai difficile ottenere.

La sentenza impugnata soggiunge che, del resto, si introdurrebbe, ragionando nel modo dal quale dissente, una disparità di trattamento a livello sanzionatorio a danno del soggetto che provochi con colpa l'evento integrante l'aggravante rispetto a colui che lo causi con dolo, poiché il primo sarebbe chiamato a rispondere sia del reato aggravato ex art. 437 cpv. c.p., sia del reato di lesioni colpose o di omicidio colposo, mentre chi avesse agito con dolo risponderebbe solo di un reato doloso (cioè dei reati di lesioni volontarie o di omicidio volontario o, infine, addirittura di disastro doloso), non del reato di cui al capoverso dell'art. 437 c.p.



Rafforza la critica all'ascrivibilità dell'ipotesi prevista dall'art. 437 cpv. c.p. a mero titolo di colpa, osservando che, d'altronde, coloro che configurano l'ipotesi del capoverso come una circostanza aggravante sono costretti a desumere in via presuntiva la colpa dal fatto che il soggetto cui è ascritta a titolo di dolo la condotta configurata nel primo comma risponderebbe invece a titolo di responsabilità colposa del disastro e degli infortuni conseguenti alla condotta. Pertanto, l'agente potrebbe essere chiamato a rispondere dell'evento che aggrava il reato di violazione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, in ultima analisi, solo per avere tenuto un certo comportamento, cioè *come se* la rimozione o la condotta omissiva di cui al primo comma fossero, di per sé, prodromiche di responsabilità per colpa in ogni caso in cui si verificasse uno degli eventi previsti nel capoverso della norma della cui interpretazione si controverte. Obietta che l'argomentazione utilizzata, perciò, poiché postula una specie di presunzione di colpa, contrasta con la necessità, sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 322 del 2007, di espellere dall'ordinamento qualunque ipotesi di responsabilità oggettiva.

L'irragionevolezza complessiva delle conclusioni ora esposte, comporta quindi, secondo il Tribunale (in forza, dunque, di una concreta applicazione del ragionamento *per absurdum*), la conseguenza che, dovendo essere esclusa ogni altra ipotesi, si rende necessario accettare la qualificazione giuridica alternativa a quella esaminata, cioè la tesi che la norma dell'art. 437 cpv. c.p. configura un'ipotesi autonoma di reato. Pertanto - sembra lecito dedurre - l'evento previsto nella disposizione del capoverso della norma citata (cioè il disastro o l'infortunio), considerato sotto il profilo soggettivo dell'agente, deve essere oggetto di dolo, non di colpa. Ma allora, proprio perché il dolo in questo caso dovrebbe investire un evento naturalistico (quali sono il disastro e l'infortunio), secondo il primo Giudice, sarebbe coerente concludere per la tesi della figura autonoma di reato, *in quanto, in caso contrario, l'evento verrebbe ad assumere un ruolo fondamentale già nella fattispecie descritta nel primo comma dell'art. 437 c.p., alterando, di fatto, la natura di reato di pericolo presunto di tale figura criminosa e assumendo le caratteristiche di*




elemento essenziale del reato (dal momento che, si sottintende, la verifica dell'evento naturalistico in questo caso non sarebbe più un *accidens delicti*, ma rientrerebbe tra gli *essentialia delicti*).

Il ragionamento riassunto non può, tuttavia, essere condiviso.

Giova premettere che la dimostrazione *per absurdum* rappresenta un procedimento argomentativo idoneo a fondare delle inferenze corrette, a condizione che le conseguenze della tesi che ci si propone, con il suo mezzo, di confutare siano del tutto contraddittorie dal punto di vista logico oppure producano delle così gravi incongruenze sul piano dell'applicazione da rendere impossibile accettarle senza pervenire a vere e proprie aporie, cioè senza imboccare delle strade prive di uscita. Quando non esistono né contraddizioni logiche, né percorsi argomentativi senza sbocco, ma si deduce solo una forte perplessità a ritenere ammissibile la tesi che all'interprete viene fatto di avversare, soprattutto perché suscita in lui una reazione di spontanea ripulsa, allora essa non può dirsi confutata, perché *adducere inconueniens non est resolvere argumentum*. Questa situazione è quella appunto che si realizza nel caso di specie. La qualificazione dell'art. 437 cpv. c.p. come circostanza aggravante non conduce, infatti, a nessuna contraddizione logica e nemmeno crea delle insuperabili difficoltà di ordine pratico; semplicemente, viene considerata con sfavore da parte del Tribunale e solo per questo motivo, in definitiva, viene respinta.



La qualificazione giuridica contestata, in verità, non produce delle irreparabili contraddizioni logiche perché, qualora l'evento (sia esso infortunio oppure disastro) fosse voluto e fosse perciò cagionato con dolo, l'agente risponderebbe dell'ipotesi di reato di cui al primo comma dell'art. 437 c.p. e, in aggiunta, a seconda dei casi, del delitto di lesioni volontarie o del delitto di omicidio punito dall'art. 575 c.p. o del reato di disastro doloso di cui all'art. 434 c.p. Non ne discenderebbe, quindi, nessuna disparità di trattamento, perché non sarebbe sfavorevole il trattamento riservato a chi avesse agito con colpa rispetto a quello destinato a colui che avesse commesso il fatto con dolo. Basta considerare che alla pena prevista per il reato di cui all'art. 437 I comma c.p. (da uno a cinque anni di reclusione), qualora il fatto fosse stato



commesso con dolo, si aggiungerebbe quella prevista per il delitto di omicidio volontario oppure quella prevista per il reato di lesioni volontarie o quella prevista per il reato di disastro doloso: cioè si aggiungerebbe la pena edittalmente comminata per reati che sono sanzionati in modo piuttosto severo.

Dunque, nessuna contraddizione e nessuna importante incongruenza di ordine pratico sono ravvisabili nel configurare la causazione del disastro o dell'infortunio come una circostanza aggravante dell'ipotesi di cui all'art. 437 I comma c.p., in quanto non risponde al vero l'assunto secondo cui la soluzione che ravvisasse l'aggravante *stravolgerebbe di fatto la statuizione del legislatore che, proprio a proposito dell'art. 437 c.p., non ha individuato alcun caso di responsabilità colposa*, mentre il reato disciplinato dall'art. 437 c.p. *risulta escluso dai delitti colposi di danno espressamente richiamati nell'art. 449 c.p.* (cfr. la sentenza appellata, p. 490). In realtà, qualora il dolo investisse, oltre alla condotta, anche l'evento disastro o l'evento infortunio, ne discenderebbe soltanto il mutamento del titolo di reato, giacché dovrebbe essere ravvisato il concorso formale dell'ipotesi di reato di cui al primo comma dell'art. 437 c.p. con i reati di lesioni volontarie o di omicidio volontario (così argomenta puntualmente la nota di udienza in data 5-12.04.2013 a firma dell'avv. Paliero, p. 14) o anche, bisogna aggiungere, il concorso formale con il reato di disastro doloso. In tal caso, non si realizzerebbero, dunque, nessun vuoto di previsione e nessuna contraddizione; tanto meno, l'eventualità considerata provocherebbe una reale difficoltà pratica.


Per contro, non è vero che sarebbe difficile stabilire la ravvisabilità degli estremi della colpa nella fase in cui l'indagine fosse rivolta ad accertare, ex art. 59 II comma c.p., la conoscenza, o la conoscibilità, del nesso tra la condotta e l'evento disastro o infortunio, da cui dipende la sussistenza dell'aggravante. Infatti, poiché l'elemento soggettivo, stante il collegamento con le omissioni previste nell'art. 437 I comma c.p., può prendere, in gran parte delle occorrenze concrete, la forma di colpa specifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ben si comprende come l'accertamento dell'elemento psicologico non assurgerebbe, se non assai di rado, a tale livello



di difficoltà da suscitare eccessivi problemi nell'interprete. L'indagine, il più delle volte, si limiterebbe, infatti, a verificare se vi sia stata volontaria inosservanza di cautele dotate di attitudine a prevenire dei pericoli. Tale inosservanza, qualora fosse ravvisata, sarebbe suscettibile di rivelare, quasi infallibilmente, un atteggiamento caratterizzato da colpa nei confronti del pericolo presunto per i beni giuridici dell'incolumità pubblica e dell'integrità fisica scaturente dall'inosservanza delle cautele. Né, d'altronde, eventuali difficoltà di prova vertenti intorno all'accertamento dell'elemento soggettivo potrebbero comunque concretare delle incongruenze o delle difficoltà insuperabili, idonee a rendere, per questo solo motivo, improponibile la scelta di accogliere la tesi che configura la fattispecie contemplata dal capoverso dell'art. 437 c.p. come una circostanza aggravante.

Poiché non possono essere accolti gli argomenti addotti nella sentenza appellata per giustificare la preferenza accordata all'orientamento che qualifica la fattispecie prevista dell'art. 437 cpv. c.p. come figura autonoma di reato, non resta altra soluzione, se non quella di fondare la qualificazione giuridica della fattispecie in esame sopra l'insegnamento impartito dalla giurisprudenza. Lo scioglimento dell'alternativa fra le due rimanenti tesi in conflitto (ossia dell'alternativa fra la tesi che ravvisa un titolo autonomo di reato e quella che ravvisa una circostanza aggravante) può, infatti, essere perseguito facendo riferimento ai criteri di ermeneutica giuridica indicati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 26351 in data 26.06.2002, Fedi.


La Cassazione, nella fondamentale decisione, ha, anzitutto, sottolineato che *non esiste alcuna differenziazione ontologica tra elementi costitutivi (o essenziali) e elementi circostanziali (o accidentali) del reato, atteso che questi elementi si possono distinguere solo in base alla disciplina positiva che ne stabilisce il legislatore. Gli articoli 61, 62 e 84 c.p. sono univoci al riguardo, laddove riconoscono esplicitamente che lo stesso fatto materiale può essere considerato dalla legge ora come elemento costitutivo ora come circostanza del reato.* Ha, pertanto, osservato che, se quindi il legislatore è libero di assumere un dato fattuale nell'una




o nell'altra categoria, per risolvere la questione bisogna necessariamente accertare quale sia esattamente la voluntas legis. La soluzione non è però semplice, perché gli indizi positivi a disposizione dell'interprete per risalire a questa volontà sono spesso incerti ed ambigui, sicché gli approdi giurisprudenziali e dottrinali risultano travagliati e contrastanti.

L'argomento esposto è, di per sé, sufficiente ad escludere che possa essere condivisa la valutazione che ha accolto, invece, la sentenza impugnata, nel punto in cui ha assunto come criterio decisivo per sciogliere il dilemma quello che fa leva sul principio di specialità. Infatti, il Tribunale, pur dopo avere ammesso che questo criterio *non risulta completamente convincente, potendo esistere figure autonome di reato in rapporto di specialità fra loro e non essendo dunque la specialità un connotato tipico della circostanza*, ha concluso, come già riferito, che *la struttura normativa induce ad escludere che la fattispecie del secondo comma dell'art. 437 c.p. possa atteggiarsi a mera circostanza dell'ipotesi del primo comma dello stesso articolo, dal momento che tra le due ipotesi non vi è né corrispondenza di elementi essenziali ... né rapporto di specialità alcuna* (si veda la conclusione prima citata). Pertanto, ha finito, non senza contraddizione, per fare uso del principio di specialità verso il quale aveva dapprima espresso diffidenza. Non si può, peraltro, essere d'accordo sulla conclusione, ed è rilievo di portata risolutiva, perché questa è l'esito di un ragionamento metodologicamente fuorviante.

Anzitutto, se il criterio di specialità, preso da solo, non è idoneo ad orientare la scelta tra circostanza ed elemento costitutivo di fattispecie autonoma, allora l'elemento di specializzazione non può offrire una sicura chiave ermeneutica per la soluzione della questione, in conformità con quello che hanno ritenuto le Sezioni Unite nella sentenza prima citata. Esso, infatti, *se sovente connota una fattispecie circostanziale rispetto al reato semplice col quale intercorre il rapporto di specialità (es. lesioni gravi e gravissime di cui all'art. 583, rispetto alle lesioni semplici di cui all'art. 582), qualche volta configura sicuramente una fattispecie autonoma di reato: si pensi all'abrogato delitto di oltraggio, o al superstite delitto di oltraggio a magistrato in udienza, rispetto alla*


457



generale fattispecie dell'ingiuria. Dunque, come ha insegnato la Suprema Corte, è determinante, ai fini della risoluzione del particolare quesito, ricercare la *voluntas legis*. In materia, vengono perciò indicati alcuni canoni ermeneutici di larga massima attinenti alla natura testuale, topografica, teleologica o, infine, di ordine strutturale dell'argomento usato. Nessuno di essi, tuttavia, è considerato decisivo, perché a tutti è assegnata unicamente la funzione di portare alla luce l'intenzione con cui il legislatore ha costruito la fattispecie, interrogando il testo della norma per ricavare la considerazione ad esso sottostante: la *mens auctoris*.

Nel caso di specie, tutti i criteri ricordati, peraltro, concorrono a confermare che la volontà del legislatore è orientata a considerare la fattispecie delineata nell'art. 437 cpv. c.p. come circostanza aggravante.

Infatti, il ricorso al criterio testuale denuncia, attraverso il *nomen iuris*, che l'ordinamento intende porre l'accento sulla condotta descritta nell'art. 437 primo comma c.p.p., visto che rubrica il reato come *rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro* e, dunque, considera l'ipotesi del secondo comma un'evenienza accessoria rispetto a quella illustrata nel comma precedente.

Dal punto di vista topografico (cioè dal punto di vista della collocazione della disposizione in esame), non si può, inoltre, evitare di osservare che la collocazione della fattispecie nel secondo comma dello stesso articolo pare convalidare la conclusione, che, in alcuni casi, tale fattispecie si può aggiungere all'ipotesi principale prevista nel primo comma e che, quindi, essa è riguardata come una circostanza accidentale.

Sotto il profilo teleologico, d'altronde, occorre riconoscere come non si possa sostenere che la fattispecie contemplata dal secondo comma tuteli un bene giuridico diverso da quello a difesa del quale è stata introdotta la fattispecie del primo comma dell'art. 437 c.p.: l'una e l'altra disposizione, infatti, tutelano il medesimo bene (l'incolumità pubblica considerata in una particolare accezione), con la specificazione che l'offesa presa in esame nella seconda delle previsioni di cui si discorre, pur





458

concernendo, come detto, lo stesso bene giuridico, presenta un grado di intensità maggiore rispetto a quello dell'offesa che, per solito, consegue alla condotta descritta nel comma precedente.

Infine, se si applica il canone di valutazione che concentra l'attenzione dell'interprete sopra il criterio strutturale (vale a dire se si applica il canone interpretativo che attribuisce preminente rilievo al modo con cui è formulato il precetto penale), emerge che la fattispecie del secondo comma viene descritta attraverso un semplice rinvio al fatto-reato previsto nel primo comma dello stesso articolo; in particolare, è manifesto come tale rinvio viene realizzato mediante la puntualizzazione che l'agente è punito con una pena più severa quando dal fatto già compiutamente descritto nel primo comma deriva un disastro o un infortunio. Il legislatore ha, quindi, adottato una descrizione *per relationem* che, in quanto disegna le due disposizioni in esame seguendo un modulo espositivo uniforme, presuppone l'identità delle fattispecie, una delle quali si distingue per essere circostanziata rispetto all'altra, a cui pertanto accede. In conclusione, non si può trascurare di rilevare, perciò, come la descrizione data dal legislatore alla fattispecie prevista nel secondo comma dell'art. 437 c.p., in definitiva, non modifichi gli elementi essenziali del delitto previsto dal primo comma, limitandosi ad ipotizzare uno sviluppo che, per la sua natura, merita di essere qualificato accidentale (ossia circostanziale), giacché prevede che la condotta di cui al primo comma, in alcuni casi, causi un'offesa di maggiore gravità al bene giuridico protetto da entrambe le disposizioni, il che è proprio dell'aggravante. Tra il reato-base e il reato circostanziato intercorre, dunque, soltanto un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o, anzi, per aggiunta, nel senso che il secondo include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione, o meglio con l'aggiunta, dell'elemento circostanziale costituito dall'eventualità che dal fatto derivi un disastro o un infortunio.


Pertanto, il ricorso congiunto ai criteri elencati dalla richiamata sentenza della Sezioni Unite avvalorata in modo decisivo la conclusione che la fattispecie tratteggiata nell'art. 437 II comma c.p. deve essere intesa come una circostanza aggravante della figura normativa tipica descritta nel primo comma.



D'altronde, le pronunce della prevalente giurisprudenza della Corte regolatrice concordano sull'interpretazione appena esposta. La Cassazione ha, infatti, recentemente abbandonato la costruzione che ravvisava un concorso formale dei reati di omissione di impianti antinfortunistici e di disastro o di infortunio colposo alla quale aveva aderito in precedenza (Cass. pen., sez. IV, 16.07.1993, n. 10048, P.G. ed altri) ed ha ritenuto, rinnovando peraltro il proprio assenso all'interpretazione che aveva già accolto in passato (si veda Cass. pen., sez. I, 29.04.1981, n. 6207, Knopfler), che l'ipotesi di cui all'art. 437 II comma c.p. configuri una circostanza aggravante (così Cass. pen., sez. I, 20.04.2006, n. 20370, Simonetti ed altri). L'ultima massima richiamata enuncia, infatti, chiaramente il principio che il primo comma dell'art. 437 c.p. prevede un delitto doloso di pericolo (di infortunio e/o di disastro) che si consuma all'atto della *omissione o rimozione* dolosa, mentre il secondo comma della stessa norma introduce l'aggravante per il caso in cui l'infortunio e/o il disastro abbiano effettivamente a prodursi come conseguenza della condotta di cui al comma precedente. Nello stesso senso si è poi ancora espressa la Corte (si veda Cass. pen., sez. I, 21.12.2006, n. 7337, Volpe ed altri).

La qualificazione giuridica, che il Tribunale ha ritenuto di ancorare al rilievo che dalla condotta descritta nella prima parte del capo a) erano derivati più infortuni (e, in particolare, erano derivati i numerosi casi di malattia infortunio analiticamente elencati nel seguito dello stesso capo), configura pertanto una circostanza aggravante, come del resto in origine aveva ritenuto il P.M., posto che, nel formulare l'imputazione, aveva testualmente usato le parole: *"con l'aggravante" che dal fatto derivano più casi di malattia infortunio ...*

Il mutamento di interpretazione a cui l'organo dell'Accusa è pervenuto in questo grado di giudizio non appare, del resto, motivato in modo convincente. Il P.G. ha, infatti, ricordato che la Corte di legittimità, con riferimento al reato di disastro colposo, ha recentemente statuito che la disposizione di cui all'art. 449 comma secondo c.p., che prevede il raddoppio della pena in date ipotesi (tra cui quella del disastro ferroviario), costituisce un titolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante




dell'ipotesi prevista dal comma primo del medesimo articolo (cfr. Cass. pen., sez. IV, 18.01.2012, n. 15444, Tedesco ed altri). Posta questa premessa, ha argomentato come, a prescindere dalla severità del profilo sanzionatorio, non sia ipotizzabile che fattispecie tipiche, fortemente caratterizzate come autonome incriminazioni, perdano la loro individualità per diventare mere circostanze aggravanti (si veda la nota di udienza del P.G. in data 14.03.2013 prima citata, p. 307).

È evidente, tuttavia, che la scelta di addurre, a sostegno della tesi che la disposizione dell'art. 437 cpv. c.p. configura un titolo autonomo di reato, l'analogia con la disposizione dell'art. 449 cpv. stesso codice non possiede sufficiente capacità dimostrativa. È, infatti, risolutivo obiettare che nessuna reale analogia mette in relazione le due norme poste a confronto dal P.G.: l'una, quella dell'art. 449 c.p., contempla distinte ipotesi di disastro colposo, già considerate dal legislatore come fattispecie normative autonome attraverso la previsione delle corrispondenti figure di disastro doloso, sicché è ovvio che le speculari ipotesi colpose costituiscono necessariamente, a loro volta, dei reati autonomi; l'altra, quella dell'art. 437 cpv. c.p., implica, invece, una specializzazione per aggiunta dell'ipotesi prevista nel secondo comma rispetto a quella del fatto-reato base. L'applicazione del procedimento argomentativo per analogia in sede di ermeneutica giuridica presuppone che le due diverse situazioni raffrontate possiedano elementi in comune che, in questo caso, certamente non ricorrono: se viene esclusa la pertinenza dell'analogia invocata nel caso di specie, l'argomento addotto dal P.G. si rivela, dunque, assolutamente inconsistente e deve perciò essere respinto.

Da quanto premesso discende, per logica consequenzialità, la conclusione che l'ipotesi disciplinata dall'art. 437 c.p., *omnibus rebus perspectis*, integra una circostanza aggravante.

La qualificazione giuridica accolta comporta, ovviamente, importanti conseguenze che incidono sulla determinazione della decorrenza della prescrizione.

Al proposito, occorre premettere che, secondo la formulazione dell'art. 158 I comma c.p., come modificato dalla l. n. 251/2005,



461

il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione e, nel caso del reato permanente, dalla cessazione della permanenza. Dunque, se si ritiene che il capoverso dell'art. 437 c.p. contempri una circostanza aggravante, il reato contestato sotto il capo a) non può che intendersi consumato nel momento in cui è cessata la condotta omissiva relativa alla collocazione di impianti, apparecchi e segnali (descritta con le parole: ... *per avere omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie infortunio e in particolare* ...). Il reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro è, infatti, configurabile come reato omissivo proprio di natura permanente, la permanenza del quale termina con la cessazione della condotta omissiva del datore di lavoro, in accordo con la disposizione dell'art. 158 primo comma c.p. prima citata.

Quindi, il giorno di cessazione della permanenza del reato di cui al capo a), pur accedendo all'interpretazione meno favorevole agli imputati, non può essere spostato oltre la data della dismissione delle attività produttive o, a tutto concedere, oltre la data dei fallimenti o, infine, della cessione di una delle società, *Industria Eternit Reggio Emilia* s.p.a., coincidente con la perdita delle posizioni di garanzia rivestite dagli agenti rispetto alle società italiane del gruppo. Pertanto, è rilevante annotare che *Eternit* s.p.a. e *Industria Eternit Casale Monferrato* s.p.a. fallirono il 4 giugno 1986, che *Industria Eternit Napoli* s.p.a. fallì il 19 dicembre 1985, che *Industria Eternit Reggio Emilia* s.p.a. fu sottoposta ad amministrazione controllata il 6 dicembre 1984 e, successivamente, venne ceduta alla società SFIFI s.r.l. il 2 novembre 1986, con revoca dell'amministrazione controllata in data 6.12.1986, mentre è comunque certo che cessò la produzione nel gennaio 1992; e che tutte le società italiane, del resto, erano state sottoposte ad amministrazione controllata già dal dicembre 1984.

Poiché il termine di prescrizione del reato, a norma dell'art. 157 c.p., modificato dalla l. n. 251/2005, deve essere fatto coincidere con il massimo della pena edittale stabilita dalla legge, e poiché il delitto di cui all'art. 437 cpv. c.p. è punito nel massimo con la pena della reclusione di dieci anni, il reato contestato agli




imputati deve intendersi estinto per prescrizione, secondo l'interpretazione più severa delle singole fattispecie, nel dicembre 1995 per il sito di Napoli, nel giugno 1996 per i siti di Casale Monferrato e di Cavagnolo e, per quanto concerne il sito di Rubiera, nel novembre 1996. Se si fossero verificati dei fatti interruttivi rilevanti ex art. 160 c.p. - ma negli intervalli di tempo come sopra determinati non se ne sono verificati - si sarebbe comunque estinto per prescrizione dopo dodici anni e sei mesi, vale a dire nel giugno 1998 per il sito di Napoli, alla fine del dicembre 1998 per i siti di Casale Monferrato e di Cavagnolo, nel maggio 1999 per il sito di Rubiera. In ogni caso, il reato ascritto agli imputati sotto il capo a) deve quindi ritenersi estinto per effetto di prescrizione: naturalmente, a condizione che non risulti dagli atti la possibilità di applicare una formula ampiamente liberatoria nel merito, a mente dell'art. 129 II comma c.p.p.

7.2.2 *L'ipotesi di cui all'art. 434 cpv. c.p.*

Il reato di disastro innominato ascritto agli imputati sotto la lettera b) pone problemi interpretativi non molto diversi da quelli suscitati dal reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.


Si contesta, infatti, nella parte iniziale dell'imputazione, di avere commesso *fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali è derivato un pericolo per la pubblica incolumità*. Le espressioni con cui esordisce il capo b) ricalcano quindi, pressoché alla lettera, la formulazione dell'art. 434 I comma c.p.: *chiunque commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa o un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità ...* . Nella finale enunciazione del fatto, dopo un'analitica esposizione volta a distribuire le condotte a seconda dei luoghi in cui queste si erano svolte, cioè a seconda che si fossero svolte negli stabilimenti, in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti o presso le abitazioni private dei lavoratori, viene poi contestata testualmente *l'aggravante che il disastro è avvenuto, in quanto l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni mettendo in pericolo e*



danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini.

Da tale formulazione parrebbe, pertanto, potersi desumere la convinzione, coltivata dall'Accusa nel momento in cui estese l'imputazione, che l'accadimento storico avente ad oggetto la verifica del disastro costituisca, a suo avviso, una circostanza aggravante dell'ipotesi base contemplata nel primo comma dell'art. 434 c.p. e che, nella fattispecie in esame, la semplice realizzazione degli atti diretti a cagionare il disastro sia idonea a consumare il reato, mentre il verificarsi dell'evento disastro funge da circostanza aggravante dell'ipotesi delineata nel primo comma.

La sentenza appellata, per contro, è pervenuta ad una qualificazione giuridica radicalmente differente: pur riconoscendo come la giurisprudenza di legittimità ritenga che l'ipotesi di verifica del disastro configuri una circostanza aggravante della fattispecie descritta nel primo comma, tuttavia ha reputato di accogliere la tesi che essa non costituisca un'aggravante, bensì un reato autonomo. Ha sostenuto, al riguardo, che la soluzione del problema dipende dalla specie di dolo richiesta per le due distinte ipotesi previste dal capoverso dell'art. 434 c.p.: esse, a suo avviso, non possono essere punite soltanto a titolo di dolo intenzionale, perché, nel caso in cui l'agente avesse commesso il fatto con dolo diretto o con dolo eventuale, la sua condotta resterebbe allora ingiustificatamente priva di sanzione. Ha ritenuto aberrante, e, perciò, inaccettabile, tale conclusione, obiettando che, se lo stesso fatto fosse invece commesso con colpa, sarebbe ravvisabile l'ipotesi di reato colposo prevista dall'art. 449 c.p.: il che reputa concreti un'assurda disparità di trattamento dei fatti dolosi rispetto a quelli colposi. Secondo il primo Giudice, l'illogicità della conclusione di ritenere l'irrilevanza penale dei fatti commessi con dolo diretto o con dolo eventuale e, contemporaneamente, la rilevanza dei fatti commessi con colpa corrobora la duplice affermazione che, per entrambe le fattispecie, è richiesto il dolo generico e che, inoltre, l'ipotesi disciplinata dall'art. 434 II comma c.p. costituisce un reato autonomo punibile appunto a




titolo di dolo generico. Infatti, a suo avviso, la qualificazione di mera circostanza aggravante, cioè di elemento solo eventuale ed accidentale, mal si concilierebbe con la necessità, discendente dalla formulazione del primo comma, che l'evento di disastro venga sempre fatto oggetto del dolo.

Il ragionamento, così come riepilogato, non può tuttavia essere condiviso perché si regge sopra un'impostazione metodologica arbitraria. Assume come necessità inderogabile che il modo con cui si atteggia il dolo sia la premessa dalla quale dipende obbligatoriamente la qualificazione giuridica della fattispecie, mentre è vero piuttosto il contrario: occorre prima definire la qualificazione giuridica corretta e, solo dopo averla individuata, determinare i connotati dell'elemento soggettivo che con essa appare coerente.

L'indagine intesa a stabilire se l'ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 434 c.p. costituisca una circostanza aggravante del reato base di cui al primo comma oppure preveda un reato aggravato dall'evento, imputabile alla condotta dell'agente soltanto sulla base del rapporto di causalità, o se, infine, rappresenti un titolo autonomo di reato non può che prendere avvio dalla considerazione dei rapporti esistenti fra le fattispecie previste nei due commi della norma che viene commentata.

Infatti, esclusa da subito la qualificazione del reato aggravato dall'evento, in cui questo sarebbe imputabile sulla base del solo nesso causale come pare fosse il convincimento del legislatore del 1930, perché si ammetterebbe un caso di responsabilità oggettiva vietato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 1085/1988 e n. 322/2007, non resta che valutare le due alternative rimanenti. Ebbene, *prima facie*, emerge che il dato fondamentale caratterizzante le fattispecie è costituito dal rilievo che il primo comma della norma disciplina un reato a consumazione anticipata, come si desume facilmente dalla formula, di per sé indicativa, *commette un fatto diretto a cagionare*.

Dunque, è indubitabile che la disposizione citata considera come delitto consumato un comportamento che, senza tale specifica



465

previsione normativa, almeno nella maggior parte delle occorrenze concrete, potrebbe essere punito a titolo di tentativo. Di conseguenza, nel caso di specie, non deve intendersi ammessa la figura del reato tentato, poiché, ai fini della consumazione del delitto, è sufficiente che il colpevole compia atti diretti a cagionare una situazione di concreto pericolo per il bene tutelato, sicché non avrebbe senso attribuire rilevanza al *pericolo di pericolo* che giustificerebbe la configurabilità del tentativo. Anzi, un esame più approfondito della disposizione pone in evidenza come sia sufficiente, ai fini della consumazione, che gli atti siano diretti a cagionare il disastro, perché non è riprodotta la formula *atti diretti in modo non equivoco* di cui all'art. 56 c.p. Quindi, il legislatore richiede solo la direzione degli atti a cagionare il crollo di una costruzione o un altro disastro, non richiede anche che siano diretti *in modo non equivoco* a determinare tale risultato; per contro, il requisito dell'idoneità degli atti, malgrado non sia espressamente indicato, deve intendersi tacitamente presupposto in forza della disposizione dell'art. 49 cpv. c.p., giacché, se gli atti, ancorché diretti a cagionare il disastro, fossero inidonei a provocare tale risultato, non sarebbero punibili, essendo privi di capacità offensiva.

Detto per inciso, l'osservazione che la natura di reato a consumazione anticipata della fattispecie prevista dall'art. 434 I comma c.p. esclude la configurabilità del tentativo, per altro verso, non vale per l'ipotesi, in precedenza esaminata, di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro disegnata nell'art. 437 primo comma c.p. La condotta consistente nel non predisporre le cautele indicate nel capo di imputazione sub a), infatti, non determina una situazione equivalente a quella degli atti diretti a provocare un disastro interno agli stabilimenti o a causare degli infortuni. Difetta in tal caso l'estremo della direzione degli atti a provocare il disastro o gli infortuni, perché le condotte omissive ascritte agli imputati non devono contenere tale connotazione teleologica, esaurendosi nella volontaria e consapevole omissione di impianti, apparecchi o segnali.

Dalla constatazione che il primo comma dell'art. 434 c.p. contempla una fattispecie che assorbe entro di sé l'ipotesi del tentativo (come dimostrato dall'osservazione che non è



466


logicamente concepibile il tentativo del reato a consumazione anticipata, essendo esso stesso una specie di tentativo), discende l'ovvio corollario che l'ipotesi prevista dal capoverso della norma in esame prevede la consumazione della speciale figura di tentativo delineata nel comma precedente. Il primo comma disegna, in altre parole, una particolare forma prodromica della fattispecie regolata nel capoverso. Pertanto, tra la fattispecie descritta nell'art. 434 I comma c.p. e quella di cui tratta il capoverso dello stesso articolo corre un rapporto non molto dissimile da quello che collega il reato tentato con il reato consumato. Sono sanzionate, in ambedue i casi, delle offese di grado differente, e crescente, nonché di differente natura, arrecate al medesimo bene giuridico tutelato dall'ordinamento. Nel primo caso, viene punito l'inizio dell'azione che, se fosse portata a termine con successo, causerebbe offesa al bene protetto da entrambe le disposizioni, sicché questo stesso bene viene soltanto messo in pericolo; nel secondo caso, l'offesa è invece riguardata come già realizzata. Tra essi corre, quindi, la medesima relazione che lega la potenza con l'atto, il principio dell'azione con il suo compimento, l'iniziale attuazione del proposito di commettere reato con il perfezionamento del proposito. Già la filosofia classica individuava le categorie fondamentali del modo con cui può essere pensato il divenire, distinguendo la tensione verso il mutamento (la δύναμις) manifestata da un soggetto agente dal verificarsi del fine ultimo (cioè dal verificarsi del τέλος) verso cui tende la sua azione; la distinzione in esame non fa che riprendere i medesimi concetti ed applicarli al campo del diritto penale. Le due fattispecie analizzate sono, dunque, cronologicamente, logicamente ed anche ontologicamente distinte tra loro con chiarezza. Non tollerano, perciò, di essere raccolte sotto il paradigma di un'unica figura di reato.

La distinzione è tanto palese, netta ed intelligibile, da esigere che le due ipotesi studiate diano dunque luogo a differenti figure criminose costituenti autonomi titoli di reato. Infatti, esse possiedono un'inconciliabile diversità di elementi strutturali per effetto dei quali è impensabile l'eventualità che entrambe siano raccolte sotto un'identica figura normativa: non diversamente,



del resto, il tentativo di reato previsto dall'art. 56 c.p. prevede un'ipotesi delittuosa caratterizzata dall'essere autonoma rispetto al corrispondente delitto consumato. Vale, in breve, lo stesso ordine di considerazioni in forza del quale la giurisprudenza consolidata in materia di tentativo ha concordemente affermato che esso costituisce una figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione generale contenuta nell'art. 56 c.p., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione (così Cass. pen., sez. I, 16.05.2001, n. 37562, Botto; conformi, nel senso di attribuire autonomia al delitto tentato rispetto a quello consumato: Cass. pen., S.U., 23.02.1980, n. 3, Iovinella; Cass. pen., sez. II, 14.04.1981, n. 11073, Cassitta; Cass. pen., sez. I, 21.09.1993, n. 3493, Valente; Cass. pen., sez. II, 18.05.1995, n. 8470, Pozzobon; Cass. pen., sez. II, 14.12.1998, n. 7441, P.M. in proc. Cocchia; Cass. pen., sez. V, 7.02.2000, n. 696, Conte; Cass. pen., sez. II, 15.03.2005, n. 13694, Scibile; Cass. pen., sez. II, 5.10.2005, n. 45511, P.M. in proc. Bugday; Cass. pen., sez. VI, 6.02.2007, n. 12409, P.M. in proc. Sghinolfi; Cass. pen., sez. II, 27.02.2009, n. 12403, Freguglia; Cass. pen., sez. I, 27.11.2009, n. 299, P.M. in proc. Egitto; Cass. pen., sez. I, 10.12.2009, n. 8316, Coletta).


Nessuna valida obiezione impedisce di affermare che la stessa autonomia riconosciuta al tentativo nei confronti del delitto consumato, stante l'identità di *ratio* che ispira entrambe le distinzioni, deve essere attribuita ad ogni ipotesi di delitto a consumazione anticipata rispetto alla correlativa ipotesi di delitto consumato. Così come il tentativo rispetto al delitto consumato dal verificarsi dall'evento verso cui sono diretti gli atti, anche il delitto a consumazione anticipata rappresenta un'autonoma ipotesi di reato rispetto alla verifica dell'evento, giacché non vi sarebbe ragione di attribuire una disciplina diversa per il solo reato di attentato. Per converso, dunque, se non può essere negata l'autonomia del delitto a consumazione anticipata rispetto al delitto consumato, quest'ultimo, a sua volta, è necessariamente autonomo rispetto al corrispondente reato a



consumazione anticipata. È, infatti, ineccepibile, sotto il profilo della logica, asserire che, se il fenomeno a appartiene a una classe diversa da quella in cui rientra il fenomeno b, allora il fenomeno b, per converso, appartiene a una classe di fenomeni diversa dal fenomeno a. All'osservazione perciò consegue obbligatoriamente che la fattispecie contemplata nel capoverso dell'art. 434 c.p. configura un'ipotesi autonoma di reato.

La conclusione alla quale è pervenuto il ragionamento finora condotto trova conferma nelle riflessioni che traggono spunto dall'applicazione dei criteri ermeneutici elencati nella già richiamata sentenza n. 26351, 26.06.2002, della Corte di Cassazione, S.U., Fedi. Il ricorso ai canoni interpretativi proposti dalle Sezioni Unite quali mezzi atti ad evidenziare la volontà con cui il legislatore ha inteso costruire le fattispecie, in modo da stabilire se esse rappresentino elementi costitutivi di distinte ipotesi normative oppure delle circostanze aggravanti, in effetti rappresenta un utile strumento di verifica della validità della conclusione prima enunciata.

È anzitutto innegabile che il criterio testuale consente di porre in risalto un connotato saliente che aiuta l'interprete a riconoscere la natura di titolo autonomo di reato alla fattispecie cui è dedicato il capoverso dell'art. 434 c.p. Infatti, la rubrica preposta all'articolo è *crollo di costruzioni o altri disastri dolosi*. Pone quindi l'accento sopra il carattere essenziale che il legislatore assegna al crollo e al disastro, al fine di definire la natura del reato. L'esigenza di chiarezza che spinge i giuristi a prediligere le interpretazioni univoche e coerenti degli istituti consiglia, in effetti, di attribuire un peso non trascurabile al modo con cui è formulata la rubrica. Posto che la tecnica di redazione del testo dovrebbe mirare all'univocità e alla coerenza, non pare dubbio, dunque, che, nel caso di specie, *il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*, attraverso il riferimento al disastro che compare già nel titolo della norma manifesti la volontà del legislatore di identificare il disastro con l'evento da cui dipende l'esistenza del reato, secondo la formulazione dell'art. 40 primo comma c.p. Pertanto, posto che l'eventualità che il crollo o il disastro avvengano è contemplata espressamente nell'ultimo comma della norma




sottoposta ad esame, la rubrica, così come è scritta, lascia trasparire la *voluntas legis* di considerare la fattispecie culminante nella produzione del crollo o del disastro una distinta ipotesi di delitto imperniata sopra la verifica dell'evento costituito, appunto, dal crollo di costruzione o dal disastro.

Per contro, il criterio topografico non è di particolare ausilio. Infatti, la collocazione, nel testo dello stesso articolo, delle due disposizioni da interpretare non differenzia obbligatoriamente l'ipotesi autonoma di reato dalla circostanza aggravante. Per un verso, è vero che corrisponde ad un ordinario modo di procedere l'enunciare la circostanza aggravante nel corpo del medesimo articolo di legge in cui viene delineato il reato base, ma, per altro verso, è altrettanto usuale che la fattispecie concretante la consumazione anticipata venga esposta, nella redazione di un unico articolo, immediatamente prima di quella che invece contempla la verifica dell'evento verso cui sono diretti gli atti.

Al contrario, l'utilizzazione del criterio teleologico consente di mettere in rilievo che, mentre il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie è identico (concernendo entrambe il bene dell'incolumità pubblica), tuttavia, l'offesa da esse recata all'interesse protetto ha una diversa natura, perché la prima fattispecie, a differenza della seconda, non supera la soglia dell'idoneità alla messa in pericolo della pubblica incolumità degli atti diretti a cagionare l'evento (crollo o disastro). Anche sotto il profilo teleologico, quindi, è possibile rilevare una differenza tra le fattispecie dalla quale viene rafforzata la tesi che, nel secondo comma dell'art. 434 c.p., sia configurata un'ipotesi autonoma di reato.


Da ultimo, il ricorso al criterio ermeneutico che attribuisce un rilievo prioritario al modo con cui è formulato il precetto penale dimostra che, nel caso in esame, sebbene il legislatore descriva gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 434 cpv. c.p. rinviando al fatto-reato tipizzato nel primo comma, tuttavia la pena, nell'ipotesi del capoverso, è determinata autonomamente rispetto a quella del primo comma. Pertanto, poiché il legislatore, in questo caso, ai fini della determinazione



della pena non fa riferimento ai criteri generali stabiliti dagli artt. 64 e 65 c.p., non risulta espressa la volontà di sussumere la fattispecie sotto la tipologia del reato circostanziato, ed anzi viene da questa previsione implicitamente avvalorata la tesi opposta. D'altro canto, la constatazione che l'entità della pena edittale prevista per la fattispecie descritta nell'art. 434 cpv. c.p., a differenza di quella prevista nel primo comma, determina, ex art. 32 bis II comma c.p.p., lo spostamento della competenza dal Tribunale monocratico a quello collegiale costituisce un elemento ulteriore, ancorché certamente non risolutivo, per ritenere che il legislatore ravvisi tra le due fattispecie non soltanto una differenza fondata sopra la gravità dell'offesa, ma anche di ordine sostanziale. Infatti, poiché, ai fini della determinazione della competenza, non si tiene conto delle circostanze aggravanti del reato (ad eccezione di quelle di specie diversa dall'ordinaria e di quelle ad effetto speciale), la considerazione indiscussa che la pena edittale irrogata per l'ipotesi del capoverso determina lo spostamento della competenza dall'organo monocratico al collegiale dimostra indirettamente come la misura della sanzione rifletta una diversità di natura non circostanziale.

Appare, del resto, decisivo osservare che tra le due fattispecie analizzate non esiste un rapporto di specialità, nemmeno per aggiunta, ma di eterogeneità: in altri termini, l'ipotesi disciplinata nel primo comma non rappresenta il *genus* rispetto al quale l'ipotesi prevista nel capoverso è la *species*. La diversità tra gli eventi, nel primo caso l'evento essendo costituito dalla provocazione del mero pericolo di disastro, nel secondo dalla causazione del disastro, determina, infatti, la conseguenza che le fattispecie presentino una difformità di struttura derivante dall'inconciliabilità delle proprietà che le distinguono. In realtà, la differente natura degli eventi considerati nelle disposizioni scrutinate non attiene soltanto al grado, ma anche alla qualità delle offese che derivano dalle condotte. Riflette, pertanto, la diversità ontologica tra la fattispecie che prevede il reato a consumazione anticipata rispetto a quella che, invece, sanziona l'ipotesi della consumazione.

In conclusione, alla stregua dei criteri passati in rassegna, deve essere accolta la tesi secondo cui la previsione, contenuta





471

nell'art. 434 cpv. c.p., che il disastro avvenga comporta la contestazione di un titolo autonomo di reato rispetto alla previsione contenuta nel comma precedente. Si tratta evidentemente di un reato a forma libera, integrabile attraverso qualsiasi comportamento, purché idoneo a cagionare un evento di pericolo concreto che abbia determinate caratteristiche.

E' rilevante, pertanto, a questo punto, richiamare la nozione di disastro elaborata dalla giurisprudenza, posto che esso costituisce l'evento dell'autonoma figura delittuosa prevista nell'art. 434 cpv. c.p. che occorre definire.

Al riguardo, si possono ricavare preziose indicazioni dalla sentenza n. 327/2008 della Corte Costituzionale (già citata nel capitolo II par. 6.1.6). In essa, infatti, la Consulta ha chiarito che *il concetto di disastro - su cui gravita, nella cornice di una fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione del fatto represso dall'art. 434 c.p. - si presenta, di per sé, scarsamente definito: traducendosi in una espressione sommaria capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati*. Tuttavia, al termine di uno studio analitico volto ad approfondire come la dottrina e la giurisprudenza di legittimità hanno definito la nozione di disastro, ha enucleato una nozione unitaria di <<disastro>>, ponendo in evidenza che i suoi tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. *Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la <<pubblica incolumità>>) - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.*

In perfetta conformità con l'orientamento accolto dalla Corte Costituzionale, la Cassazione aveva già sancito che *requisito del reato di disastro di cui all'art. 434 c.p. è la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo,*



472

collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane (così Cass. pen., sez. III, 16.01.2008, n. 9418, Agizza). Ha inoltre successivamente ribadito, in altra sentenza pronunciata, peraltro, con riferimento al delitto di disastro colposo, che, ai fini della configurabilità del delitto è necessario e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile (cfr. Cass. pen., sez. IV, 18.01.2012, n. 15444, Tedesco ed altri).

Si deve conseguentemente intendere per disastro un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità, *straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone* (cfr. Cass. pen., sez. V, 11.10.2006, n. 40330, Pellini).

Due sono, dunque, i requisiti che contraddistinguono l'evento disastro sulla scorta delle indicazioni testé riportate: da un lato, deve possedere dimensioni straordinarie, sebbene non necessariamente immani; dall'altro, deve provocare, per la capacità espansiva che lo caratterizza, un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; il primo requisito attiene all'estensione nello spazio del fenomeno, il secondo alla potenzialità che ne qualifica la portata lesiva in pregiudizio della pubblica incolumità.


Infine, per quanto concerne il modo con cui si atteggia il dolo nel reato di disastro innominato, occorre ricordare che la giurisprudenza è orientata a ritenere che esso è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità (così Cass. pen., sez. I, 14.12.2010, n. 1332, Zonta; Cass. pen., sez. IV, 5.05.2011, n. 36626, Mazzei). La sentenza appellata, per contro, ha espresso la convinzione che il dolo del reato in questione non possa essere limitato al



dolo intenzionale, ma debba essere inteso come dolo generico, comprensivo del dolo diretto e di quello eventuale. In caso contrario, secondo la tesi esposta dal P.M., alla quale il Tribunale ha aderito, dal momento che il delitto di disastro viene punito nel nostro ordinamento anche nella sola forma colposa per effetto della previsione dell'art. 449 c.p., sarebbe assurdo che il legislatore avesse ritenuto priva di ogni rilievo l'ipotesi del disastro commesso con dolo eventuale o anche con dolo diretto (si veda la sentenza appellata, p. 504 e sgg.).

È opinione di questa Corte che il dibattito sull'argomento si possa reputare superato in forza dell'osservazione che la fattispecie prevista dall'art. 434 cpv. c.p. costituisce un titolo di reato autonomo. La discussione vertente in ordine alla classificazione del dolo che deve essere reputata compatibile con la struttura del reato in questione, infatti, è indotta in errore dalla persuasione, evidentemente condivisa dal Tribunale, che l'elemento soggettivo della fattispecie prevista dal capoverso della norma deve essere determinato facendo riferimento all'ipotesi contemplata dal primo comma della stessa disposizione. È perciò influenzata dall'esigenza di modulare l'elemento soggettivo sulla base della considerazione che tale norma punisce *un fatto diretto* a cagionare un disastro, a condizione che da esso derivi pericolo per la pubblica incolumità. Qualora invece si convenga che, come ritiene questa Corte, il capoverso della norma di cui si discute prevede una figura autonoma di disastro doloso consumato, allora l'individuazione del modo di atteggiarsi del dolo diventa un problema facilmente risolvibile. Infatti, la definizione del dolo in tal caso va armonizzata con l'autonomia del reato di disastro consumato di cui all'art. 434 cpv. c.p., prescindendo dal riferimento alla configurazione dell'elemento soggettivo per l'ipotesi contemplata dal comma precedente.

Pertanto, posto che la disposizione del capoverso della norma citata deve essere letta nel senso che punisce chiunque cagiona il crollo di una costruzione o un altro disastro, è ovvio che tale formulazione postula il dolo generico. Il problema consistente nel limitare l'elemento soggettivo al dolo intenzionale è, infatti, esclusivamente legato all'esigenza di costruirlo sopra la formulazione del primo comma, imperniata sul concetto *di atti*




diretti a cagionare un disastro. Una volta che tale esigenza venga meno a causa dell'autonomia dell'ipotesi di reato contemplata dall'art. 434 cpv. c.p., l'indagine intesa a definire il modo con cui si atteggia l'elemento soggettivo è semplificata. Non incontra perciò nessuna difficoltà nell'ammettere che l'elemento soggettivo richiesto per la commissione del fatto costituente reato è necessariamente il dolo generico.

7.3 Il reato di disastro contestato sub b)

Deve seguire all'esame della struttura del reato previsto dall'art. 434 c.p., avendo riguardo alla concretezza degli accadimenti, l'individuazione degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie di cui all'art. 434 cpv. c.p. contestata, nel presente procedimento, sotto il capo b) di imputazione.


Le condotte attribuite agli imputati nelle loro qualità di *effettivi gestori* del gruppo di società che hanno guidato, dalle quali è scaturito l'evento del reato di disastro innominato sub b (evento composito, come già si è detto in precedenza, quando si è esaminata l'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio ex art. 429 lett. c c.p.p., costituito da un *disastro interno* agli stabilimenti e da un *disastro esterno* ad essi), comprendono: la condotta che, di per sé, sarebbe costitutiva della fattispecie di reato ex art. 437 c.p. contestata sub a); altre condotte, connesse all'esercizio dell'attività produttiva, ma non sussumibili nella fattispecie di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (essendo innegabile che nella fattispecie di cui all'art. 437 c.p., che contempla l'omessa collocazione o la rimozione di *impianti, apparecchi e segnali*, non rientrano né la *limitazione dei tempi di esposizione all'amianto*, né le *procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale dell'amianto*, né la sottoposizione dei lavoratori *ad adeguato controllo sanitario mirato*, né l'informazione dei lavoratori circa *i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi*); ulteriori condotte più specificamente collegabili al *disastro esterno* (avere fornito a privati e a enti pubblici e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando



un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali).

Emerge, peraltro, da un'attenta lettura del capo d'imputazione che anche il *disastro esterno* è stato rapportato, nel capo di imputazione, non soltanto alla specifica condotta di fornitura di materiali in amianto a privati ed enti pubblici, ma alle modalità di gestione e di esercizio, nel suo complesso, dell'attività produttiva nei quattro stabilimenti: con riferimento alle popolazioni dei vari siti si è contestato, infatti, che, in conseguenza della diffusione delle polveri all'esterno degli stabilimenti, ed in particolare della mancata collocazione di idonei impianti di aspirazione localizzata delle polveri che, perciò, fuoriuscivano all'esterno, nonché a causa delle modalità di eliminazione degli scarti della lavorazione ed in particolare dell'improvvida forma adottata con la consegna indiscriminata a terzi di materiale di amianto, le fibre di asbesto si erano diffuse nell'ambiente circostante. Inoltre, con riferimento ai familiari conviventi dei lavoratori ed ai soggetti addetti alla pulizia degli indumenti di lavoro, si è contestato agli imputati di avere causato un'esposizione all'asbesto con l'organizzazione del lavoro che avevano tollerato all'interno degli stabilimenti produttivi, giacché, non prevedendo la pulizia nell'ambito aziendale degli indumenti di lavoro contaminati dalla polvere di amianto, avevano determinato la diffusione di fibre nocive facilmente inalabili all'esterno dei fabbricati industriali: vale a dire nelle abitazioni dei lavoratori e negli altri luoghi in cui gli indumenti di lavoro venivano portati per la pulizia.

L'intrinseca connessione (che, in taluni casi, diviene addirittura identità) tra le condotte contestate come causative del *disastro interno* e quelle riferibili al *disastro esterno*, tutte condotte ugualmente riferibili a scelte verticistiche inerenti alle modalità di gestione dell'attività produttiva considerata nel suo complesso, giustifica dunque pienamente la scelta dell'Accusa di inserire, nell'evento di cui al capo b), non soltanto il *disastro esterno* relativo all'ambiente, ma anche l'evento disastroso di uguale natura realizzato ai danni della popolazione di lavoratori addetti agli stabilimenti che, come già si è avuto motivo di precisare



476

nelle pagine dedicate all'esame delle eccezioni preliminari di nullità, non risulta espressamente contestato come aggravante del reato sotto il capo a), ma è sostanzialmente evocato dal tenore della contestazione, essendo innegabile che il numero indeterminato ed elevatissimo di malattie-infortuni indicate sub a) come già verificatesi e di quelle *in fieri*, a cui tale capo d'imputazione fa riferimento, è di per sé tale da segnalare la ravvisabilità di un fenomeno unitario, di proporzioni straordinarie. Appare tuttavia opportuno a questo proposito sottolineare tuttavia come il *disastro interno* sostanzialmente evocato sub a) attraverso la contestazione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 437 c.p. rivesta una portata differente e più circoscritta rispetto a quella del *disastro interno* che costituisce una delle due componenti del disastro innominato sub b): secondo il tenore della contestazione sub a), infatti, l'aggravante è causalmente connessa soltanto (e necessariamente) alla realizzazione della condotta costitutiva del reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche ivi contemplata e non anche alle condotte ulteriori sopra richiamate, descritte sotto il capo b) d'imputazione.

Quanto all'evento del disastro innominato contestato sub b), pare innegabile il fatto che il particolare fenomeno epidemico di cui ci si occupa (esaminato nelle pagine iniziali di questa sentenza, riservate specificamente alla definizione dell'evento del reato di disastro innominato oggetto della contestazione sub b) possiede i requisiti caratterizzanti il disastro nell'accezione prima determinata: la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro siti produttivi gestiti dalle società italiane del gruppo Eternit e nelle aree intorno ad essi ha, in effetti, interessato importanti insediamenti industriali e una vasta porzione di territorio abitato da migliaia di persone, seriamente modificando l'*ecosistema* preesistente, ed ha contaminato un'ampia superficie geografica, così innescando il quadruplice fenomeno epidemico tuttora in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti. Si può, pertanto, asserire, senza tema di errore, che il fatto oggetto del



giudizio possiede i connotati dell'*altro disastro* postulati dalla disposizione dell'art. 434 c.p.



Occorre, inoltre, mettere in risalto che i reati di disastro addebitati agli imputati in nessun modo si possono affermare prescritti. È, infatti, sufficiente richiamare al riguardo quanto già rilevato nelle pagine precedenti, dedicate a delineare i caratteri essenziali dell'evento che integra i reati di disastro innominato contestati nel presente procedimento: si è già allora osservato che il pericolo per le popolazioni non è ancora scomparso, posto che il reato di cui all'art. 434 c.p. non si può considerare consumato o meglio posto che, con maggiore esattezza, *la consumazione del reato di disastro è tuttora in atto, in forza della perdurante permanenza del pericolo* (cfr. par. II.5); si è anche già detto come il reato di cui alla vicenda in esame sia riconducibile alla categoria dei reati *a consumazione prolungata* (non già in ragione della fattispecie tipica, ma per le specifiche modalità dei fatti concretamente realizzati che determinano la persistenza del pericolo derivante dall'esposizione all'amianto per un numero indeterminato di persone: nella specie, infatti, non soltanto si registra un considerevole distacco cronologico fra le condotte e gli eventi, ma uno degli elementi costitutivi del reato, l'evento, per la sua peculiare natura, non può ancora dirsi compiutamente realizzato).

Poiché, come dispone l'art. 157 primo comma c.p., il termine della prescrizione decorre dalla consumazione del reato ed il reato si consuma quando tutti i suoi elementi costitutivi si sono realizzati, il giorno dal quale inizierà a decorrere la prescrizione non è ancora, allo stato, maturato. Infatti il fenomeno epidemico non si è ancora estinto.

Si ricava facilmente dalle osservazioni qui richiamate che il tempo necessario a prescrivere il reato *de quo*, pertanto, non è nemmeno iniziato a decorrere: l'evento epidemico che lo caratterizza, infatti, come già detto, attualmente non si può considerare esaurito e si consumerà quando sarà scomparso l'eccesso dei casi finora rilevati di malattie asbesto-correlate (tutte caratterizzate da lunga o da lunghissima *latenza*) rispetto a quelli attesi.

Il delitto di disastro doloso previsto dall'art. 434 cpv. c.p. (che questa Corte ritiene rappresenti un titolo delittuoso autonomo), invero, non è un reato di pura condotta, ma è un reato di evento: è dunque necessario fare riferimento, ai fini della prescrizione, al giorno in cui l'evento dal quale dipende l'esistenza del reato deve intendersi compiutamente realizzato, perché la consumazione coincide necessariamente con la sua verifica. Nella situazione di cui si occupa il giudizio (giacché ai fini della prescrizione si rende indispensabile spostare l'analisi sul modo con cui, nella concretezza della vicenda storica, si è materializzato l'evento della particolare fattispecie normativa) l'evento di disastro è consistito nel fenomeno epidemico innescato dalla diffusione delle polveri di amianto. Orbene, il fenomeno epidemico in esame è certamente costituito, per la specificità del caso del quale si controverte, dalle patologie amianto-correlate che sono state diagnosticate, nello stesso lasso di tempo, presso alcune popolazioni di persone: patologie che, stando ai campionamenti eseguiti, hanno registrato e registrano tuttora una quantità di casi in sensibile eccesso rispetto ai valori attesi. Preme dunque rilevare come l'eccesso riscontrato sia continuato ininterrottamente per un intervallo non breve di tempo e, soprattutto, come esso non sia ancora regredito. La costante persistenza nel tempo dell'eccesso dei casi rilevati sugli attesi impedisce, quindi, di considerare concluso il fatto disastroso che coincide con l'evento sul quale verte la contestazione. Alla persistenza del fenomeno epidemico consegue perciò, per logica deduzione, che il reato non può ritenersi, allo stato, prescritto e che i termini di prescrizione dello stesso inizieranno a decorrere dal momento in cui sarà venuto meno tale eccesso.

Pronunciando in ordine ad una diversa fattispecie di reato *a consumazione prolungata*, cioè in ordine al reato di usura, la Corte di Cassazione, in effetti, ha statuito che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari (cfr. Cass. pen., sez. II, 1.10.2008, n. 38812, Barreca); ha dunque affermato il principio che, nel reato *a consumazione prolungata*, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato l'elemento





costitutivo del reato rappresentato dall'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. Sulla base di un identico ragionamento ha, con altra pronuncia, deciso che il termine di prescrizione del reato di danneggiamento, sebbene abbia natura di reato istantaneo, decorre, nel caso in cui le condotte che lo integrano siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive, dalla commissione dell'ultima condotta, configurandosi nella specie come reato *a consumazione prolungata* o *a condotta frazionata* (così Cass. pen., sez. IV, 21.10.2010, n. 9343, Valentini). Non v'è ragione perché lo stesso principio non sia applicato al caso di specie, fermo restando che, trattandosi di un reato di evento, è alla verifica dello stesso e non alla condotta che deve aversi riguardo per individuare il momento della consumazione: la prescrizione dovrà, pertanto, essere fatta decorrere dal momento in cui sarà cessato il particolare fenomeno epidemico prima descritto.

Da quanto premesso discende pertanto che il reato di disastro doloso ascritto agli imputati sotto il capo b) non si può ritenere prescritto, poiché l'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dall'evento non si è ancora consumato per intero.

Si rende necessario a questo punto stabilire se i prevenuti abbiano separatamente apportato un contributo al processo causale che ha dato luogo all'evento a entrambi contestato sotto il capo b). A tal fine, non sarà inutile ripercorrere ancora una volta i dati essenziali che connotano le vicende succedutesi nel tempo.

Prima di tutto, conviene ripetere che l'evento del reato di disastro innominato doloso ascritto agli imputati va inteso nel significato, posto in luce dalla giurisprudenza prima richiamata, di essere straordinariamente grave e complesso, anche se non necessariamente immane, e di essere, inoltre, contraddistinto da una prorompente potenza espansiva. Deve cioè possedere i due requisiti della straordinaria estensione nello spazio e della grande capacità lesiva in danno della pubblica incolumità che si manifesta con l'attitudine ad offendere un numero indeterminato, ma virtualmente molto elevato, di persone.



È, peraltro, necessario sottolineare con speciale risalto quanto in precedenza già osservato: che la peculiarità dell'evento contestato sub b) è rappresentata dalla persistente protrazione nel tempo del quadruplice fenomeno che ha comportato pericolo per la pubblica incolumità, giacché è in atto da alcuni decenni e, per le ragioni prima ampiamente illustrate, non si è ancora esaurito.

L'intreccio con il fattore tempo, come si è avuta occasione di chiarire, rappresenta un elemento caratterizzante dei fatti che hanno prodotto l'offesa all'interesse protetto nella quale, secondo l'Accusa, si identifica il disastro. La lunga durata contrassegna perciò con incisiva efficacia il fatto concretamente occorso del quale, sotto il profilo gnoseologico, non è possibile intendere la natura e la portata se non facendo riferimento al dato fondamentale che esso si è sviluppato, e si sviluppa tuttora, lungo un asse cronologico che va dagli anni Settanta del Novecento fino al momento attuale. L'evento come sopra definito, infatti, trova causa sia nella persistenza dello stato di contaminazione dell'ambiente che si assume provocato dagli imputati, sia, soprattutto, nella stretta e inscindibile correlazione del fenomeno epidemico con il particolare requisito cronologico costituito dalla lunga durata: così stretta e inscindibile che è impossibile afferrare l'esistenza e l'esatta dimensione del fenomeno se, appunto, non gli si attribuisce il connotato di essersi prolungato nel tempo e di non essere ancora venuto meno.

Infine, può essere fonte di chiarezza porre in rilievo che la contestazione sub b) addebita agli imputati non soltanto di avere omesso di apprestare specifiche e doverose cautele contro gli infortuni sul lavoro, ma anche, e soprattutto, di avere organizzato sistemi di lavoro nel loro complesso incompatibili con un'adeguata salvaguardia dell'incolumità dei dipendenti e della folta moltitudine delle persone abitanti nei pressi dei quattro insediamenti industriali facenti capo a *Eternit Italia* s.p.a. Discende allora da quanto osservato che, secondo la contestazione, le condotte ascritte ai prevenuti presentano un contenuto prevalentemente commissivo, oltre che omissivo, giacché entrambi sono accusati di un *facere*, cioè di avere



adottato delle scelte gestionali generali che comportarono inevitabilmente l'esposizione a pericolo di un numero indeterminato e potenzialmente elevato di persone. Infatti, stando al capo di imputazione, gestirono le politiche del gruppo di società, ognuno per la parte e nel periodo di rispettiva competenza, senza preoccuparsi di impedire che le attività produttive continuassero a diffondere le fibre di asbesto sia nei luoghi di lavoro, sia nelle aree a tali luoghi circostanti. Secondo l'addebito, in un contesto temporale in cui le conseguenze patogenetiche dell'inalazione delle fibre di asbesto erano ormai a loro note, gli imputati dunque non programmarono, né tantomeno realizzarono, una radicale modificazione dei sistemi di lavorazione adeguata a prevenire la diffusione del materiale nocivo; anzi agirono in senso diametralmente opposto. Pertanto, a causa del modo con cui, secondo la ricostruzione alla quale aderisce il capo di imputazione, consentirono che fossero esercitate le attività produttive contribuirono a generare necessariamente grandi quantità di polveri e a disperderle in ambiti di territorio fittamente frequentati, vuoi per esigenze di lavoro, vuoi per necessità di vita. Dunque, l'Accusa sostiene che entrambi i soggetti che avevano assunto la responsabilità di guidare le politiche del gruppo di società le avevano pianificate secondo criteri tali da causare, quale conseguenza ineluttabile, un elevato numero di patologie amianto-correlate.

La contestazione di cui al capo b) addebita quindi ad ambedue gli imputati di avere violato gli obblighi connessi con la posizione di garanzia che avevano assunto nella loro qualità, in quanto amministratori di fatto, piuttosto che di diritto, delle società operanti in Italia nel settore del cemento-amianto. Sono perciò chiamati a rispondere delle modalità con cui avevano disposto che fossero gestite lavorazioni altamente pericolose per il loro contenuto, dal momento che esse, per come erano state esercitate, erano oggettivamente idonee a causare il fenomeno epidemico prima descritto.

In materia giova ricordare che la Corte di Cassazione ha stabilito come l'assunzione di una posizione di garanzia presupponga che siano soddisfatte le seguenti condizioni e precisamente che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da




solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato (cfr. Cass. pen., sez. IV, 10.06.2010, n. 38991, Quaglierini ed altri; nella pronuncia la Corte ha anche precisato che un soggetto può dirsi titolare di una posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la sua condotta attiva, di influenzare il decorso degli eventi, indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico garantito).

È inoltre opportuno ricordare che la posizione di garanzia può essere distinta in *obbligo di protezione* di uno specifico bene da qualsiasi possibile pericolo che ne attenti l'integrità e in *obbligo di controllo*, qualora l'agente si trovi a governare una fonte di pericolo, dovendosi egli in tal caso fare carico della tutela di tutti i beni che potrebbero essere offesi dalla fonte di pericolo; in particolare, l'*obbligo di controllo* deve essere ricollegato ad una concreta prossimità del garante con il bene, in ragione della signoria che egli abbia in ordine a situazioni potenzialmente pericolose, connesse a suoi poteri di organizzazione e di comando (si vedano Cass. pen., sez. IV, 1.10.1993, n. 11356, Cocco; Cass. pen., sez. IV, 21.05.1998, n. 8217, Fornari ed altro; Cass. pen., sez. IV, 14.06.2011, n. 41993, Levaggi e altro; inoltre Cass. pen., sez. IV, 10.06.2010, n. 38991, Quaglierini ed altri, sopra citata).

Nel caso di specie, si può pertanto affermare che sussistono tutte le condizioni prima indicate. Infatti:

a) il bene giuridico della pubblica incolumità dei lavoratori dipendenti e dei cittadini necessitava di protezione, poiché i titolari da soli non erano in grado di proteggerlo;

b) una fonte giuridica imponeva agli imputati di attivarsi per tutelarlo: nei confronti dei lavoratori la fonte negoziale era costituita dalla disposizione dell'art. 2087 c.c. (*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono*



necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro); nei confronti dei cittadini la fonte di diritto pubblico era rappresentata dallo stesso precetto costituzionale di cui all'art. 41 (*L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*) che dà fondamento al principio del *neminem laedere* sancito nell'art. 2043 c.c. con riguardo all'attività di impresa;

c) l'obbligo di tutelare il bene dell'incolumità pubblica gravava sugli imputati in quanto costoro erano i soggetti che, in successione nel tempo, erano stati messi a capo alle strutture amministrative del gruppo di società: dunque, erano gli *effettivi gestori* delle attività da queste esercitate;

d) nella loro veste erano dotati di poteri atti ad impedire la lesione del bene che avevano l'obbligo di garantire, poiché erano nella condizione di disporre una radicale revisione dell'organizzazione e dei metodi di lavoro, nonché, se del caso, la totale riconversione dell'attività produttiva o, infine, il suo arresto.

Gli imputati erano perciò titolari di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e delle persone che abitavano nei dintorni degli insediamenti industriali dipendenti dal gruppo di società da loro amministrato o che li frequentavano abitualmente: essendo posti al vertice del gruppo di società, non solo giuridicamente in virtù delle cariche rivestite, ma di fatto, fruivano perciò di ampi poteri di organizzazione, di indirizzo e di spesa.

Essendo, inoltre, edotti del grave pericolo connesso con la diffusione delle polveri di amianto che venivano sprigionate dalle lavorazioni ordinariamente svolte in quei siti, avevano l'obbligo di porre in atto delle condotte idonee a prevenire la lesione dei beni giuridici affidati alla loro protezione, tenendo a questo fine sotto attento controllo la fonte di pericolo costituita dalle polveri di amianto diffuse dagli stabilimenti della cui attività avevano l'*effettiva gestione*.

Si tratta, dunque, di valutare quali condotte posero in atto concretamente, distinguendo le rispettive posizioni.



7.4 La posizione di Louis de Cartier

Occorre premettere alla valutazione della posizione degli imputati in relazione ad entrambi i reati che Louis de Cartier de Marchienne è deceduto in Arendonk (Belgio) il 21.05.2013, come si ricava dalla traduzione degli estratti dell'atto di morte prodotti dalla Difesa dell'imputato, di cui sono state accertate l'autenticità e la validità ai fini probatori (si veda al riguardo la relazione di perizia di ufficio a firma dell'ispettore Clerici della Polizia Municipale di Torino). Stante la morte di uno degli imputati, si rende quindi necessario stabilire se, nei suoi confronti, si deve fare luogo all'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato costituita dalla morte oppure ricorre una situazione di evidenza probatoria tale da determinare la prevalenza della prova di innocenza, ai sensi dell'art. 129 secondo comma c.p.p.


Al riguardo, bisogna rammentare che la Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, *al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; in altre parole, l'"evidenza" richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia* (così Cass. pen., S.U., 28.05.2009, n. 35490, Tettamanti). Conseguentemente, le Sezioni Unite hanno dedotto dal principio enunciato che, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione



immediata di una causa di non punibilità. Infine, è opportuno ricordare che, nel caso di morte dell'imputato, il giudice dell'impugnazione non può nemmeno decidere sulla responsabilità ai soli effetti civili ex art. 578 c.p.p., atteso che la possibilità di deliberare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata soltanto all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente estesa ad altre cause estintive (cfr. Cass. pen., sez. IV, 23.06.2005, n. 31314, Zelli). Pertanto, nella specie, non può essere utilmente invocato l'ulteriore principio enunciato nella già citata sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 35490/2009, secondo cui prevale il proscioglimento nel merito, ancorché per contraddittorietà o insufficienza della prova, rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di estinzione del reato, soltanto in sede di appello, nel caso in cui il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili.

Ciò premesso, osserva questa Corte che la considerazione delle risultanze probatorie suggerisce di suddividere l'intero arco di tempo a cui si riferisce la contestazione ascritta a Louis de Cartier in tre successivi intervalli cronologici: 1) il primo di essi va dall'aprile 1952 fino al 27.06.1966; 2) il secondo, da tale data fino al 28 aprile 1971; 3) il terzo, dal 28.04.1971 in avanti, fino alla cessazione di qualunque ingerenza dell'imputato nella gestione. In ordine a ciascuna delle tre frazioni di tempo ora indicate, infatti, la valutazione circa la prevalenza del proscioglimento nel merito oppure della causa di estinzione del reato è retta dall'applicazione di distinte regole di giudizio.

1) La considerazione del periodo che inizia dall'aprile 1952 presuppone che, in primo luogo, sia sviluppata una riflessione sulla data dalla quale deve essere fatto decorrere l'addebito, ascritto ad entrambi gli imputati, di avere concorso a cagionare un disastro innominato. In effetti, posto che, come si è già chiarito nella trattazione delle questioni preliminari, deve essere revocata l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 20.12.2010 (con cui il Giudice di primo grado, aderendo a conforme richiesta del P.M., ha modificato le date di commissione dei reati ed ha sostituito l'indicazione cronologica che faceva decorrere la



commissione dei fatti *dall'aprile 1952* facendoli invece iniziare *dal 27 giugno 1966*), si rende prima di tutto necessario adottare una decisione in ordine al periodo di tempo trascorso *dall'aprile 1952* fino al *27 giugno 1966*. È, infatti, innegabile che il primo Giudice nella sentenza ha omesso di pronunciarsi in ordine a tale lasso di tempo, fuorviato dall'erroneo presupposto che il fatto si dovesse intendere commesso dal *27 giugno 1966*. Per contro, se, come è corretto ritenere, l'ordinanza prima menzionata va revocata, perché ha sottratto arbitrariamente alla cognizione del Giudice un frammento della *res iudicanda* (avendo il Tribunale, senza giustificato motivo, prestato fede alla tesi che si trattasse di correggere l'errore materiale in cui era incorso il P.M.), allora non si può fare a meno di colmare, in sede di giudizio di appello, la lacuna del dispositivo derivata dalla non corretta determinazione del *dies a quo*. Infatti, per questo distinto segmento cronologico del fatto addebitato, il Giudice ha omesso di statuire sulla posizione degli imputati ed è perciò necessario porvi rimedio in sede di appello.

In materia, non può esservi dubbio alcuno. Entrambi i prevenuti devono essere assolti per non avere commesso il fatto dalle imputazioni che fanno loro carico di avere contribuito ad omettere le cautele infortunistiche di cui al capo a) ed a cagionare il disastro innominato descritto sub b), limitatamente al periodo decorrente *dall'aprile 1952* fino al *27 giugno 1966*. E in specie, tralasciando per ora di trattare la posizione di Schmidheiny con riguardo alla contestazione di cui anch'egli deve rispondere per la parte concernente il medesimo intervallo di tempo, si può stimare accertato con indiscutibile chiarezza che Louis de Cartier, fino al *27 giugno 1966*, non svolse nessun ruolo nella *C.F.E.* e che, per questa ragione, in nessun modo poté interferire nella gestione di *Eternit Italia s.p.a.* È, infatti, certo che egli divenne amministratore delegato di *C.F.E.* soltanto nel giugno 1966. Appunto per questo motivo, secondo la valutazione accolta dallo stesso P.M. e, del resto, condivisa dal Tribunale, da quella data, e non prima, egli esercitò le funzioni amministrative che gli permisero di incidere sulle modalità di svolgimento delle attività produttive nelle società italiane dipendenti dal gruppo di cui *C.F.E.* era la capofila.




L'assoluzione per non avere commesso il fatto nel periodo antecedente al 27 giugno 1966 è, dunque, la logica conseguenza di quanto ha implicitamente già ritenuto il Giudice di primo grado, laddove ha reputato che le condotte delittuose anteriori a tale data non potessero essergli attribuite. Si tratta soltanto, perciò, di colmare il vuoto di statuizione da cui è caratterizzato il dispositivo della sentenza appellata e di pronunciare sentenza di assoluzione limitatamente al periodo prima indicato. D'altronde, in difetto di impugnazione avverso questo capo della decisione da parte dell'organo dell'Accusa, stante il divieto di *reformatio in peius*, se fosse pronunciata la declaratoria della causa estintiva del reato (anzi di una delle cause estintive, risultando il reato sub a, come si è detto, estinto per intervenuta prescrizione oltre che per morte dell'imputato), si darebbe luogo ad una riforma *in peius* vietata al giudice di appello.

2) Un discorso lievemente più lungo deve essere riservato all'intervallo di tempo che è trascorso dal 27.06.1966 fino al 28.04.1971.

Bisogna a tale proposito fare riferimento all'interpretazione accolta dalla sentenza delle Sezioni Unite prima citata, per valutare se si rende necessario procedere all'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato rappresentata dalla morte dell'imputato o se, invece, ricorre una situazione di evidenza della prova di innocenza, rilevante a norma dell'art. 129 secondo comma c.p.p.


Si può, in sintesi, affermare che non è stata acquisita una prova piena che, nel lasso di tempo trascorso dal giugno 1966 all'aprile 1971, Louis de Cartier, pur essendo divenuto amministratore delegato della *holding C.F.E.* ed avendo quindi acquisito dei poteri di governo sull'intero gruppo, abbia, tuttavia, di fatto realizzato un'ingerenza attiva nella gestione delle società italiane, idonea ad incidere efficacemente sulle modalità di conduzione delle attività produttive colà svolte e da contribuire, perciò, alla dispersione delle fibre di asbesto nei luoghi di lavoro e negli ambienti circostanti. Conseguentemente, deve essere applicato il già ricordato indirizzo ermeneutico in forza del quale il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o di



insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata della causa di non punibilità costituita dalla morte dell'imputato.

Conviene osservare al riguardo come, pur potendosi sostenere (e la sentenza appellata lo ha sostenuto) che l'imputato fosse investito della responsabilità della gestione di ogni società del gruppo, quindi anche delle società italiane, in forza dell'eminente carica amministrativa ricoperta al vertice della società capogruppo, tuttavia, non si possa evitare di obiettare (e, infatti, la Difesa non ha mancato di obiettarlo), che, per altro verso, la capogruppo *C.F.E.* era essenzialmente una società finanziaria, poiché non svolgeva nessuna attività di produzione o di scambio di beni o di servizi e si occupava unicamente di coordinare gli investimenti e di amministrare i pacchetti azionari. In definitiva, non è ragionevole escludere del tutto (come prima si è già avuto modo di esporre) che l'imputato, in virtù dell'elevata posizione assunta al vertice del gruppo, abbia avuto modo di intervenire nella conduzione di alcune tra le principali attività operative, fruendo a tal fine dell'essenziale cooperazione offerta dagli amministratori delle società operanti in Italia e di contribuire, per mezzo di costoro, a determinare talune delle linee strategiche di fondo applicate anche negli stabilimenti di *Eternit Italia* s.p.a. Si può ipotizzare, ma non ritenere provato in modo inoppugnabile, in particolare, che egli abbia quindi influito, con un apporto personale non marginale, sul modo con cui veniva concretamente tollerata la diffusione delle polveri di amianto nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti ed abbia perciò inciso sulla complessiva omissione delle cautele contro gli infortuni sul lavoro di cui al capo a) e sulla diffusione delle fibre di asbesto correlata alla causazione del disastro che è contestato sotto il capo b).


Per questo motivo, appare coerente concludere che, per quanto attiene al periodo dal giugno 1966 all'aprile 1971, si versa in una situazione di insufficienza della prova, in presenza della quale si impone, quindi, la declaratoria di non doversi procedere per essere sopravvenuta la morte dell'imputato, a norma della richiamata interpretazione dell'art. 129 cpv. c.p.p. Infatti, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 150 c.p. prevale su



ogni altra causa di estinzione e, pertanto, anche sulla prescrizione, qualora non risultino elementi idonei a suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità di immediata applicazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. VI, 6.02.2004, n. 13910, P.G. e Credentino; Cass. pen., S.U., 24.09.2009, n. 49783, Martinenghi e altri).

3) La situazione probatoria ora descritta muta sensibilmente se viene valutata con riferimento al lasso di tempo trascorso dal 28 aprile 1971 al 12 dicembre 1972 soprattutto perché, in quel periodo, Louis de Cartier fece parte del Consiglio di Amministrazione di *Eternit Italia* s.p.a. e svolse in esso un ruolo palesemente attivo.

Infatti, è importante notare che, in quell'intervallo di tempo, egli prese parte ad alcune riunioni del Consiglio a cui era stato ammesso, occupandosi con autorevolezza degli affari sociali e fornendo, in quelle occasioni, indicazioni sempre ascoltate con rispetto e deferenza. Ma è soprattutto estremamente significativo rilevare che egli intervenne nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 1972 per comunicare agli altri consiglieri la decisione, presa poco tempo prima con l'aiuto di Vinck e di Graf, di cedere la gestione operativa della società agli azionisti svizzeri. L'atteggiamento assunto nella circostanza (è, infatti, in special modo emblematico che Louis de Cartier non chiese affatto il parere degli altri consiglieri, ma li mise di fronte al fatto compiuto, comunicando loro la decisione presa, frutto di una scelta ormai irrevocabile) rivela che egli agiva come colui che fino a quel momento deteneva, e che intendeva esercitare, i poteri decisionali all'interno della società. La constatazione suggerisce pertanto che, nel biennio anteriore al momento del passaggio delle consegne, l'imputato, tra l'altro, concorse ad assumere le decisioni fondamentali riguardanti lo svolgimento delle attività lavorative all'interno degli stabilimenti. Ne discende che, perciò, nella misura in cui espresse in materia delle direttive sostanzialmente vincolanti, contribuì a non rimuovere l'elevato livello della polverosità, omettendo le doverose cautele contro gli infortuni sul lavoro elencate sotto il capo a) e così concorrendo ad innescare l'evento disastro di cui al capo b). Ciò, in un contesto cronologico nel quale era anch'egli venuto a conoscenza



delle recenti acquisizioni scientifiche a proposito del rapporto eziologico che lega l'amianto con le gravi forme patologiche: rapporto, questo, che gli studi scientifici compiuti negli anni Sessanta del Novecento, ormai largamente noti, avevano accertato.

La riprova di quanto sin qui rilevato è offerta dalla partecipazione del medico di fabbrica dott. Lepoutre, addetto allo stabilimento di Kapelle-op-dem-Bos, alla conferenza dell'*Asbestos Information Committee*, svoltasi a Londra nel novembre del 1971. È, infatti, ragionevole ritenere che il dott. Lepoutre, per la delicatezza e l'importanza degli sviluppi che avevano posto in luce la complessiva pericolosità delle industrie impegnate nella produzione del fibrocemento, abbia poi informato de Cartier dei progressi compiuti dagli studi epidemiologici, i cui risultati erano stati esposti e discussi in quella sede, avvertendolo che, alla stregua di quanto aveva appreso, poteva ormai reputarsi certa l'esistenza del nesso causale fra l'inalazione delle fibre di asbesto ed alcune patologie ben conosciute, contraddistinte da prognosi prevalentemente infauste. Il fatto poi che lo stesso dott. Lepoutre sia stato inviato a compiere delle ricognizioni, tra l'estate del 1971 e il giugno 1972, nello stabilimento di Casale Monferrato (come si desume dalla lettera del direttore del marketing dott. De Michelis in data 14.02.1973), sta a significare che il vertice del gruppo, quindi anche l'imputato de Cartier, non ignorava la criticità delle condizioni in cui versava quella specifica fabbrica.

Pare, dunque, si possa dire raggiunta la prova del fatto che l'imputato si è personalmente trovato nella condizione di arrecare, nel periodo che decorse dal 28.04.1971 fino al 12 dicembre 1972, quando infine trasferì il governo del gruppo ai soci svizzeri, un contributo causale di entità non marginale alla produzione degli eventi dei reati contestatigli nel capo di imputazione, in quanto risulta che, nel periodo della sua gestione, la condizione di polverosità esistente all'interno degli stabilimenti non venne affatto rimossa, ma, se mai, fu accresciuta.



Nella situazione probatoria ora illustrata sovviene, dunque, quanto prima si è già avuto occasione di premettere in ordine alla prevalenza della declaratoria di estinzione del reato (nel caso di specie per sopravvenuta morte dell'imputato) sulla declaratoria di proscioglimento nel merito; ed a maggiore ragione, ovviamente, in presenza di un compendio probatorio avvalorante in misura apprezzabile l'ipotesi che il soggetto giudicato, se non si fosse verificata l'accennata causa di estinzione, avrebbe dovuto essere dichiarato colpevole dei reati contestati.

Deve, in conclusione, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti di Louis de Cartier de Marchienne per i reati a lui ascritti con riferimento al periodo successivo al 27.06.1966, ancorché suddiviso nelle due frazioni di tempo prima indicate, per la sopravvenuta morte dell'imputato.

Occorre, peraltro, evidenziare che considerazioni alquanto differenti devono essere svolte con riguardo alle imputazioni contestate allo stesso de Cartier in relazione ai fatti commessi in Rubiera.

Giova ricordare che, come si ricava dal tenore del dispositivo della sentenza impugnata (ed anche dalla parte motiva della stessa attinente alle statuizioni penali: cfr. p. 533 della sentenza di primo grado), il Tribunale lo ha dichiarato colpevole del reato di cui al capo a), relativamente ai fatti successivi al 13.08.1999, tra l'altro, oltre che con riferimento agli altri siti, anche con riferimento al sito di Rubiera (e ciò, pur avendo riconosciuto, in altra parte della motivazione, che, *per quanto riguarda invece lo stabilimento Eternit di Rubiera, è tenuto al risarcimento del danno il solo imputato Schmidheiny*: cfr. p. 570 della sentenza impugnata); che, inoltre, nei suoi confronti ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui al capo a) commessi in Rubiera in date anteriori al 13.08.1999, perché estinti per prescrizione; che, infine, ha pronunciato nei suoi confronti analoga declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b), anche per i fatti commessi in Rubiera (oltre che


per quelli commessi in Napoli-Bagnoli), perché anch'esso estinto per prescrizione.

Tutte le statuizioni ora elencate devono, per contro, essere riformate.

È, infatti, risolutivo rilevare che, in realtà, *Eternit* s.p.a. ha acquistato il 27 giugno 1980 lo stabilimento di Rubiera, di cui in quel tempo erano in parte già gestori gli Schmidheiny, pagandolo con azioni di nuova emissione (cfr. la sentenza appellata, p. 215). È perciò evidente che nessun addebito si può fondatamente contestare a de Cartier in ordine alle condotte descritte nelle imputazioni concernenti detto stabilimento, poiché esse sono necessariamente state tutte realizzate in epoca successiva al 27.06.1980, quando egli non aveva nessuna responsabilità nella conduzione delle società italiane. È, infatti, assolutamente certo che, dopo il trasferimento della gestione delle società italiane facenti capo ad *Eternit Italia* s.p.a. disposto nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 12.12.1972, Louis de Cartier non svolse più alcuna funzione gestoria in tale società. Del resto, se non bastasse l'osservazione prima esposta, occorre aggiungere che, dopo il 5 febbraio 1975, egli nemmeno rivestì più la carica di consigliere di amministrazione in *Eternit Italia* s.p.a.

È stata dunque acquisita la prova certa che l'imputato non può avere concorso nella commissione dei fatti descritti nell'elenco che precede, essendosi totalmente astenuto, dopo il dicembre 1972, dal partecipare ad attività di gestione incidenti sulle modalità e sulle condizioni della lavorazione negli stabilimenti italiani. È quindi evidente che non ha concorso nella commissione di fatti accaduti in Rubiera dal giugno 1980 in poi.

La prova della sua estraneità ai fatti, per quanto appena osservato, è perciò qualificata dall'evidenza ai sensi della norma dell'art. 129 cpv. c.p.p. Pertanto, la declaratoria che l'imputato deve essere assolto dai reati ascrittigli con riferimento al sito di Rubiera per non avere commesso il fatto deve prevalere, in questo caso, su quella di estinzione dei reati per morte dell'imputato.



Le statuizioni penali pronunciate nella sentenza appellata a carico di Louis de Cartier devono, conseguentemente, essere tutte riformate nei sensi appena indicati. Alla stregua di quanto osservato, discende obbligatoriamente dalle pronunce di assoluzione e di non doversi procedere testé illustrate la revoca, nei suoi confronti, delle sanzioni accessorie applicate nella sentenza appellata, siccome secondarie alle statuizioni per cui è intervenuta la riforma.

Anche le statuizioni civili pronunciate nei confronti dell'imputato de Cartier nella sentenza impugnata devono, infine, essere revocate, essendo venuta meno, per le ragioni già delucidate, la possibilità di deliberare sulle pretese civilistiche fatte valere nei confronti di imputato deceduto nel corso del giudizio. E' appena il caso di aggiungere che, conseguentemente, risultano caducate anche le pronunce di condanna nei confronti di *Etex Group SA*, citata in qualità di responsabile civile per il fatto commesso da Louis de Cartier.

7.5 *La posizione di Stephan Schmidheiny*

La valutazione nel merito degli addebiti ascritti a Stephan Schmidheiny non può prescindere dalla ricostruzione dei fatti attraverso i quali è possibile evincere, da un lato, quale fu, in concreto, l'incidenza causale delle scelte che egli operò sulle vicende connesse con la dispersione delle polveri di asbesto negli stabilimenti industriali di cui il gruppo di società da lui guidato aveva assunto il governo, nonché, nell'area circostante a tali siti, dall'altro, quale era, all'epoca, il suo patrimonio conoscitivo circa la nocività dell'amianto.

A tale fine, è opportuno esporre le linee strategiche che l'imputato propose in occasione del citato convegno di Neuss, illustrare quali fossero le sue personali acquisizioni rispetto allo stato delle conoscenze scientifiche in materia di amianto e descrivere gli interventi da lui effettuati (ammesso naturalmente che ne abbia effettuati) per contenere il *fattore di rischio* costituito dal continuato esercizio della produzione di manufatti in cemento-amianto negli stabilimenti italiani in cui si



producevano manufatti in eternit, a fronte della situazione oggettiva di pericolo all'epoca colà esistente e a lui nota.

7.5.1 *La strategia proposta nel convegno di Neuss*

Il momento in cui Stephan Schmidheiny conseguì la guida del gruppo svizzero coincise con il ruolo fondamentale che egli assunse nel giugno 1976, quando indicò ai dirigenti del gruppo, in un apposito seminario svoltosi a Neuss in Germania Federale (Renania Settentrionale - Vestfalia), i mezzi con cui, secondo l'orientamento strategico che ritenne di raccomandare, avrebbe dovuto essere fronteggiato il problema, nel frattempo divenuto scottante, del nesso esistente tra le polveri di amianto e l'*eziopatogenesi* delle malattie amianto-correlate.


La consultazione degli atti del convegno di Neuss permette di apprendere che egli aveva personalmente organizzato l'iniziativa, riservandola ad una platea selezionata, composta dai massimi responsabili delle imprese facenti capo al gruppo a cui egli era preposto. Il tema della riunione era di per sé significativo delle pressanti preoccupazioni che, in quel momento, lo avevano spinto ad informare dei problemi suscitati dai recenti sviluppi scientifici gli amministratori più elevati in grado delle varie società associate nel gruppo: si trattava di discutere di *Tutela del Lavoro e dell'Ambiente Amiantus*.

Giova trascrivere la sua introduzione al convegno perché testimonia l'ampiezza delle cognizioni in ambito medico di cui era provvisto e la perfetta consapevolezza della delicatezza del momento.

... L'argomento più urgente da trattare è rappresentato dai problemi concernenti i posti di lavoro delle fabbriche in cui ci sono polveri di amianto a granulometria sottile e la soluzione di questi problemi.

Evoluzione dal punto di vista storico (tematica così testualmente indicata dallo stesso Schmidheiny).

Le malattie ai polmoni dei minatori o le pneumoconiosi sono ormai un fenomeno conosciuto da tempo; nelle fabbriche di amianto-



495

cemento i primi casi si sono verificati già decine di anni fa, ma non sono stati messi in relazione con l'amianto. Soltanto poco prima della seconda guerra mondiale l'asbestosi è stata riconosciuta come malattia professionale. Negli anni '60 sono state eseguite le prime ricerche negli Stati Uniti ed in Canada ed è stata constatata l'esistenza di un effetto cancerogeno delle fibre di amianto. A queste ricerche è direttamente legato il nome di Selikoff.

Nel 1968 ebbero luogo le prime concrete discussioni nell'ambito della SAIAC, concernenti i pericoli derivanti dalla polvere di amianto.

Nel 1972 l'Organizzazione per la Salute nel Mondo (VHO) tenne a Lione un congresso con la partecipazione di scienziati di fama internazionale, in cui vennero esposti in maniera concreta i problemi ed i pericoli che derivano dall'amianto.

In Svezia nel 1972, tramite il gruppo politico comunista della Camera dei Deputati, viene presentata la proposta per una proibizione totale dell'amianto. La Camera dei Deputati respinge tale proposta.

Negli anni 1973 e 1974 ha inizio, soprattutto in Inghilterra, ma anche in Svezia, una campagna contro l'amianto blu e l'uso di tale amianto viene praticamente proibito con delle norme molto severe.

Nel 1975 l'OSHA negli Stati Uniti elabora una proposta secondo la quale la concentrazione dell'amianto deve restare al di sotto di 0,5 fibre per cc. Questa proposta è tutt'ora valida per poter proseguire lo studio su tali problemi.

Per la verità risulta che, trascorso breve tempo dal convegno in cui illustrò la relazione qui riportata, l'imputato aderì, in merito alla proposta formulata dall'OSHA (acronimo per *Occupational Safety and Health Administration*, ossia *Organizzazione per la sicurezza e la salute del lavoro*), ad un'opinione diversa e contraddittoria con quella che aveva esposto in precedenza, poiché si adeguò alla critica del dott. Robock, cioè al giudizio del consulente in cui riponeva la massima fiducia, alle cui valutazioni era, pertanto, solito conformarsi. Costui, infatti, sostenne sullo stesso tema, in occasione di un altro seminario



svoltosi a Neuss nel dicembre 1976, che il limite di <0,5 ff/ccl doveva essere ripudiato, giacché era troppo basso per le industrie che producevano manufatti in eternit, in quanto non sarebbero state in grado di adeguarvisi e perciò si sarebbero viste obbligate a chiudere; e l'imputato lo appoggiò, come si ricava dalle condotte da lui in seguito tenute (si veda infra, p. 521). Si tenga conto, inoltre, che un altro organismo operante negli USA, il NIOSH (acronimo che sta per *National Institute of Occupational Safety and Health*, cioè per *Istituto Nazionale per la sicurezza e la salute del lavoro*), nello stesso 1976 in cui si era svolto il convegno di Neuss, suggerì che era preferibile il limite di 0,1 ff/ml. Era dunque, già allora, al centro del dibattito scientifico il problema di individuare un *valore limite di soglia* di gran lunga inferiore a quello proposto dall'OSHA, sebbene, stando alle indicazioni provenienti dal tecnico al quale l'imputato si era totalmente affidato, esso fosse invece giudicato troppo basso e incompatibile perciò con gli interessi delle imprese specializzate nella produzione del cemento-amianto. Le diverse posizioni assunte a breve distanza di tempo da Schmideiny non riflettono, peraltro, come meglio si esporrà in seguito, un effettivo mutamento di opinione, ma la volontà di professare una verità differente a seconda delle persone alle quali si rivolgeva.

L'analisi del testo della relazione presentata nel convegno del giugno 1976 consente, pertanto, di comprendere come egli fosse al corrente che gli studi epidemiologici avevano ormai da tempo posto in chiara evidenza l'esistenza di un rapporto causale tra l'inalazione delle fibre di asbesto e l'insorgenza non soltanto dell'asbestosi, ma anche di altre due patologie: queste ultime sempre, o quasi sempre, mortali. Basti riflettere sulle seguenti delucidazioni da lui provenienti, caratterizzate dalla volontà di attenersi a una forma di prudenza verbale che non era sufficiente a dissimulare, ciò nondimeno, la gravità della situazione che costituiva il vero motivo per cui aveva convocato il convegno.

Questioni mediche (altra tematica individuata e trattata dall'imputato nella relazione introduttiva).



La polvere di amianto respirabile a granulometria sottile, che viene inspirata in alta concentrazione e per lunghi periodi di tempo, può portare a delle malattie che riguardano i polmoni. A questo proposito la responsabilità ricade sulle fibre di amianto che hanno lunghezze > 5 micron e diametro < 3 micron. L'amianto considerato semplicemente come materia (s'intenda: come materiale allo stato naturale) non è affatto pericoloso.

Le malattie che si riscontrano sono le seguenti:

- Asbestosi

Si tratta di un processo di cicatrizzazione dei polmoni; tale cicatrizzazione può far sì che i polmoni non siano in grado di ricevere ossigeno se non in quantità inferiore e può condurre ad una dispnea.

- Cancro dei polmoni

Esso può verificarsi in combinazione con l'asbestosi ed è particolarmente frequente nei lavoratori che sono fra l'altro forti fumatori.

- Mesotelioma

Neoplasia di origine cancerosa che viene riscontrato molto raramente alla pleura e al peritoneo.


Secondo Stephan Schmidheiny, dunque, le due malattie menzionate per ultime potrebbero insorgere anche senza nessun collegamento con la polvere di amianto a granulometria sottile, essendo riferibili anche al fumo di sigarette o ad altre cause. Egli ha, inoltre, soggiunto: la sclerosi del rivestimento esterno dei polmoni, cioè della cosiddetta pleura, che può verificarsi come conseguenza di inalazioni di polvere di amianto, nella maggior parte delle nazioni del mondo non viene considerata come una trasformazione patologica (n.d.e.: in realtà, le sclerosi sono degli indurimenti dei tessuti che, dal punto di vista patologico, nulla hanno a che fare con le neoplasie, quali sono invece il carcinoma polmonare e il mesotelioma: l'osservazione contiene quindi un errore così macroscopico che si stenta a credere sia casuale, come se l'imputato volesse attenuare la gravità delle notizie che, nel contempo, forniva in ordine al mesotelioma). Pertanto, si può



supporre che il rischio di essere soggetti a queste malattie sia notevolmente superiore per i lavoratori esposti ad alte concentrazioni di polvere negli scorsi decenni.

Se si approfondisce il testo della relazione introduttiva letta da Schmidheiny, emerge, da un lato, che egli era ben consapevole del nesso causale esistente fra l'inalazione delle polveri di amianto e l'insorgenza di patologie che, per la loro gravità, giustificavano una prognosi quasi sempre infausta; che, dall'altro, intendeva sdrammatizzare il pericolo, pur dopo averlo evocato, accreditando ambigualmente ingiustificate incertezze sull'eziologia e sul decorso di tali patologie; che, in definitiva - ed è la constatazione più importante -, egli aveva maturato la convinzione che le industrie impegnate nel settore e, in specie, quelle da lui gestite, erano portatrici di un preciso interesse a pilotare il modo con cui sarebbe stato recepito il fenomeno dalla pubblica opinione, per consolidarla nella credenza che, subordinatamente al verificarsi di certe condizioni, la produzione e il commercio dei manufatti in cemento-amianto potessero continuare senza esporre a serio rischio l'integrità fisica delle persone che venivano a contatto con le polveri.

La consapevolezza del nesso causale che univa le fibre di asbesto alle patologie prima elencate si ricava dalla contraddizione tra l'affermazione, veritiera e tuttavia velatamente ingannevole, secondo cui *nella maggior parte delle nazioni del mondo le sclerosi della pleura* (dizione peraltro fallace, come già osservato: non di sclerosi, ma di neoplasie infatti avrebbe dovuto parlare con riferimento ai mesoteliomi, sicché lo slittamento semantico era tale da trarre in errore) *non vengono considerate come trasformazioni patologiche* e la successiva postilla, intesa invece ad ammettere che *si può supporre che per i lavoratori che negli scorsi decenni sono stati esposti ad alte concentrazioni di polvere, il rischio di essere soggetti a queste malattie sia notevolmente superiore* (superiore rispetto a che cosa? Evidentemente, rispetto ai bassi livelli di pericolosità che si erano dati per certi fino ad allora; dunque, era consapevole che si trattava di un rischio molto elevato di contrarre mesoteliomi e carcinomi polmonari).




Il proposito di influire sul modo di pensare dell'uomo medio che supponeva irrimediabilmente sprovvisto e privo di spirito critico, o comunque distratto e poco informato fino al punto di indursi a sottovalutare il pericolo generato dalle fibre di amianto, affiora invece dal seguente ulteriore stralcio della relazione dell'imputato:

La situazione attuale è una sfida che va a toccare l'eterno problema esistenziale: <essere o non essere> (to be or not to be). Pertanto nel 1976 è stata decisa dall'AGL (Direzione Generale Amiantus) la costituzione dell'organo Amiantus <Tutela del Lavoro e dell'Ambiente>. Tale organo si propone di procedere nell'ambito di due fondamentali e problematici settori:

1) Problemi materiali: - Risanamento delle aziende perseguendo provvedimenti tecnici ed effettuando controlli; - Lavorazione nel cantiere; - Assistenza al lavoratore per mezzo di informazioni, educazione e controllo medico.

2) Problemi politici: - Sindacati (collaborazione con i sindacati come per esempio in Svezia, oppure con i sindacati internazionali come per esempio l'I.C.F.); - Giornalisti e mass-media; - Eliminazione della concorrenza (prodotti privi di amianto come per esempio rivestimenti per pavimenti in fibre di vetro, mattoni in calcestruzzo ecc.).

L'evocazione della celebre frase dell'Amleto shakespeariano, in quel particolare momento storico e in quel determinato ambito problematico, sta, in particolare, a significare che Schmidheiny aveva raggiunto una chiara coscienza che il dilemma per le imprese specializzate nel cemento-amianto si poneva tra il rassegnarsi al definitivo abbandono della lavorazione dell'asbesto (con la conseguente necessità di sostituire all'eternit dei prodotti alternativi) e la possibilità di trovare invece un modo economicamente non svantaggioso per rimanere sul mercato producendo gli stessi manufatti. Ma questo modo, secondo il punto di vista che ha mostrato di accogliere, doveva passare, per logica necessità di cui già allora l'imputato non poteva non rendersi conto, attraverso un'opera di disinformazione rivolta ad influenzare l'opinione pubblica (da lui stesso individuata, nell'occasione, come un'azione difensiva), adatta a sviluppare la fiducia che sarebbe stato sufficiente maneggiare il cemento-



amianto *in maniera corretta* per riuscire ad evitare ogni serio pericolo in danno dell'integrità fisica dei soggetti che avevano motivo di temere di essere contaminati dalle polveri.

Al riguardo sono rivelatrici le parole testuali usate dall'imputato nella relazione finale del convegno:

Mezzi notevoli sono in moto contro l'amianto e tali mezzi approfittano del fatto che la pubblica opinione è avida di sensazioni. Una reazione difensiva nei confronti di questi attacchi esiste solo ad un determinato livello.

L'industria non è preparata o è preparata male e soprattutto non è organizzata collettivamente. In verità vengono fatti dei tentativi per far capire queste cose, ma resta un problema il fatto che un'azione difensiva non rappresenta alcunché di sensazionale, non fa alcun effetto sul pubblico, anzi è considerata addirittura come qualcosa di negativo (qui s'excuse s'accuse; chi si scusa si accusa).

Il problema <amianto e salute> diventerà nei prossimi mesi più pesante, più urgente e più difficile. Il punto critico si concentra sul fatto che l'amianto viene accusato di essere una sostanza pericolosa e la concorrenza ne approfitta. La legislazione governativa interviene nella faccenda con una normale procedura. Bisogna considerare concretamente che:

- 1. Il contrassegnare in vigore in Inghilterra viene adottato anche dai restanti stati del mondo economico inglese.*
- 2. L'amianto blu è ormai proibito in molte nazioni.*
- 3. Vengono condotte altre campagne a sfavore di tale problema da parte della stampa.*
- 4 Vengono usati mezzi coercitivi politici contro l'industria amianto-cemento.*
- 5 La concorrenza farà di tutto, in modo legale ed illegale, per disturbare notevolmente l'industria amianto-cemento.*

Le ripercussioni sull'industria amianto-cemento non si possono prevedere con esattezza, ma senz'altro esse si rifletteranno nell'economicità delle singole imprese (perché) indurranno a fare degli investimenti, ciò che fino ad ora non è stato ritenuto necessario fare: dobbiamo renderci conto di una cosa: noi possiamo anzi dobbiamo convivere con questo problema. Riconosciamo che in seno all'industria amianto-cemento ha avuto




luogo un mutamento radicale. Oggi riconosciamo che l'amianto-cemento può essere potenzialmente un materiale pericoloso, se non viene maneggiato in maniera corretta. Da ciò deriva che ci saranno da mantenere degli obblighi nell'ambito delle aziende, per quel che riguarda la lavorazione e per quel che riguarda la nostra attività nelle Public Relations, nei confronti dei lavoratori e dell'opinione pubblica. Siamo moralmente impegnati a salvaguardare la salute dei nostri lavoratori dell'industria amianto-cemento ...

È comunque decisamente importante che non si cada ora in forme di panico. Questi tre giorni sono stati determinanti per i direttori tecnici, i quali sono rimasti scioccati. Non deve succedere la stessa cosa ai lavoratori.

L'azione difensiva che egli suggeriva consisteva, pertanto, nel fornire al pubblico delle informazioni fuorvianti. Si traduceva nel mescolare un po' di verità con alcune falsità, presentando la conoscenza parziale e sostanzialmente ingannevole dei fatti come un fedele quadro d'insieme. L'imputato cioè aveva in animo di avallare un'interpretazione solo apparentemente condivisibile, ma falsa (quella che sarebbe bastato contenere in una certa misura, senza dire esattamente quale se non facendo riferimento ad un'interpretazione del tutto arbitraria dei *valori limite di soglia*, le emissioni di amianto negli ambienti per allontanare ogni effettivo pericolo per l'incolumità pubblica), volta a rafforzare nei cittadini comuni l'inclinazione a pensare che le notizie circolanti sul veloce aumento numerico delle patologie causate dall'amianto (giacché sarebbe stato impossibile arginarle del tutto) fossero soprattutto il frutto di uno scaltro disegno allarmistico concepito da una concorrenza malevola.

Non è possibile che l'imputato sia in buona fede caduto in errore circa la fondatezza della tesi, da lui predicata nell'occasione, che il pericolo per la pubblica incolumità sarebbe stato tenuto sotto controllo mediante l'accorgimento di circoscrivere entro determinati limiti la presenza di polvere d'amianto nei luoghi di lavoro e in prossimità degli stabilimenti che riassumeva nella formula *maneggiare l'amianto in maniera corretta*: lui stesso aveva ammesso, riferendosi in particolare al mesotelioma ed al carcinoma polmonare, che le patologie che aveva elencato si



ponevano in rapporto di effetto a causa rispetto all'inalazione di fibre di amianto aventi una lunghezza maggiore di 5 μ e un diametro inferiore a 3 μ ; conseguentemente, sapeva che perfino l'osservanza diligente dei *valori limite di soglia* proposti dall'OSHA negli Stati Uniti (che, peraltro, non intendeva osservare) non sarebbe stata da sola risolutiva, non essendo idonea ad escludere l'inalazione di fibre con dimensioni molto piccole. Dunque, Stephan Schmidheiny non ignorava che l'informazione rassicurante che intendeva fornire a tale proposito era così imprecisa ed ambigua da indurre in errore. Non poteva, d'altronde, nemmeno mancare di comprendere che la radicale revisione degli impianti e delle procedure di lavoro, di certo necessaria per riuscire ad abbattere almeno in misura apprezzabile il livello delle polveri, sarebbe stata finanziariamente molto gravosa, cosicché, se fosse stata condotta con rigore intransigente, avrebbe probabilmente reso antieconomica la continuazione della produzione, almeno negli stabilimenti più vetusti e tecnicamente arretrati. Proprio perciò consentiva che Robock obiettasse che non sarebbe stato possibile adeguarsi al *valore limite di soglia* di 0,5 ff/cc proposto dall'OSHA.

Non si dimentichi che, nel medesimo intervallo di tempo, il NIOSH aveva invece indicato come ragionevole il *valore limite di soglia* di 0,1 ff/cc. Aveva, infatti, osservato che esistevano dati che dimostravano che tanto minore era l'esposizione, tanto minore era il rischio di sviluppare delle neoplasie. Aveva soggiunto che un eccesso di rischio di neoplasia era stato dimostrato per tutte le concentrazioni di fibre studiate fino a quel momento, rilevando che le analisi dei dati disponibili sull'uomo non fornivano dimostrazione di una soglia sicura di esposizione all'asbesto. Secondo il NIOSH, pertanto, lo standard avrebbe dovuto essere stabilito al livello più basso misurabile con le tecniche analitiche disponibili, sviluppando un approccio coerente con le più recenti raccomandazioni proposte dallo stesso NIOSH per altri carcinogeni (ad es., l'arsenico e il cloruro di vinile). Tale Istituto aveva dunque dedotto che, poiché la microscopia a contrasto di fase era, al momento attuale, l'unica tecnica analitica disponibile e praticabile, tale livello avrebbe




dovuto essere stabilito, con riferimento alle fibre di $> 5 \mu\text{m}$ di lunghezza, in 0,1 fibre/cc, misurate mediante campionamenti di quindici minuti. Allo stato degli studi, la raccomandazione formulata da Robock di rifiutare il TLV di 0,5 ff/cc e di affermare che non sarebbe stato possibile scendere al di sotto del valore di 2 ff/cc equivaleva, quindi, stando alle valutazioni del NIOSH, ad accettare consapevolmente la presenza di quantitativi del *fattore di rischio* eccessivi, perciò sicuramente deleteri per la salute delle popolazioni interessate.

Se la relazione dell'imputato viene interpretata alla luce delle condotte in seguito tenute e delle istruzioni con cui al dott. Robock era stato concesso di indottrinare i dirigenti ai quali era demandato il compito di abbattere il livello delle polveri, l'indicazione di considerare ottimale il valore di 2 ff/cc stava dunque a significare che lo scopo realmente perseguito non era di raggiungere la soglia della sicurezza, ma solo di suscitare nei terzi l'impressione che si stava affrontando il problema.

In quel contesto, pertanto, la proposta di ricorrere ad un'*azione difensiva* non poteva avere altro significato, secondo la chiave di lettura che può essere logicamente attribuita alle parole di Schmidheiny, se non quello di favorire un'opera rivolta ad impedire che l'opinione pubblica acquisisse una chiara conoscenza delle reali proporzioni del fenomeno epidemico che si stava per verificare o che, molto più verosimilmente, era già in corso; nello stesso tempo, egli voleva realizzare l'apparenza che si sarebbe attuata una politica improntata alla conclamata volontà di contenere le polveri dannose: questa, nelle sue intenzioni, pur non essendo risolutiva, avrebbe avuto la funzione di tranquillizzare gli osservatori, favorendo l'impressione che la situazione fosse sotto controllo.

A tale scopo, offriva quindi un'anticipazione degli argomenti che proponeva di spendere per placare l'allarme nella collettività: per un verso, suggeriva di ridimensionare l'incidenza della relazione causale tra l'amianto e le patologie amianto-correlate, nonostante potesse dirsi ormai accertato che, nella maggior parte dei casi, esse sono statisticamente collegabili con l'inalazione delle fibre di asbesto (ed era l'informazione -



suggerita dall'intento di minimizzare la portata del temuto nesso eziologico - che *il mesotelioma e il carcinoma si possono riscontrare anche se non c'è alcuna influenza da parte della polvere di amianto a granulometria sottile*); per altro verso, alterava deliberatamente quanto non poteva non avere appreso in ordine all'effettiva natura ed alla gravità delle malattie in questione, parlando studiatamente di *sclerosi*, anziché di neoplasia con riferimento al mesotelioma; infine, esagerava i prevedibili effetti della promessa di rispettare in futuro i *valori limite di soglia (TLV)*, sebbene disponesse degli elementi necessari per comprendere che non li avrebbe fatti osservare in modo sufficiente a contenere in misura accettabile i danni che l'incolumità fisica delle persone avrebbe patito a causa delle invisibili fibre di amianto, che, diffuse negli ambienti, fossero state respirate. Preannunciava, dunque, una campagna mediatica (*la nostra attività nelle Public Relations*) diretta a mitigare le reazioni di rifiuto che verosimilmente sarebbero state concepite dagli elementi più avvertiti della popolazione, coltivando l'intento di neutralizzare gli effetti negativi che la divulgazione delle conoscenze scientifiche non avrebbe mancato di generare. Così facendo, sperava di distogliere l'attenzione dei membri del consorzio civile dalle acquisizioni di sapere intorno alla nocività delle fibre di amianto che potevano essere ricavate dai recenti studi scientifici. Nello stesso tempo si riprometteva di contrastare la generale crescita di consapevolezza circa i danni che l'intera compagine sociale avrebbe sofferto nell'ipotesi che le attività produttive fossero continuate senza che si fosse provveduto ad un efficace contenimento della diffusione delle polveri.

L'intento ultimo era quello di mantenere una separazione tra le proposizioni elaborate dagli scienziati, e in specie dagli epidemiologi e dagli oncologi, e il corrente modo di pensare, relegando le prime nell'ambito delle astrazioni, prive di concreto riscontro nei fatti quotidiani dell'economia, del lavoro e della vita pratica: in poche parole, dipingendole come lontane dall'esperienza convalidata dal senso comune. Le teorie da costoro sostenute, nella sua previsione, non avrebbero dovuto intralciare l'*azione difensiva* intesa a dimostrare che l'industria



del cemento-amianto poteva essere conciliata con la tutela della salute dei cittadini.

Ovviamente, l'interpretazione prospettata nelle righe che precedono presuppone, come già detto, che l'imputato avesse sviluppato una precisa consapevolezza della sussistenza del nesso eziologico fra le patologie, di cui ormai conosceva bene il nome, il decorso e la gravità, e l'inalazione delle fibre di asbesto; perciò dei rischi inscindibilmente collegati con la lavorazione dell'amianto e delle ripercussioni scaturenti dalla propagazione dei risultati di studi epidemiologici non più discutibili, anche al di fuori dei circoscritti gruppi di lavoro formati dagli scienziati. L'atteggiamento mentale implicito nelle scelte compiute da Stephan Schmidheiny può, peraltro, essere ricostruito abbastanza agevolmente sulla base delle condotte di poco successive, poiché queste rivelano, con trasparenza che non può lasciare ombre, l'intento di sottrarre alla percezione dei profani quanto le persone informate, e lui fra esse, avevano ormai afferrato compiutamente.


Occorre, infatti, ricordare che, poco dopo il convegno di Neuss, in appendice ad un seminario svoltosi ad Ermatingen nell'ottobre 1976, venne licenziato, con il consenso dell'imputato, un documento denominato AULS 76. Era una specie di manuale di istruzioni per i dirigenti operativi delle società impegnate nella produzione dei manufatti in cemento-amianto, il cui testo possiede un valore sintomatico delle finalità che, in quel tempo, venivano perseguite dagli amministratori del gruppo e da Schmidheiny in particolare.

Basta citare l'*incipit* del documento per comprendere quali fossero gli obiettivi assegnati ai manager di grado intermedio. Infatti, sotto il titolo *Politica e strategia del Gruppo*, dopo avere premesso ... *riconosciamo che l'amianto può rappresentare un serio pericolo per la salute dell'uomo se esso viene trattato in maniera scorretta*, si esponeva la vera ragione di preoccupazione: *ci rendiamo conto che questo rischio potenziale nei confronti della salute viene usato da molti come motivo base per poter discreditarlo (sic) l'amianto in maniera decisamente esagerata, non fattiva e particolarmente prevenuta. Dal momento che questa*

diffamazione può mettere a repentaglio l'esistenza della nostra industria, dobbiamo reagire in maniera decisa e dobbiamo combattere con tutti i nostri mezzi: ... senza andare a fare della polemica, per principio, con gli oppositori dell'amianto, diamo assicurazione che determinate false accuse vengono confutate pubblicamente.

Formulando un'ipotesi non lontana da quello che sarebbe potuto accadere, il manuale supponeva, tra l'altro, che un presunto oppositore, che chiamava convenzionalmente Smith, distribuisse vicino allo stabilimento dei volantini e una pubblicazione dal titolo: *Industria di amianto - Industria che uccide*. La reazione che il manuale richiedeva al dirigente modello era la seguente: *tramite il nostro avvocato chiediamo al sig. Smith di interrompere immediatamente la distribuzione del suo opuscolo e dei suoi volantini e di interrompere altresì la sua campagna condotta con il sistema epistolare; altrimenti adiremo a vie legali nei suoi confronti includendo una citazione per danni. Inoltre gli chiediamo di astenersi dall'effettuare altre azioni nei pressi dei nostri stabilimenti.*


Un'altra ipotesi, pure presa in esame, supponeva che qualche persona troppo curiosa chiedesse per quale motivo si sarebbe dovuto continuare a produrre l'amianto-cemento, nonostante fosse noto che si trattava di una sostanza pericolosa. La risposta che al dirigente modello veniva raccomandato di offrire suonava espressamente nel senso che: *l'amianto come tale non è pericoloso; soltanto se viene respirata polvere a granulometria sottile e visibile soltanto al microscopio, cioè (composta da) fibre con un diametro inferiore a 3 micron e con una lunghezza fra 5 e 100 micron, si può pervenire a delle malattie polmonari e soltanto se sono state respirate quantità eccessive di tali fibre e per un periodo di tempo prolungato*. Venivano così sostenute le tesi infondate che soltanto l'inalazione di un grande numero di fibre avrebbe potuto provocare dei danni e che, comunque, si potesse agevolmente fare in modo che fibrille di asbesto in quantità e con dimensioni veramente pericolose non aleggiassero nei luoghi di lavoro e negli ambienti circostanti.



Ancora, non è senza importanza sottolineare come AULS 76 prevedesse, qualora i sindacalisti avessero chiesto di realizzare il *livello zero fibre*, un incontro con gli stessi, nel corso del quale sarebbero state esposte le conseguenze possibili di un tale abbattimento delle polveri, dando l'avvertimento minaccioso che la richiesta, più che un problema di natura scientifica, sarebbe allora diventata *un problema politico* e che, comunque, il *livello zero fibre* non sarebbe stato né realizzabile, né indispensabile, ma avrebbe condotto eventualmente alla sospensione dell'attività delle fabbriche e, di conseguenza, avrebbe dato causa *alla disoccupazione nella nostra e nelle altre industrie*.

Ebbene, è difficile negare che le informazioni di cui in tal modo veniva consigliata la diffusione fossero volontariamente fuorvianti.

Infatti, le fibre molto sottili, e quindi nocive, erano mediamente presenti in quantità imponderabili, ma non trascurabili, negli ambienti di lavoro e la loro invisibilità impediva ai lavoratori di avvertire il pericolo di respirarle; anzi, li poneva ineluttabilmente nella condizione di inalarle senza accorgersene. Di conseguenza, l'asserzione che l'amianto, se maneggiato *in maniera corretta*, non era un materiale pericoloso era consapevolmente falsa: vale a dire falsa anche alla stregua delle cognizioni di cui disponevano l'imputato e i suoi consulenti già nel 1976, dal momento che egli aveva ammesso di essere informato a sufficienza dei pericoli per l'integrità fisica, in allora ampiamente dimostrati dal dott. Selikoff e da altri ricercatori. D'altronde, anche l'invito a minacciare un'azione legale per danni nei confronti del presunto oppositore, che si immaginava intento a distribuire opuscoli in cui veniva segnalato che *l'industria dell'amianto uccide*, era chiaramente diretto a cercare di soffocare la puntuale propagazione delle conoscenze riguardanti la nocività di quel particolare materiale. Esso appare quindi sintomatico del disegno di innescare una vigorosa campagna di disinformazione, dettata dal proposito di impedire la divulgazione delle conoscenze scientifiche, senza curarsi che queste fossero ormai unanimemente accolte dagli esperti più accreditati e contenessero delle notizie che avrebbero dovuto essere allarmanti per chiunque: dato, quest'ultimo, del quale gli




508

amministratori del gruppo, e Stephan Schmideiny in particolare, erano perfettamente al corrente, ma di cui non intendevano tenere alcun conto.

Egli, dunque, era personalmente partecipe del piano diretto a promuovere l'opera di disinformazione alla quale era preordinato il documento AULS 76. Molto probabilmente ne era l'autore o il coautore; in ogni caso, lo aveva approvato. Lo si desume dalla constatazione che, rispondendo ad una segnalazione dell'amministratore delegato di *Eternit Italia* Giannitrapani, recentemente succeduto a Vinck (segnalazione in cui il Giannitrapani aveva ricordato, tra l'altro, di avere partecipato al seminario di Ermatingen, all'esito del quale era stato approvato e distribuito il documento AULS 76), il 26.01.1977, nella stessa lettera in cui chiedeva di essere tenuto informato sui contatti con i sindacati italiani, scriveva testualmente, con compiacimento: *sono contento di constatare che l'Auls 76 porta i suoi frutti*. Pertanto, dal momento che Giannitrapani ha dichiarato di averlo tenuto al corrente di tutto ciò che concerneva la sicurezza, l'ambiente di lavoro e le nuove tecnologie (cfr. udienza del 7.03.2011, p. 30-31 del verbale di trascrizione), posto inoltre che il padre Max aveva incaricato proprio lui di occuparsi personalmente di queste tematiche, non si può evitare di concludere che l'imputato aveva consapevolmente elaborato, o concorso comunque a mettere a punto e ad approvare, il programma - del quale AULS 76 costituiva un'importante testimonianza - che aveva lo scopo di tenere la pubblica opinione (lavoratori, sindacalisti, giornalisti, politici, semplici fruitori dei prodotti di cemento-amianto) all'oscuro della gravità dei pericoli connessi con l'inalazione delle fibre del minerale che veniva trattato negli stabilimenti del gruppo.

Il rilievo poi che la corrispondenza con Giannitrapani, dedicata, tra l'altro, all'attuazione di AULS 76, avesse natura riservata tradisce il carattere segreto del piano così perseguito. È certo, infatti, che le lettere dell'amministratore delegato italiano dirette a Schmidheiny e quelle spedite in direzione contraria non transitavano lungo i canali della normale posta aziendale, ma si avvalevano di una casella postale, sicché persino la segretaria di Giannitrapani, Angela Mondani, non ne era informata (cfr. la



deposizione Mondani nell'udienza del 7.06.2010, p. 159). Orbene, non è pensabile che i due protagonisti del carteggio avessero deciso di nascondere ai loro dipendenti le rispettive missive destinate a trattare il problema della dannosità delle polveri di asbesto, se non fossero stati consapevoli del carattere pubblicamente non confessabile del disegno della cui attuazione i loro scritti erano la prova concreta.



Si ponga mente al dato certo che AULS 76 aveva preso spunto dall'osservazione che il rischio rappresentato dall'amianto per la salute veniva usato dai concorrenti per *discreditare* questo materiale, sicché, avendo compreso che tale discredito poneva a repentaglio l'esistenza stessa dell'industria, era necessario *reagire in maniera decisa e combattere con tutti i nostri mezzi*. Si consideri inoltre che il convegno di Ermatingen, in cui era stato discusso e approvato il documento AULS 76, si collocava nella linea di azione tracciata dal convegno di Neuss, essendo ad esso successivo di soli quattro mesi e riservato ai dirigenti di medio livello, mentre il primo era destinato ad informare quelli di grado più elevato. Si tenga presente che dagli appunti manoscritti di tale Martini (funzionario dell'*Eternit Italia* s.p.a., che partecipò invece ad un altro seminario svoltosi a Neuss nel dicembre 1976, quindi di poco posteriore al seminario di Ermatingen, evidentemente destinato ai dirigenti dello stesso livello intermedio), emerge come, nell'occasione, il dott. Robock aveva consigliato riservatamente: di richiamarsi, in caso di discussioni, alla normativa tedesca o a quella americana, siccome appropriate alla necessità, perché, invece, quella proposta dall'*OSHA* che faceva riferimento alla concentrazione di <0,5 ff/ml, cioè al *valore limite di soglia* di <0,5 ff/ml, non poteva essere accettata in quanto l'industria dell'amianto aveva risposto che *non avrebbe potuto adeguarsi e sarebbe stata obbligata a chiudere*; di dissociarsi, in ogni discussione, dal pensiero del dott. Selikoff e di evitare persino di citarlo; di rispondere, a chi avesse obiettato che le fibre non visibili, di diametro inferiore a 0,3 μ , erano dannose, che all'Università di Lovanio si stava studiando il problema e che per intanto, quando era stato analizzato il crisotilo, non erano mai state trovate delle particelle (s'intenda: delle fibre) di diametro inferiore a 0,5 μ che fossero



contemporaneamente più lunghe di 5 μ ., senza peraltro menzionare la crocidolite e l'amosite.



Risulta quindi evidente che l'intento sistematicamente perseguito con l'approvazione di Stephan Schmidheiny era di fornire, in ogni possibile occasione, come venne suggerito nel secondo convegno di Neuss, un'informazione reticente (si ricordi l'incitamento non casuale ad *evitare di citare Selikoff*), caratterizzata da confusioni e da equivoci voluti (si pensi al rilievo attribuito alle pretese confortanti dimensioni delle fibre di crisotilo, nello stesso contesto in cui si tralasciava deliberatamente di parlare delle fibre di crocidolite o di amosite, materiali assai più pericolosi del crisotilo, poiché producevano delle fibre molto sottili con spiccate potenzialità dannose): un'informazione, perciò, tale da indurre in errore gli ascoltatori che non fossero dotati di cognizioni approfondite, sì da convincerli che era sufficiente rispettare dei TLV abbastanza elevati (quelli previsti dalla normativa tedesca o americana, non quelli indicati dall'OSHA), per realizzare un'adeguata garanzia contro i danni alla salute. Pertanto, se si riflette che queste rassicurazioni avevano oggettivamente la funzione di occultare la certezza (a quell'epoca ormai acquisita) che patologie altamente lesive dell'integrità fisica erano causate dalle fibre sottili di amianto (e in modo particolare da quelle di crocidolite e di amosite), persistenti in quantità difficilmente controllabili negli ambienti di lavoro e intorno ad essi, e che il rispetto dei *valori limiti di soglia* in allora proposti (specie dei valori più larghi) era chiaramente insufficiente a proteggere da contaminazioni di portata letale i soggetti esposti alle polveri di amianto, risalta allora con innegabile chiarezza l'esercizio metodico di un'attività di disinformazione. Questa era dunque perseguita, anche in Italia, con il consenso dell'imputato e mirava a tenere la parte meno informata e più confidente della collettività all'oscuro dell'incombente pericolo per la pubblica incolumità che era direttamente correlato con l'ipotesi che la lavorazione del cemento-amianto proseguisse senza essere sensibilmente modificata.

Tutto ciò - giova ripetere - avveniva non casualmente nello stesso tempo in cui le informazioni sulla nocività delle fibre di asbesto



avevano ormai superato i confini dei circoli scientifici ed erano approdate ad uditori più vasti, raggiungendo certamente, tra gli altri, anche l'imputato ed i suoi consulenti più qualificati (in specie, Robock e Teichert). Basti considerare che, poco dopo avere promosso le iniziative e le pubblicazioni prima descritte, cioè già nel corso dell'anno 1978, lo stesso Schmidheiny annunciò che in *Eternit* AG (ora *Becon* AG) era sua intenzione rinunciare alla fabbricazione dei prodotti in cemento-amianto (si veda la sintesi storica, tratta dal sito internet di *Eternit*, allegata alla memoria delle parti civili rappresentate dall'avv. Bonetto e prodotta nel corso del dibattimento di primo grado). Egli si accingeva dunque, ma soltanto in Svizzera, ad abbandonare la fabbricazione del cemento-amianto, evidentemente per averne accertata la pericolosità, mentre, in altre aree geografiche, e in particolare in Italia, continuava ad enunciare contraddittoriamente, ed a pretendere che fosse enunciata dai dirigenti delle società controllate, la tesi che l'asbesto, se maneggiato correttamente, non ledeva l'integrità fisica dei lavoratori e delle persone che ne avessero respirato delle polveri, ancorché queste contenessero delle fibre a granulometria sottile.

Pertanto, accoglieva implicitamente, e predicava, una teoria della doppia verità: riservava cioè solo agli scienziati e ad una classe ristretta di privilegiati (in cui ovviamente rientravano gli imprenditori che, come lui, producevano manufatti in cemento-amianto) il peso e la responsabilità del costante aggiornamento culturale e della conoscenza della verità in ordine agli *arcana naturae*; al volgo serbava, invece, delle credenze meno inquietanti, ma fallaci. Presumeva quindi, *per facta concludentia*, che non tutte le verità scientifiche andassero proclamate ai più, perché erano suscettibili di intralciare la sfera della prassi e degli interessi delle imprese; che, perciò, convenisse tacerne il contenuto e le implicazioni, finché possibile ignorandole, oppure, quando diveniva necessario, occorresse contrastarle con vigore, dal momento che temeva che causassero pregiudizio alla sfera dell'azione e degli affari. E ciò, pur nella piena consapevolezza che rappresentavano l'esito di studi rigorosi, basati sopra constatazioni ineccepibili, che erano approdati a conclusioni esenti da dubbi.




7.5.2 *Le acquisizioni scientifiche in possesso dell'imputato al tempo del convegno di Neuss*

Un'ovvia regola di prudenza ammonisce, tuttavia, a non fare coincidere automaticamente le cognizioni di oggi circa la tossicità delle fibre di amianto con le informazioni che l'imputato ha potuto raccogliere e verificare negli anni Settanta del Novecento sulla stessa materia. Costituisce invero un fondamentale obbligo del giudice di merito cercare di stabilire, in primo luogo, qual era lo stato degli studi epidemiologici ed oncologici in quel periodo di tempo e accertare, in secondo luogo, se in allora Stephan Schmidheiny dimostrò di essere adeguatamente al corrente di quanto gli scienziati avevano indagato e fatto oggetto di comunicazioni e di pubblicazioni ampiamente diffuse.


Occorre, dunque, investigare quando e con quale grado di fedeltà si è verificata la trasmissione di sapere dai circoli riservati agli specialisti di *epidemiologia*, di pneumologia e di oncologia fino ai settori della collettività a cui apparteneva l'imputato, interessati a non essere colti di sorpresa dall'evoluzione delle conoscenze in ambito eziopatologico. Può al riguardo essere utile distinguere, a tal fine, le fasi successive in cui gli imprenditori, i giornalisti, i sindacalisti e i politici, cioè in generale coloro che tra i non specialisti erano più attenti al problema, furono posti nella condizione di rivedere le loro informazioni in ordine alle tre principali patologie che erano state correlate con l'inalazione delle fibre di amianto, cioè in ordine all'asbestosi, al carcinoma polmonare, al mesotelioma. È, infatti, lecito pensare al riguardo che forse non siano stati informati immediatamente dei progressi via via conseguiti dalle indagini scientifiche, ma che certamente ne abbiano avuto notizia quando, in conseguenza delle nuove acquisizioni, venne avviato un dibattito all'interno delle singole realtà politiche, imprenditoriali e sociali nelle quali operavano le aziende che facevano uso dell'amianto, sicché l'aggiornamento delle loro cognizioni, a quel punto, divenne inevitabile.

È, anzitutto, un dato non discusso che la salda certezza che si doveva istituire una relazione diretta tra l'inalazione delle polveri di asbesto e l'asbestosi risaliva già all'inizio degli anni Trenta. Le



notizie su questa patologia erano indubbiamente da ricollegare al notevole aumento, verificatosi già agli inizi del secolo, degli insediamenti industriali che trattavano i minerali di amianto ed alla conseguente esplosione statistica dei casi clinici di fibrosi polmonare. Il nesso tra l'asbestosi e l'amianto, quindi, era noto da decenni nel mondo e in Europa, Svizzera e Italia comprese, quantomeno a livello di coloro che operavano nel settore dei manufatti in cui erano utilizzati il crisotilo e gli anfiboli (e in specie, tra gli anfiboli, la crocidolite e l'amosite). Basta ricordare che, nel *Trattato di medicina del lavoro* pubblicato nel 1940, Luigi Preti descrisse compiutamente patogenesi, anatomia patologica, sintomatologia e quadro radiologico dell'asbestosi, riferendo che la prognosi era infausta, sicuramente peggiore di quella che poteva essere riservata alla silicosi. È, in specie, del tutto incontestabile che le nozioni elementari di medicina del lavoro come quelle appena ricordate, una volta che si fossero consolidate, non potevano non estendersi alla classe degli imprenditori, almeno nella misura in cui erano obbligati a tenerne conto in quanto si ripercuotevano con forza sui loro interessi, riguardando i rapporti con i lavoratori e con le assicurazioni; e la deduzione vale ovviamente anche per l'imputato Schmidheiny come per gli altri imprenditori del settore.

Per quanto concerne i tumori del polmone, bisogna invece annotare che il progressivo accertamento del nesso esistente tra la respirazione delle polveri di asbesto e la genesi del carcinoma polmonare fu a lungo ostacolato dalla resistenza opposta dalle imprese operanti nel campo del cemento-amianto a pubblicizzare i dati circa la morbilità e la mortalità che si registravano tra i loro addetti a causa delle neoplasie che colpivano il polmone. Tuttavia, occorre annotare che, facendo seguito a numerose segnalazioni relative alla proliferazione dei casi clinici di tumore tra i lavoratori delle industrie che impiegavano abitualmente l'amianto, nel 1955 l'epidemiologo britannico Richard Doll pubblicò uno studio in cui esponeva che, analizzando le vicende di persone impiegate da venti o più anni in mansioni dalle quali dipendeva l'eventualità di restare contaminati dalle polveri di asbesto, aveva scoperto che la frequenza tra costoro delle




malattie tumorali era di dieci volte superiore a quella della popolazione generale. Sanzionando il successo degli studi di Doll, nel 1960, fu poi stampata in Germania la prima monografia che trattava espressamente della correlazione dell'amianto con il tumore del polmone: il nesso tra l'amianto e il carcinoma polmonare, dunque, era ormai divenuto di dominio pubblico.

Per la verità, mentre il consenso degli studiosi a proposito della relazione tra l'asbestosi e il tumore del polmone era stato raggiunto già negli anni Cinquanta, alquanto più lenta fu l'ammissione che l'inalazione di fibre di amianto poteva causare il cancro al polmone anche in assenza di asbestosi. Già nel 1962 la Comunità Europea, tuttavia, aveva emanato una circolare in cui contemplava, nel capitolo *pneumoconiosi* (termine generico designante qualsiasi malattia polmonare causata dall'inalazione prolungata di polveri), la voce *asbestosi, associata o meno alla tubercolosi polmonare o a un cancro al polmone*. Solo nel 1975 in Italia l'INAIL prevede, peraltro, l'indennizzo del tumore polmonare, considerandolo una complicanza dell'asbestosi. L'accertamento del rapporto tra l'inalazione delle fibre di asbesto e il carcinoma del polmone qualche anno più tardi si intrecciò, del resto, con l'avanzamento degli analoghi studi sul mesotelioma di cui si discorrerà un poco oltre. È nondimeno consentito affermare, alla stregua dei dati ora riassunti, che, almeno dal 1962, cioè dalla circolare prima citata, anche in Italia, come nel resto d'Europa, il rapporto tra l'inalazione delle polveri di amianto e il cancro al polmone era uscito ormai dalla ristretta area culturale in cui erano confinati i risultati delle indagini degli epidemiologi, degli pneumologi e degli oncologi, per divenire patrimonio comune degli imprenditori e degli operatori obbligati ad informarsi di quanto li riguardava da vicino.

Il mesotelioma, indubbiamente, destò per ultimo l'attenzione degli ambienti medici e, di riflesso, dei settori della società che avevano ragione di interessarsi alle problematiche concernenti l'amianto.

Risale all'anno 1960 un lavoro dei medici sudafricani Chris Wagner e Ian Webster in cui venne divulgata per la prima volta la notizia che il mesotelioma pleurico era un'entità patologica



ben definita, associata ad esposizione all'asbesto, poiché, in allora, i casi riscontrati furono da Wagner e da Webster espressamente posti in relazione con l'attività di estrazione della crocidolite nelle miniere del Sud Africa. Nel 1964, l'*Accademia delle Scienze di New York* organizzò poi l'importante simposio, in cui Selikoff presentò i risultati dello studio da lui condotto, in seguito al quale aveva riscontrato un numero particolarmente elevato di mesoteliomi (oltre che di asbestosi e di tumori polmonari) fra gli operai americani che avevano lavorato l'amianto nella coibentazione di navi. Nel 1965, Newhouse e Thompson posero a loro volta in rilievo la correlazione da loro accertata, nell'area di Londra, fra il mesotelioma pleurico e quello peritoneale, da un lato, l'asbesto dall'altro. Per l'Italia, vale la pena di citare una relazione del medico del lavoro Luigi Vigliani, il quale aveva partecipato sia al convegno svoltosi in Sud Africa in cui era stata presentata la relazione di Wagner e di Webster, sia al simposio indetto nel 1964 dall'*Accademia delle Scienze di New York*: la relazione fu letta in un convegno sul tema *Patologia da asbesto*, svoltosi a Torino nel giugno 1968. In essa, Vigliani osservò testualmente che gli esposti professionalmente all'inalazione di amianto andavano incontro a *tre possibilità: asbestosi, cancro polmonare, mesotelioma della pleura*. Con riferimento al mesotelioma, egli rilevò poi che erano stati fatti molti studi e pubblicate anche molte statistiche, dalle quali risultava che, in realtà: *si trovano dei mesoteliomi pleurici con accresciuta frequenza non solo fra gli asbestosici, ma anche in persone esposte per poco tempo a polvere di amianto, oppure che hanno avuto un'esposizione estremamente esigua come quella di coloro i quali vivono nelle vicinanze di una manifattura di amianto o nelle vicinanze di cantieri navali dove gli operai detti «coibentatori» ricoprono i tubi del vapore con un rivestimento protettivo di amianto. Per il mesotelioma pleurico sembra abbia più importanza un lunghissimo periodo di latenza piuttosto che l'entità della fibrosi asbestosica.*

Inoltre, occorre tenere presente che, dopo gli anni Sessanta, quando si era appreso con sgomento che i casi di una forma di tumore fino ad allora considerata rara (il mesotelioma pleurico) erano in crescita vertiginosa nella regione mineraria del Sud



Africa in cui veniva estratta la crocidolite, l'attenzione di taluni mezzi di informazione si era concentrata all'improvviso su questa grave malattia, in seguito divenuta il *tumore segnale* o il *tumore sentinella* dell'esposizione all'amianto. Si era iniziato allora ad intuire che, mentre molte tra le vittime avevano lavorato a contatto diretto con l'amianto blu (cioè con la crocidolite), altre, assai spesso, erano state invece esposte a contaminazione solo per avere vissuto in prossimità di un luogo in cui lo stesso tipo di amianto veniva lavorato oppure per avere respirato le fibre nocive all'interno dell'ambiente domestico. Per questo motivo, aveva incominciato a serpeggiare il dubbio che l'uso incontrollato dei minerali di asbesto avesse allargato la popolazione a rischio, aggiungendo ai lavoratori delle miniere, dei cantieri e delle fabbriche i molti altri che impiegavano e maneggiavano prodotti a base di amianto oppure respiravano accidentalmente delle polveri di quello stesso minerale. Per ovvia estensione, si erano iniziati a temere che il pericolo stesse minacciando non pochi milioni di persone all'interno della popolazione complessiva. Il principio di allarme si era quindi propagato quando la notizia era stata ventilata anche alle orecchie delle persone che, per limiti culturali o per mancanza di tempo, erano poco propense a seguire da vicino l'evoluzione delle cognizioni scientifiche. L'incipiente apprensione popolare aveva perciò determinato la reazione delle aziende che impiegavano abitualmente l'amianto, dal momento che avevano compreso bene come, se quel genere di timori fosse divenuto di pubblico dominio, avrebbe finito per danneggiarle irreparabilmente, gravandole di oneri finanziari sempre più alti a titolo di risarcimento dei danni rivendicati dalle persone che si fossero ammalate e pregiudicando comunque le vendite dei loro prodotti. Avevano perciò ritenuto che fosse necessario organizzare una reazione preventiva; e questa coincise con l'*azione difensiva* preannunciata dall'imputato al convegno di Neuss.



Tale reazione fu certamente programmata con cura nel corso del tempo che precedette di poco la promozione di Stephan Schmidheiny al vertice del gruppo svizzero, ma proseguì anche in seguito, durante il periodo in cui l'imputato gestì le vicende



delle società, da lui amministrare, che continuavano ad essere impegnate nella produzione del cemento-amianto.

Infatti, l'inizio della reazione preventiva è attestato da una conferenza internazionale delle *Organizzazioni di informazione sull'amianto (Asbestos Information Committee)*, svoltasi a Londra nel novembre 1971, che vide la partecipazione di delegati dei maggiori gruppi industriali finanziatori del comitato. Tra questi (come noterà in seguito il P.G. dott. Panelli in una sua memoria), quanto agli svizzeri, vi erano i rappresentanti della Eternit AG di Berlino controllata dal gruppo svizzero, tra cui certo G. Engelmann di Neuburg il quale era certamente uomo di fiducia degli Schmidheiny: infatti, comparve poi tra i partecipanti al congresso informativo di Neuss del giugno 1976, insieme con Stephan Schmidheiny (si veda la memoria del P.G. dott. Panelli in data 11.03.2013, p. 8).


In quella stessa circostanza venne trattato espressamente il tema del mesotelioma. E precisamente W. J. Smither del *Consiglio di Ricerca sull'amianto (Asbestos Research Council)* esordì osservando, con specifico riferimento al mesotelioma, che i casi riscontrati erano notevolmente aumentati nelle aree in cui l'amianto veniva maggiormente utilizzato, di talché poteva dirsi evidente l'associazione di tale tipo di tumore con le esposizioni professionali. Soggiunse per contro che, secondo alcuni studi, i lavoratori dell'amianto risultavano esposti ad un rischio minore rispetto ai fumatori di venti o trenta sigarette al giorno, e che occorreva in ogni caso considerare, più che gli aspetti nocivi, i *grandi benefici dell'amianto, e gli effetti negativi per la comunità se venisse privata di questa sostanza*. Queste parole fornivano, dunque, il preannuncio dell'*azione difensiva* che sarebbe stata opposta per vanificare gli effetti negativi della divulgazione di notizie circa la frequenza dei casi di mesotelioma sulle sorti delle industrie dell'amianto. Lo chiarì nella stessa circostanza il presidente dell'*Asbestos Information Committee*, M.F. Howe, prevedendo che le critiche contro l'amianto si sarebbero intensificate. Consigliò, pertanto, di collaborare all'elaborazione di una legislazione più vincolante, istituendo, nel contempo, un comitato d'azione (cioè un gruppo di pressione, secondo il P.G.) che mettesse a punto una strategia di comunicazione. Osservò,



infatti, che attacchi, anche improvvisi, potevano avvenire ad opera di giornalisti del settore medico o di esperti medici locali, oppure originare dagli scritti e dalle dichiarazioni di esterni, quali i dottori Selikoff e Rattray-Taylor, o, infine, essere ispirati dai sindacati, e potevano colpire dapprima determinati prodotti oppure volgersi contro l'uso dell'amianto in generale. Invitò, pertanto, i partecipanti ad esaminare con attenzione ed a potenziare gli strumenti di difesa (soprattutto attivando un'azione di controinformazione, con la diffusione di scritti e di opuscoli tranquillizzanti) nei confronti dei futuri attacchi, in modo da perseguire, tra l'altro, l'obiettivo di concorrere, ove possibile, all'elaborazione delle normative da parte dei singoli governi.

Pertanto, preme rilevare in questa sede che, quando Stephan Schmidheiny, all'inizio degli anni Settanta, venne incaricato dal padre di gestire l'amministrazione delle società appartenenti al gruppo elvetico, venne necessariamente messo al corrente della seria problematica - nascente in special modo dal recente, ma ormai certo, riconoscimento dell'*eziopatogenesi* del carcinoma del polmone e del mesotelioma - che in quel tempo angustiava i dirigenti delle imprese impegnate nella lavorazione del cemento-amianto; e più esattamente della minaccia alle loro fortune derivante dalla possibilità che sempre più numerosi membri della classe politica e delle collettività in cui erano insediati gli stabilimenti chiedessero la messa al bando dei prodotti fabbricati in cemento-amianto.


Del resto, come già visto, in occasione del convegno informativo di Neuss del giugno 1976, egli dimostrò di essere informato, tra l'altro, anche del mesotelioma, oltre che del tumore polmonare, giacché lo descrisse come una *neoplasia di origine cancerosa che viene riscontrata molto raramente alla pleura e al peritoneo*. È vero che cercò, subito dopo, di limitare l'importanza del nesso causale con l'amianto, osservando che quella patologia e il carcinoma polmonare *si possono riscontrare anche se non c'è alcuna influenza da parte della polvere di amianto a granulometria sottile*. Tuttavia, era al corrente del pericolo che le patologie amianto-correlate tendessero statisticamente ad aumentare per effetto dell'inalazione delle fibre di asbesto, poiché



519


ammise che si poteva supporre che: *per i lavoratori che negli scorsi decenni sono stati esposti ad alte concentrazioni di polvere, il rischio di essere soggetti a queste malattie sia notevolmente superiore*. Pertanto, era edotto a sufficienza sia della loro probabile maggiore incidenza futura, sia della relazione che le legava all'inalazione delle fibre di asbesto, poiché, in caso contrario, non sarebbe stato in grado di prevedere che il rischio di ammalarsi avrebbe interessato i lavoratori esposti *ad alte concentrazioni di polvere*.

Ciò nondimeno si mostrò intenzionato a nascondere, ove possibile, la presenza del mesotelioma nell'elenco delle patologie che dipendevano immancabilmente, sotto il profilo eziologico, dall'amianto. Infatti, AULS 76, documento successivo al convegno di Neuss e da lui approvato (... *sono contento di constatare che AULS 76 porta i suoi frutti*), tra l'altro, nel proporre lo schema ideale di risposta alla domanda volta a chiedere perché le industrie fino a poco tempo prima avessero negato il pericolo legato all'amianto, suggeriva di parlare, in primo luogo, dell'asbestosi come di una patologia riferibile ad alte concentrazione di polveri di asbesto, che in quel tempo, a suo dire, non esistevano più, e di ammettere, poi, che, solo di recente, il cancro ai polmoni, associato all'asbestosi, era stato messo in relazione con l'amianto, soggiungendo a quest'ultimo riguardo che il fattore decisivo era, peraltro, il fumo delle sigarette; non faceva, invece, nessuna menzione del mesotelioma. L'imputato, peraltro, era al corrente di questa specifica patologia e del nesso che la collegava all'asbesto, perché l'aveva descritta alcuni mesi prima a Neuss. Tuttavia, quando il documento AULS 76, che egli apprezzava e che quindi era stato redatto con la sua adesione, definì la risposta da dare a proposito delle malattie correlate con l'amianto, consentì che se ne omettesse totalmente la menzione. Dunque, il testo AULS 76, destinato a costituire un sommario dei chiarimenti da fornire al pubblico, conteneva, con il plauso, o comunque con l'assenso di Schmidheiny, un'informazione lacunosa e sostanzialmente ingannevole, poiché taceva l'esistenza del mesotelioma in contrasto con quanto egli stesso, alcuni mesi prima, aveva riconosciuto in termini di certezza, parlando ai massimi dirigenti



del gruppo. Ne consegue la deduzione che l'imputato si atteneva alla strategia della doppia verità: rivelava le sue autentiche convinzioni a pochi eletti (cioè ai dirigenti del gruppo che avevano partecipato al convegno di Neuss), mentre ai profani, non esclusi i dirigenti di livello intermedio dello stesso gruppo, riservava una versione differente e più rassicurante.


L'osservazione trova conferma nell'atteggiamento ambivalente assunto dall'imputato nei confronti dei *valori limite di soglia*. Si è già ricordato che, in occasione del convegno di Neuss del giugno 1976, aveva espresso il suo apprezzamento per la proposta formulata dall'OSHA, secondo la quale la concentrazione dell'amianto doveva essere contenuta al di sotto di 0,5 fibre per cc (aveva detto: ... *questa proposta è tutt'ora valida per poter proseguire lo studio su tali problemi*). Si è, peraltro, ricordato che, come si desume dalla relazione scritta a firma Martini, pochi mesi dopo, nel dicembre 1976, sempre a Neuss, il suo consulente più fidato, il dott. Robock, aveva riservatamente spiegato che il *valore limite di soglia* di <05 ff/cc, non poteva essere accettato, in quanto l'industria dell'amianto *non avrebbe potuto adeguarsi e sarebbe stata obbligata a chiudere* (si veda supra, p. 496-497, 510). È dunque evidente che, per un verso, Schmidheiny riteneva che il *valore limite di soglia* di <0,5 ff/cc, pur non costituendo un approdo definitivo, rappresentasse in astratto un valido punto di partenza per un intervento inteso a contenere entro margini di sicurezza il *fattore di rischio* costituito dalle fibre di asbesto (aveva infatti espressamente detto: *questa proposta è tutt'ora valida*); tuttavia, per altro verso, aveva delegato al dott. Robock la direzione della politica volta al controllo delle polveri di amianto, assegnandogli, tra l'altro, il compito di spiegare riservatamente ai dirigenti delle società che, tuttavia, il *valore limite* indicato dall'OSHA non era economicamente conveniente e bisognava perciò rifiutarlo. La verità rivelata a pochissimi collaboratori tenuti alla segretezza era quindi che il valore di <0,5 ff/cc avrebbe potuto costituire un primo indispensabile passo dell'esperimento diretto a frenare la diffusione delle patologie, ma, in realtà, non era compatibile con l'economicità delle attività di impresa impegnate nella produzione del cemento-amianto e doveva perciò essere respinto.



Alla maggioranza delle persone non ammesse alla conoscenza degli *arcana naturae* veniva, per contro, riservata una diversa versione, più facilmente realizzabile e più tranquillizzante, ma ingannevole: si sarebbe dovuto proclamare che erano adeguati e sufficienti a tutelare la salute i *valori limite di soglia* in allora stabiliti negli Stati Uniti o in Germania Federale, non quello, più basso, suggerito dall'OSHA. La conferma si ricava dalla lettera dell'ing. Teichert, stretto collaboratore di Robock, indirizzata al direttore tecnico Meyer, in data 10.03.1977 (cfr. record 121), in cui, tra l'altro, era indicato di attenersi al *valore limite di soglia*, stabilito da una norma interna agli stabilimenti, di <2 ff/cc, dunque ad un valore ben superiore a quello proposto dall'OSHA di <0,5 ff/cc (si noti che le misure espresse in cc o in ml sono equivalenti) che invece da Schmidheiny era stato giudicato, nel giugno dell'anno precedente, meritevole di accettazione.



Il discorso destinato al pubblico era, dunque, fondato sopra una verità diversa da quella accessibile a pochi eletti. Alla collettività veniva suggerito di credere che il rispetto dei *valori limite di soglia* di <2 ff/cc costituisse una garanzia sufficiente, alla minoranza a cui era riservato il privilegio di una conoscenza più aderente alla reale situazione di fatto si rivelava invece che, a quanto era dato prevedere, soltanto un *valore limite* di 0,5 ff/cc avrebbe forse potuto assicurare, allo stato, una protezione potenzialmente adeguata contro la proliferazione delle patologie amianto-correlate. Articolando le proprie tesi in modo differente a seconda degli interlocutori, l'imputato ammetteva implicitamente, peraltro, che la scelta di perseguire un *valore limite di soglia* quattro volte maggiore di quello che aveva detto di ritenere appropriato avrebbe comportato il mantenimento di una polverosità incompatibile con la tutela della salute e, pertanto, la permanenza negli ambienti di lavoro di quantità certamente dannose dell'*agente patogeno* la cui azione patogenetica sosteneva di volere frenare.

Un'ulteriore riprova indiretta dell'assunto che la finalità che ci si proponeva di raggiungere era di accreditare l'apparenza di una politica di tutela della salute che riservatamente si reputava inefficace è costituita dal verbale della riunione del Comitato Esecutivo di un'altra associazione delle industrie che trattavano



l'amianto, l'A.I.A. (acronimo di *Asbestos International Association - Associazione Internazionale delle Industrie dell'Amianto*), svoltasi il 13.10.1977. In essa comparve infatti il dott. Robock, cioè il principale consulente di Schmidheiny non solo in occasione del convegno di Neuss, ma per ogni questione attinente alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. Costui mostrò, nell'occasione, di considerare la persona del dott. Selikoff come quella del più pericoloso avversario dell'Associazione, dal momento che disse espressamente, parlando di una conferenza svoltasi a Johannesburg nell'agosto precedente: *... era presente anche Selikoff il quale si è presentato con una grande abilità di professionista e attore. Ha portato argomenti scientifici inoppugnabili, tuttavia è stato messo in gravi difficoltà quando ha voluto fare estrapolazioni di dati. Si è visto perciò qual è il punto debole della tesi sostenuta da Selikoff* (sembra di intendere: è stato messo in difficoltà nel punto in cui ha ritenuto possibile estendere le sue osservazioni, formulate con riferimento all'uso dell'amianto nei cantieri navali, agli altri settori industriali in cui veniva lavorato il medesimo materiale). Nell'occasione, Robock annunciò anche con soddisfazione che: *in Germania un gruppo di scienziati preparerà una pubblicazione in difesa dell'amianto non appena saranno pervenuti i testi di tutti gli interventi a Johannesburg: tale pubblicazione sarà edita con un'etichetta internazionalizzata e con le firme di scienziati di molti paesi. Tra l'altro si sta cominciando a vedere che il mesotelioma non è strettamente legato all'amianto ...*


È dunque manifesto che la preoccupazione che affliggeva il dott. Robock (e quindi, per ovvia conseguenza, tra altri impensieriva anche Schmidheiny, il quale, già in occasione del convegno di Neuss del giugno 1976, aveva palesato di condividere senza riserve l'impostazione generale che Robock sosteneva e continuò poi a considerarlo il suo consigliere più affidabile in ambito di tutela del lavoro e della salute) era di trovare il modo di confutare le teorie di Selikoff, cercando di dimostrare, se possibile con osservazioni che, almeno secondo il programma tracciato, sarebbero state fatte proprie da un nutrito gruppo di scienziati appositamente reclutati, che il nesso tra il mesotelioma e l'amianto non era sempre così stretto come risultava dai suoi



studi. Questo, sebbene, confidenzialmente, lo stesso Robock riconoscesse che Selikoff usava degli *argomenti scientifici inoppugnabili*.

Pertanto, sotto un primo profilo, secondo Robock, le ricerche svolte da Selikoff si giovavano di prove *inoppugnabili*; sotto un secondo profilo, egli si riprometteva tuttavia di contrastarle, contraddicendole nel punto in cui evidenziavano un diretto e costante rapporto causale dell'inalazione delle polveri di asbesto con il mesotelioma e con il tumore del polmone: e ciò anche all'interno degli stabilimenti che producevano il cemento-amianto come in qualunque altra struttura che disperdeva nell'aria le fibre del materiale nocivo. Il ragionamento da lui sviluppato si articolava in tre punti: Selikoff aveva, è vero, portato delle prove *inoppugnabili* circa il rapporto di causa ad effetto che collegava le fibre di amianto con il mesotelioma e con il carcinoma polmonare, oltre che con l'asbestosi; ciò nonostante, bisognava sforzarsi di screditare le sue conclusioni, evidentemente non per convinzione ma per scelta preconcetta, facendo apparire che il rapporto causale di cui si dibatteva fosse meno rigido di quanto Selikoff riteneva, specie con riferimento alle aree produttive diverse da quelle che aveva espressamente studiato. A questo fine, non si sarebbero dovuti lesinare i mezzi, arruolando alla propria causa dei professionisti disposti a propagandare delle teorie divergenti da quelle che Robock intendeva osteggiare mediante il progetto di azione di cui caldeggiava l'accoglimento, senza farsi carico che le tesi su cui il suo progetto si reggeva fossero infondate. Non si può, quindi, non ammettere che Robock non si espresse di sua iniziativa nel modo descritto, ma perché gli era stato assegnato dall'imputato il compito di alimentare posizioni accentuatamente polemiche nei confronti di coloro che sostenevano la dannosità per la pubblica incolumità del serpentino e degli anfiboli che venivano impiegati per la fabbricazione del cemento-amianto.

Conseguentemente, bisogna convenire che, in misura non molto diversa dal suo consulente Robock alle cui informazioni e valutazioni Schmidheiny attingeva direttamente il suo sapere, anch'egli era, a sua volta, al corrente dello stato delle nuove conoscenze in ordine all'eziologia delle neoplasie provocate dalle



fibre di asbesto e, ciò nonostante, approvava l'*azione difensiva* che ci si accingeva a porre in atto. Infatti, aveva aderito, con il peso della sua posizione dominante, al programma strategico prospettato da Robock, inteso a limitare la credibilità delle conclusioni che affermavano l'esistenza di un preciso nesso eziologico fra l'antecedente causale costituito dall'inalazione delle polveri di amianto aleggianti intorno alle strutture industriali e l'insorgenza di due specifiche patologie: il tumore del polmone e il mesotelioma, di cui era ormai universalmente riconosciuta la gravità. Aveva inoltre approvato questa linea di azione senza curarsi che gli studi recenti avessero indotto gli studiosi a mettere entrambe le patologie in relazione assolutamente certa con la presenza nell'organismo di sottilissime fibre di asbesto. Non negava soltanto che l'inalazione delle polveri di amianto dovesse, invece, essere messa in rapporto causale con la genesi della terza patologia nota (l'asbestosi), ma, per questa parte, si limitava ad enfatizzare l'efficacia risolutiva delle misure protettive che sosteneva di volere adottare, consistenti nel rispettare i *valori limite di soglia* e nell'usare alcuni altri accorgimenti tecnici. Di questi accorgimenti, del resto, proclamava l'efficacia anche in relazione al mesotelioma ed al carcinoma polmonare; anzi, dava per scontato che misure adeguate fossero già state, per lo più, attuate ed avessero già cominciato a produrre degli effetti positivi.


Non si può, tuttavia, evitare di rilevare che, nel frattempo, l'intera comunità scientifica, avendo condiviso il vasto consenso che avevano ottenuto le indagini di Selikoff da parte di altri studiosi di pari prestigio, aveva espressamente confermato in termini inequivocabili il rapporto causale esistente tra i materiali di asbesto ed alcune forme tumorali, la più temibile delle quali era, appunto, il mesotelioma. Infatti, nel 1973 la IARC (acronimo di *International Agency for Research on Cancer - Agenzia per la Ricerca sul Cancro*), troncando ogni incertezza, aveva dichiarato ufficialmente l'effetto cancerogeno dell'amianto. Pertanto, l'accreditata *Agenzia per la Ricerca sul Cancro*, con tale decisione, aveva sancito definitivamente che una sicura relazione di ordine eziologico legava l'amianto al mesotelioma, oltre che al carcinoma polmonare. Aveva quindi accettato la teoria di Selikoff



con chiarezza che non ammetteva ripensamenti, dissensi e contestazioni.

Si trattava perciò, nella prospettiva coltivata da Robock, alla quale, per quanto si è osservato, Stephan Schmidheiny non era estraneo, non tanto di negare in astratto la validità della riferibilità alle fibre di asbesto delle neoplasie polmonari e peritoneali, oltre che dell'asbestosi, poiché era fondata sopra risultati divenuti ormai incontestabili, ma piuttosto di impedire che i ceti sociali che fino a quel momento non erano stati informati con completezza in merito alle ultime acquisizioni della scienza, comprendendo infine quali erano le inquietanti implicazioni per l'incolumità pubblica dei processi causali che Selikoff e i suoi collaboratori avevano scoperto, concepissero ed attuassero una radicale reazione di rigetto nei confronti delle manifatture tuttora dedite ad impiegare massicciamente l'amianto. Si intendeva, dunque, frapporre alla paventata eventualità che crescesse un largo movimento popolare contrario all'uso industriale del materiale una risposta preventiva, volta ad assecondare, in forza di un'accorta opera di disinformazione, la fiduciosa ed erronea credenza che tutti i minerali di amianto, purché trattati con opportune cautele che si presumeva fossero ben conosciute dai tecnici che operavano nell'industria, potessero divenire sostanzialmente innocui.


È pertanto indubitabile, in conclusione, che l'imputato, per quanto lo riguardava, era stato reso pienamente edotto delle nuove acquisizioni scientifiche che predicavano l'esistenza di una diretta relazione causale tra l'inalazione delle fibre di asbesto e l'insorgenza di patologie ormai note, alle quali, molto spesso, si accompagnava una prognosi infausta. Inoltre, egli, non solo era necessariamente informato di quanto le ultime ricerche in materia avevano accertato e permesso di comprendere con sufficiente evidenza, ma, proprio per questo motivo, condivideva (come si desume dalla condotta a cui, di fatto, si attenne nei mesi e negli anni seguenti) la reazione strategica che le imprese da lui amministrare si proponevano, insieme con altre imprese ad esse omologhe, di mettere in atto. La risposta programmata mirava a contrastare con ogni mezzo la possibilità che le numerose componenti del corpo sociale che,



pur essendo interessate a dibattere la tematica del pericolo incombente sulla salute dei lavoratori e delle popolazioni che dimoravano nei dintorni degli insediamenti utilizzando l'amianto, erano sprovviste di solide nozioni in materia epidemiologica maturassero le medesime conclusioni alle quali era giunta la comunità degli scienziati.

Dalla mancata messa in guardia delle popolazioni non potevano non derivare, nella realtà degli accadimenti storici, importanti conseguenze. Infatti, come il consulente tecnico del P.M. Barry Castleman ha rilevato, nella dichiarazione aggiuntiva alla sua deposizione in data 29.11.2010, la diffusione in forma artatamente difettosa e mistificatoria delle conoscenze scientifiche era suscettibile di generare due ordini di effetti. Per un verso, ai lavoratori non veniva riservata alcuna discrezionalità in merito all'accettazione o meno del rischio di affrontare il pericolo letale proveniente dalla polvere di asbesto, giacché non ne erano stati resi edotti in modo compiuto, e pertanto venivano privati delle conoscenze necessarie per diminuire il rischio a cui erano esposti. Per altro verso, all'ignoranza dei lavoratori si accompagnava quella delle persone abitanti nelle vicinanze dei siti industriali che continuavano perciò a disconoscere i pericoli rappresentati dal minerale contenuto nei prodotti che abitualmente trattavano senza sospetto (cfr. la dichiarazione aggiuntiva a firma del consulente Castleman, p. 2).

Dunque, le imprese che non avevano rinunciato ad impiegare i minerali di amianto malgrado avessero appreso che erano altamente pericolosi decisero di reagire nei termini che avevano programmato, non perché erano fuorviate dalla convinzione che quel materiale fosse davvero quasi inoffensivo come dichiaravano, ma essenzialmente perché volevano lucrare l'utilità costituita dal contenimento dei costi e dal mantenimento delle quote di mercato già conquistate. Si erano evidentemente ripromesse di sfruttare a quei fini, almeno fintanto che fosse stato possibile, la protratta inconsapevolezza della moltitudine dei soggetti che non erano in grado di informarsi adeguatamente circa i pericoli che nascevano dall'inalazione delle polveri di asbesto. È altrettanto evidente, alla stregua delle osservazioni




prima illustrate, che l'imputato Schmidheiny adottò il medesimo programma di azione, applicandolo nelle imprese che appartenevano al gruppo da lui guidato e certamente tra queste, per quanto interessa il giudizio, anche nelle società che in Italia facevano riferimento ad *Eternit s.p.a.*

7.5.3 *Gli investimenti per la sicurezza*


In occasione del convegno di Neuss del giugno 1976, Stephan Schmidheiny rammentò esplicitamente, nella sua relazione introduttiva, che nell'anno 1972 l'*Organizzazione per la salute nel mondo-WHO* (*WHO* è l'acronimo di *World Health Organisation*, la cui traduzione italiana è, infatti, *Organizzazione Mondiale della Sanità*, sicché l'acronimo inglese corrisponde all'italiano *OMS*) aveva tenuto a Lyon un congresso con la partecipazione di scienziati di fama internazionale, in cui, a suo dire, erano stati esposti in maniera concreta i problemi e i pericoli che derivano dall'amianto.

Orbene, a livello internazionale, l'*International Agency for Research on Cancer*, acronimo *IARC*, che è un'agenzia della predetta *Organizzazione mondiale della sanità (OMS-WHO)*, classifica i carcinogeni noti in quattro *Gruppi*. Valuta, infatti, la possibile cancerogenicità dei singoli *agenti patogeni* e delle relative esposizioni e li assegna a *Gruppi* diversi, a seconda del livello di evidenza della rispettiva attitudine a generare delle patologie cancerogenetiche. Gli *agenti patogeni* (espressione con cui viene designato anche qualunque composto in cui entrino le sostanze che possono produrre delle forme morbose) inseriti dalla *IARC* nel *Gruppo 1* vengono considerati sicuramente cancerogeni per l'uomo, perché si ritiene raggiunta a livello scientifico la certezza assoluta del fatto che diano luogo ad effetti oncogeni per l'organismo umano. Importa, quindi, rilevare che, sebbene l'amianto sia stato formalmente introdotto tra gli *agenti patogeni* del *Gruppo 1* nell'anno 1977, tuttavia, già nell'anno 1973, come prima si è avuto modo di ricordare, la *IARC*, pronunciandosi nella qualità di agenzia della *WHO-OMS*, aveva affermato chiaramente la sua cancerogenicità.





Pertanto, poiché l'imputato aveva dimostrato, nella relazione letta a Neuss nel giugno 1976, di essere informato a proposito delle tematiche sviluppate nel congresso della WHO-OMS che si era svolto a Lyon nell'anno 1972, sicuramente non ignorava che la cancerogenicità dell'amianto era stata affermata con evidenza in quella stessa occasione e poi ribadita nel 1973. Del resto, sempre a Neuss, aveva trattato esplicitamente di cancro del polmone e di mesotelioma, spiegando che erano due forme neoplastiche correlate all'amianto, cioè erano delle forme patologiche che si traducevano nella creazione di nuove cellule cancerose e riconoscevano con certezza la propria causa nell'amianto. Il nodo problematico che si prefiggeva di affrontare non era quindi di ordine conoscitivo, poiché in materia possedeva delle certezze. Occorreva invece, nella sua personale visione, dimostrare di avere previsto e realizzato le misure che era necessario assumere negli stabilimenti dipendenti dalla *holding* svizzera per contenere la diffusione delle fibre di asbesto negli ambienti di lavoro e nelle aree circostanti. Si riprometteva quindi di sostenere che, avendo attuato le cautele del caso, le polveri del materiale che veniva ritenuto nocivo non avrebbero potuto causare patologie neoplastiche dall'esito letale in danno dei lavoratori e degli abitanti della zona adiacente agli impianti. Ciò senza preoccuparsi che le notizie rassicuranti che avrebbe diffuso fossero in contrasto con le sue personali nozioni in ordine al nesso eziologico che legava l'insorgenza del carcinoma polmonare e del mesotelioma con l'inalazione di minimi quantitativi di fibre sottili, fermo restando che da tempo gli era nota anche la relazione esistente tra le polveri di amianto e l'asbestosi (patologia anch'essa potenzialmente mortale).

È necessario perciò stabilire se, negli stabilimenti italiani, furono realmente adottate misure efficaci (efficaci, s'intende, alla stregua delle conoscenze di allora). Non si può, peraltro, dimenticare che, già in occasione del convegno di Neuss del giugno 1976, lo stesso Schmidheiny aveva indicato l'obiettivo dell'*azione difensiva* a cui raccomandava di attenersi, consistente nell'assicurare all'industria dell'amianto-cemento la possibilità di continuare ad esistere in grazia di un'*organizzazione ottimale* della tutela del lavoro e dell'ambiente



che ricercasse *la massima protezione con il minimo di mezzi economici*. Il richiamo alla finalità di continuare ad esistere, utilizzando il *minimo di mezzi economici* per assicurare la *massima protezione*, costituiva dunque, nel modo con cui egli illustrava i termini del problema, un limite insuperabile.



La decisione, tradita dalle parole usate, di applicare al caso che gli stava a cuore il principio utilitaristico che suggerisce di perseguire l'obiettivo del massimo risultato con il minimo mezzo denota un accostamento di tipo essenzialmente economico al problema della tutela dell'incolumità dei lavoratori e dei cittadini. Il ricorso ad una concezione utilitaristica nella prevenzione delle conseguenze nocive derivanti dal materiale trattato, vale a dire nella prevenzione delle patologie derivanti dall'amianto, rivela quindi che, ponendo a sé ed ai collaboratori il traguardo dei massimi risultati raggiungibili con i minimi mezzi, l'imputato trascurava di valutare come, nel caso di specie, non fossero in gioco soltanto interessi di natura prettamente economica, ma anche dei beni di diversa natura che il diritto considera inviolabili, quali la vita e l'integrità fisica delle persone. Infatti, giacché non era solo un *homo oeconomicus*, ma anche un membro della comunità sociale, egli non poteva ritenersi unicamente impegnato a preservare le proprie fortune di imprenditore: prima di tutto, aveva l'obbligo di non offendere le vite e la salute dei soggetti che fossero venuti a contatto con il minerale di cui si era scoperta con certezza la tossicità. Nella descritta situazione di pericolo cui erano esposti dei beni giuridici di rilevanza primaria, ometteva di considerare che era obbligato ad addossarsi dei costi, ancorché decisamente gravosi, o, al limite, a riconvertire i sistemi di lavorazione oppure ancora a sospendere del tutto l'attività di impresa, qualora queste scelte gli fossero state imposte dal fine di assicurare la tutela dei beni che erano affidati alla sua custodia; subordinava anzi la salvaguardia di quegli stessi beni all'osservanza delle regole, che trattava come se fossero inderogabili, dell'economia: il sistema economico e produttivo, nella sua visione, delimitava, quindi, un perimetro chiuso alla considerazione di valori appartenenti ad un ordine diverso e intangibile, senza farsi carico che fossero affidati alla sua responsabilità.



La Difesa dell'imputato Schmidheiny ha dedicato molte pagine dell'atto di appello a dimostrare che, nel periodo storico in cui il capo di imputazione sostiene che deve essere collocata l'*effettiva gestione* delle società italiane dipendenti dal gruppo condotto da Stephan Schmidheiny, la polverosità all'interno degli stabilimenti è stata contenuta entro i *valori limiti di soglia* in allora vigenti (si veda l'appello citato, p. 128 e seguenti). La discussione delle argomentazioni esposte dalla Difesa a sostegno dell'assunto, tuttavia, non può ignorare l'osservazione di fondo che l'obbligo del datore di lavoro di prevenire la nocività degli agenti chimici scatta pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriori abbattimenti (così Cass. pen., sez. IV, 5.10.1999, n. 3567, Hariolf: massima dettata appunto con riferimento ad una fattispecie di diffusione di polvere di amianto).


In accordo con questa interpretazione, la Corte di legittimità, ad esempio, ha statuito, in tema di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, che il datore di lavoro risponde del delitto di omicidio colposo, nel caso di morte del lavoratore conseguita a malattia connessa a tale esposizione, quando, pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Ha, infatti, osservato che il principio della concretizzazione del rischio va inteso con criteri di ragionevolezza, interpretando la regola cautelare non in senso formale e statico, ma secondo la sua *ratio* e secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione delle conoscenze e della possibilità di ricondurre comunque l'evento alle conseguenze della violazione della regola di condotta, anche se infrequenti e non previste anticipatamente, purché non completamente svincolate dallo scopo perseguito nella redazione della regola cautelare. Sotto tale profilo, ha distinto, proprio in funzione della *ratio*, le regole cautelari per così dire *aperte* (nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano



esistere conseguenze dannose non ancora conosciute) ed altre c.d. *rigide* (che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento). Ha rilevato che il D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19 e 21, rientra nella prima categoria, limitandosi a dettare le regole di condotta in termini generali, in relazione all'astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a provocare gravi patologie. La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che l'inalazione da amianto (il cui uso è stato vietato in assoluto dalla L. 27 marzo 1992, n. 257) è ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel R.D. 14 giugno 1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla L. 12 aprile 1943, n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita, se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate (così Cass. pen., sez. IV, 22.11.2007, n. 5117, Biasotti ed altri).

È, pertanto, conforme all'orientamento giurisprudenziale ora richiamato rilevare che l'eventuale rispetto dei *valori limite di soglia* (peraltro molto fluttuanti nel tempo e nello spazio, quindi per ciò stesso di incertissima applicazione) non basterebbe ugualmente ad escludere che l'imputato, con la sua condotta, abbia messo in pericolo l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone qualora risultasse che comunque ha operato in modo da non rimuovere, come era in suo potere di fare, la crescente condizione di accentuata polverosità degli ambienti di lavoro, da chiunque apprezzabile *ictu oculi*. Infatti, in tema di causalità, le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia da tempo conosciuta (cioè dell'asbestosi) erano identiche (fino all'approvazione della L. 27 marzo 1992 n. 257 che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti; con la conseguenza, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi come la mancata adozione di quelle misure



abbia cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, come l'evento fosse prevedibile, perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure (così Cass. pen., sez. IV, 11.07.2002, n. 988, Macola ed altro).

Discende da quanto ora rilevato che, quand'anche non risultassero superati i *valori limite di soglia*, sarebbe sufficiente accertare, tuttavia, che la polverosità degli ambienti non è stata eliminata dall'imputato, pur avendo egli rivestito una posizione di garanzia, per concludere che, in tal caso, sussisterebbe pur sempre il nesso di causalità tra la condotta incriminata e gli eventi consistenti nell'insorgenza di patologie amianto-correlate.

In effetti, l'art. 21 del D.P.R. n. 303/56 già disponeva:

Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.


Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera.

Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.


Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possono essere causa di danno o incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai commi precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.



Il D.P.R. citato prescriveva già nel 1956, quindi, al datore di lavoro di fare quanto in allora era reputato utile perché i luoghi di lavoro non fossero contaminati dallo sviluppo e dalla diffusione di polveri provenienti dal materiale nocivo trattato. La presenza di cospicui accumuli di polvere negli ambienti di lavoro, in forza dell'inosservanza delle norme di prevenzione prima indicate, quand'anche difettesse la prova che i *TLV-TWA* in allora applicabili fossero stati superati, perciò dimostrerebbe, di per sé sola, la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta degli imputati e gli eventi di danno a loro ascritti. È dunque sufficiente soggiungere a tale proposito che la sentenza appellata dà conto, con esaustiva dovizia di citazioni, come una numerosa serie di deposizioni testimoniali confermi eloquentemente il dato, costante nel tempo, della grande polverosità degli ambienti in cui i dipendenti erano costretti a svolgere le loro mansioni. Il riepilogo delle deposizioni fornito dalla sentenza offre, al riguardo, un quadro della situazione assolutamente persuasivo. Pertanto, si può rinviare utilmente alla sintesi delle deposizioni testimoniali che in essa è esposta (si veda dunque la sentenza appellata, da p. 255 a p. 320).

Giova solo evidenziare un passo della deposizione del teste Othmar Wei, perché è emblematico di quanto hanno riferito anche tutti gli altri testimoni. La descrizione dello stato dei luoghi fornita da Wei, infatti, è particolarmente significativa perché proviene da uno dei componenti della *task force* svizzera cui era stato, tra l'altro, affidato il compito di monitorare la situazione degli ambienti di lavoro e, dunque, non si tratta certo di una deposizione proveniente da soggetto ostile all'imputato. Ebbene, Wei ha dichiarato testualmente:


Le mie prime visite sono state nel 1972 e lì ho visitato in realtà solo lo stabilimento di Casale, Bagnoli l'ho visitato più tardi. Casale era lo stabilimento più grande e più importante dell'Eternit Italiana e lì, per dirla semplicemente, ho trovato una situazione catastrofale ed in particolare per quanto riguarda l'attività con l'amianto e la protezione dei lavoratori dalle polveri di amianto. Il cemento ... in tutto il percorso dall'ingresso nella fabbrica fino a dove veniva mescolato con acqua veniva trattato asciutto. Questo aveva la conseguenza che dappertutto, in queste zone in cui si



lavorava l'amianto, veniva causata una quantità enorme di polveri ... L'amianto, così come arriva dalle miniere nella fabbrica, non può essere lavorato così come è direttamente. Bisogna aprirlo, cioè sfiibrarlo con dei mulini o disintegratori. Questi macchinari erano alimentati a mano, senza protezioni ed aspiratori che proteggessero i lavoratori dalle polveri. Questo amianto veniva trasportato a Casale ... in delle camere per amianto su via pneumatica. Questo significa che anche questo trasporto pneumatico, alla fine, ... portava polvere ... Si trattava di camere, come se fossero delle stanze, di circa 3 metri per 4, con un'altezza di circa 4 metri, chiuse e con la possibilità che l'aria che serviva per il trasporto pneumatico potesse uscire tramite un filtro. Questi filtri che ho appena menzionato non corrispondevano però ai requisiti dell'ENPI, con il risultato che polveri di asbesto venivano diffuse nell'atmosfera. Da queste camere ... l'amianto veniva a mano, con delle palette, caricato per essere portato fino ai miscelatori. Anche questo è un lavoro nel corso del quale i lavoratori lavoravano praticamente in una nuvola di polveri. Questi miscelatori avevano dei componenti cosiddetti Olandesi e praticamente erano dei contenitori aperti che venivano riempiti d'acqua, poi veniva aggiunto del cemento e poi vi veniva semplicemente rovesciato, dalle carriole, l'amianto. I lavoratori, sia nei magazzini dell'amianto, che nei mulini, che lungo questo trasporto in cui l'amianto aperto veniva portato ai miscelatori, non portavano maschere. Poi dopo, dai miscelatori in poi, l'amianto era trattato in maniera bagnata ... e poi andava alle macchine di produzione per fare piastre, tubi, etc. ... Solo più avanti, quando poi i prodotti finiti sono stagionati, ... si creava di nuovo la possibilità di polveri. Questo riguarda poi l'ulteriore lavorazione di tubi su banchi girevoli con l'utilizzo di torni ed in particolare la preparazione di piastre per le quali venivano usati degli speciali torni. Tutti, o quasi tutti, questi macchinari, erano completi di macchine per l'aspirazione e di filtri. Però questi macchinari per l'aspirazione e soprattutto i filtri erano insufficienti. Da questo discendeva di nuovo un'esposizione dei lavoratori che lavoravano in questi dipartimenti alle polveri di amianto. Anche questi lavoratori non portavano maschere, oppure non portavano le maschere che erano state loro date. Penso che sia tutto ...



535




Avv. Di Amato: *La polvere si vedeva fisicamente?*

Teste Wey: *Sì, la polvere si vedeva fisicamente nell'aria, si vedeva sul pavimento, si vedeva su tutti i piani che c'erano, c'erano degli strati circa di questa misura di polveri* (citazione tratta dal verbale di trascrizione dell'udienza in data 8.03.2011, p. 34 e sgg.).

L'atto di appello presentato dalla Difesa Schmidheiny, peraltro, contesta in radice la tesi accolta nella sentenza impugnata, secondo cui l'inattendibilità dei monitoraggi eseguiti all'epoca da parte del S.I.L. (*Servizio di igiene sul lavoro*) istituito presso *Eternit s.p.a.* nel 1976 è indubbia, così come quella degli altri monitoraggi svolti ad opera di vari soggetti ed enti durante il periodo in cui l'imputato era insediato al vertice del gruppo svizzero (complessivamente si tratta di undici monitoraggi del SIL, uno dell'INAIL, uno dell'Università di Pavia, uno del perito Occella, uno dell'ENPI a Casale Monferrato; di nove monitoraggi del S.I.L. a Cavagnolo; di un monitoraggio del SIL e un monitoraggio del perito Angeli a Bagnoli; di cinque monitoraggi del SIL, uno dell'USL e dodici della Ecoconsult a Rubiera), sicché il rispetto dei *valori limite di soglia* della polverosità, secondo il primo Giudice, non può essere ricavato dai campionamenti concretamente disponibili. L'appellante obietta che, se si compiono opportune interpolazioni tra i dati misurati nei differenti controlli rivolti a stabilire la presenza e la quantità delle polveri, si può arrivare ugualmente a stimare con un ridotto margine di errore i livelli di saturazione dei luoghi di lavoro da parte delle fibre di amianto. Pertanto, sulla base delle interpolazioni che ha applicato il suo consulente tecnico prof. Nano tra le varie misure registrate, afferma che, assumendo le stesse quali dati su cui fondare il calcolo, si possono determinare approssimativamente i livelli delle fibre di amianto da ritenersi accertati in varie circostanze di tempo. Conclude, quindi, che, dall'analisi dei monitoraggi eseguiti nel 1973 e negli anni successivi nei quattro siti in esame, si evince che, nel complesso, si è verificata una sensibile riduzione delle esposizioni alle fibre di asbesto. La Difesa argomenta, inoltre, che il fatto che la motivazione della sentenza impugnata non contenga nessuna espressa analisi delle valutazioni sottoposte alla sua attenzione dal consulente tecnico prof. Nano, ed anzi non le citi nemmeno,




536



concreta, in definitiva, un'ipotesi di nullità della sentenza per vizio di motivazione.

L'ultima eccezione è evidentemente priva di fondamento. È, infatti, come si è detto in precedenza (nelle pagine dedicate alle eccezioni di nullità), costante insegnamento della giurisprudenza quello secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (così Cass. pen., S.U., 27.11.2008, n. 3287, R.; conformi Cass. pen., sez. III, 12.11.2009, n. 9922, Ignatiuk; Cass. pen., sez. VI, 8.06.2011, n. 26075, B.). Pertanto, se realmente il giudice di primo grado avesse ommesso di motivare un passaggio fondamentale dell'apparato argomentativo della decisione, sarebbe compito del giudice di appello ovviare alla lacuna, integrando la motivazione sul punto.


È comunque dirimente osservare che il Tribunale, in realtà, ha motivato adeguatamente la decisione di negare credito ai monitoraggi sottoposti alla sua valutazione, ritenendo inattendibili i singoli campionamenti dei livelli di polverosità dei quali si disputa. Infatti, ha accolto le considerazioni sviluppate dal consulente tecnico del P.M. dott. Silvestri, di segno completamente opposto a quelle del consulente della Difesa prof. Nano (cfr. la sentenza appellata, p. 323 e seguenti). In sostanza, il primo Giudice ha aderito alla tesi secondo la quale i disparati campionamenti eseguiti da differenti soggetti e da differenti enti, in successive circostanze di tempo e di luogo, non sono tra loro raffrontabili a causa dell'eterogeneità delle metodiche e degli strumenti usati, sicché non è possibile farli oggetto di considerazioni affidabili: in breve, non sono tra loro comparabili perché non sono stati condotti con procedimenti assimilabili; perciò, il tentativo di ricavare dei dati attendibili mediante teoriche operazioni volte ad allinearli gli uni accanto agli altri, lungo un'unica scala di valori, è, a priori, destinato al fallimento. Basti considerare il modo perentorio con cui il consulente dott.



Silvestri, facendo riferimento ai dati rilevati dall'ENPI, ha respinto la possibilità di porli a confronto con gli altri dati, affermando che sono tra loro incomparabili: *quando eravamo piccoli ci chiedevamo: va più forte il treno o è più dolce una pasta? Nessuno sapeva rispondere. Siamo a questo livello* (cfr. il verbale di trascrizione dell'udienza in data 20.12.2010, p. 111).

Il ragionamento enunciato nel motivo di appello, dunque, secondo il consulente tecnico del P.M. e secondo la sentenza appellata, è viziato dalla fallacia logica, comunemente chiamata *fallacia della falsa analogia* o, con maggiore proprietà, *fallacia dell'analogia debole*. Il vizio logico denunciato consiste nell'affermare che due o più entità alle quali si riferisce il ragionamento possiedono alcune proprietà simili solo perché presentano una o più altre proprietà simili, senza tenere conto che il sillogismo ellittico in tal modo formulato (di questo tipo: A e B possiedono la qualità comune c; dunque si può inferire che possiedono anche le qualità comuni d ed e) è basato sopra un'ingiustificata assimilazione di entità che sono tra loro comparabili soltanto per alcuni rispetti, non necessariamente per tutti gli altri.

Venendo al caso concreto, negli stabilimenti sono stati eseguiti più monitoraggi di polveri con strumenti diversi, con procedure diverse e con esiti, sia singolarmente, sia complessivamente, inaffidabili: quindi tra loro non raffrontabili. Per contro appare viziata da apoditticità la tesi sulla quale si regge il motivo di appello, secondo cui tutti gli autori dei campionamenti intendevano calcolare la quantità delle parti di amianto aerodisperse negli ambienti (e parrebbe non tenere in nessuna considerazione che alcuni volevano calcolare delle fibre, altri dei corpuscoli di amianto) con metodi di lavoro ai quali possono essere attribuite non una sola, ma disparate proprietà comuni; ed altrettanto apodittica è pertanto la conclusione che, a suo avviso, sarebbe possibile dedurre che non soltanto i risultati ottenuti sono stati singolarmente quantificati con discreta precisione, ma possono anche essere confrontati gli uni con gli altri e collocati su un'unica scala di misura, compiendo a tal fine delle corrette estrapolazioni.




Alla stregua di quanto prima rilevato, le risposte ricavate dal consulente di parte della Difesa in seguito alle estrapolazioni che vengono richiamate nel motivo di gravame non possono dunque essere condivise, perché sono viziate dalla fallacia logica conosciuta come *fallacia dell'analogia debole*.

Non è vero, inoltre, che la decisione appellata non ha motivato le ragioni in forza delle quali ha, sostanzialmente, disatteso le argomentazioni sviluppate dal consulente di parte designato dalla Difesa prof. Nano. Al contrario, è invece vero che ha motivato il suo dissenso dalle tesi che la Difesa ha fatto proprie, sviluppando delle considerazioni che appaiono dialetticamente incompatibili con gli argomenti da questa allegati. La motivazione della decisione impugnata non è, perciò, suscettibile di censura, salvo che si dimostri che i rilievi critici sollevati dal consulente tecnico dott. Silvestri, e recepiti dalla sentenza, in ordine alla complessiva inattendibilità di tutte le misurazioni prima elencate meritano di essere confutati. Così tuttavia non è, perché le osservazioni contenute nella relazione redatta dal consulente della Difesa prof. Nano non rappresentano una confutazione pertinente, essendo fondate sopra argomenti vizianti da una specifica fallacia logica.

Stabilita l'inattendibilità dei monitoraggi disponibili, occorre peraltro rispondere al quesito che esorta ad accertare se, nell'intervallo di tempo preso in considerazione nel capo di imputazione, siano state in effetti adottate delle efficaci misure di prevenzione della polverosità negli stabilimenti italiani dipendenti da *Eternit Italia s.p.a.*

Al riguardo, pare appropriato citare per esteso, perché particolarmente indicativi, alcuni passi della relazione di consulenza tecnica di ufficio redatta dal medico prof. Michele Salvini negli anni 1983-84, nel corso di una causa civile promossa innanzi al Pretore di Casale Monferrato da alcuni lavoratori esposti a rischio di asbestosi nei confronti dell'INAIL, per non avere riconosciuto la cosiddetta rendita di passaggio (record 792).

È prima di tutto rilevante avvertire che uno dei quesiti chiedeva di acclarare: *se nell'ambiente di lavoro dove i ricorrenti*




539

prestavano la loro attività e/o negli ambienti dove gli stessi ricorrenti transitavano per ragioni strettamente inerenti al loro lavoro, vi era una quantità e qualità di polvere di amianto o comunque di polvere proveniente da una delle lavorazioni ..., tale da esporre i ricorrenti alla inalazione della polvere stessa tale da poter determinare un aggravamento delle loro condizioni di salute.

Importa specialmente annotare che il CTU, premettendo di avere svolto gli accertamenti quando parte della produzione era ferma e parte dei lavoratori erano in cassa integrazione (cioè quando il regime di svolgimento dei lavori era ridotto e dava perciò luogo ad una minore produzione di polveri), osservava:



... il CTU non ha potuto procedere ad accertamenti diretti dell'inquinamento ambientale mediante uno dei metodi di campionamento a lungo termine necessari per la valutazione del rischio effettivo e concreto. In alternativa a un accertamento tecnico diretto, il CTU ha avuto la possibilità di provvedere a un accertamento indiretto mediante il prelievo e il controllo qualitativo di polveri depositato in strato sottile sopra le superfici piane degli infissi e delle strutture murarie al di sopra di un metro di altezza dal pavimento, individuate nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro già occupati dai Ricorrenti al momento della loro dimissione.

L'analisi qualitativa di tali campioni di polveri dimostra la presenza di fibre di amianto in tutti i campioni prelevati e, a parere del CTU, indica quanto meno che un inquinamento di fondo è ubiquitario nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato. Gli accertamenti tecnici acquisiti agli atti, sull'inquinamento dell'aria nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, non furono né programmati né tecnicamente eseguiti per dimostrare o escludere l'esistenza di un rischio di asbestosi effettivo e concreto. ... Per contro, tutti gli accertamenti tecnici acquisiti agli atti della presente perizia, relativi all'inquinamento dell'aria negli ambienti di lavoro dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, hanno documentato che al momento della verifica mediante campionamento a breve termine, esisteva certamente in tutti i posti di lavoro controllati un significativo inquinamento dell'aria con quantità più o meno grandi di polveri miste ad aliquote di fibre di amianto ... Il servizio sanitario (ex ENPI) attivo presso lo



stabilimento Eternit di Casale Monferrato (1971-1983) risulta parzialmente ma sistematicamente inottemperante alle norme sulla documentazione degli atti medico-sanitari per la prevenzione dell'asbestosi; inoltre, il medesimo servizio risulta non aver mai provveduto a recepire informazioni adeguate, dirette o indirette, sulle condizioni igieniche del posto di lavoro occupato da lavoratori a proposito dei quali era stata formulata diagnosi di sospetta asbestosi. Pertanto la documentazione sanitaria archiviata presso l'infermeria dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato non è utilizzabile ai fini di una valutazione del rischio di asbestosi sulla base della mobilità e depone inoltre per una carenza di necessari interventi profilattici a tutela della salute dei lavoratori da parte del responsabile del servizio medico di azienda ... Nell'ambiente in cui tutti i Ricorrenti riconosciuti affetti da asbestosi e dalle alterazioni anatomo funzionali conseguenti, prestarono la loro attività e/o transitavano per ragioni strettamente inerenti al loro lavoro, era presente una quantità e qualità di polvere di amianto proveniente da una delle lavorazioni considerate nella tabella allegato 8 del D.P.R. 1124/65, tale da esporre i Ricorrenti in questione alla inalazione della polvere stessa e tale da poter determinare un aggravamento delle loro condizioni (relazione citata, p. 159-163).

Si ricava dunque dalla lettura della relazione (posto che il CTU, tra l'altro, aveva avuto modo di esaminare i tre campionamenti che erano stati in precedenza eseguiti dall'INAIL, dall'Università di Pavia e dal perito Occella) come, per un verso, la valutazione compiuta sulla base della documentazione in allora reperibile attestava che il servizio medico dell'Eternit dal 1971 al 1983 (data quest'ultima degli accertamenti effettuati dal prof. Salvini) non aveva provveduto a documentare la propria attività con la diligenza e con la perizia ritenute indispensabili; come, per altro verso, ad onta del fatto che i campionamenti di polvere erano stati eseguiti dal CTU in un intervallo di tempo in cui la lavorazione nello stabilimento di Casale Monferrato procedeva a ritmi piuttosto bassi, e perciò la presenza di polveri nei locali avrebbe dovuto essere inferiore a quella solita, l'analisi delle tracce polverulente sedimentate sulle superfici piane avesse permesso ugualmente di stabilire la presenza di parti di asbesto



in quantitativi apprezzabili, tali da rendere la loro concentrazione negli ambienti idonea ad esporre i lavoratori all'inalazione di dosi di amianto che ha giudicato incompatibili con la salute. Si apprende infatti dalla lettura dei passi riportati, - premesso che nello stabilimento vi era un *inquinamento di fondo e ubiquitario* e che in esso *era presente una quantità e qualità di polvere di amianto proveniente da una delle lavorazioni ... tale da esporre i lavoratori alla inalazione della polvere stessa e tale da poter determinare un aggravamento delle loro condizioni*, - che, sebbene non esistessero le premesse di fatto necessarie per misurare esattamente la *dose cumulativa* a cui erano esposti i dipendenti, la quantità di polvere di amianto rilevata nell'ambiente era comunque sufficiente a determinare sia un rischio oncogeno, sia il rischio di provocare la specifica patologia degenerativa chiamata asbestosi.

Le osservazioni contenute nella relazione di consulenza citata, mentre confermano l'inattendibilità dei tre monitoraggi eseguiti in precedenza, dei quali il CTU aveva preso visione, avvalorano l'inferenza finale che nel 1983 erano presenti, all'interno dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, livelli di polverosità inconciliabili con la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e delle persone che frequentavano l'area del Casalese posta nei dintorni dello stabilimento. Esse sono particolarmente indicative perché i rilievi su cui si fondano risultano eseguiti verso la fine del periodo in contestazione: quindi, in un'epoca in cui gli accertamenti esperiti dal CTU avrebbero dovuto avere un esito molto differente da quello riscontrato, se davvero le cautele antinfortunistiche fossero state apprestate e realizzate come ha sostenuto la Difesa.

Giova soggiungere, per completezza, che una successiva relazione tecnica redatta dallo stesso prof. Salvini nell'anno 1990 ha rilevato come le malattie professionali, i loro aggravamenti e i decessi verificatisi presso gli addetti all'Eternit di Casale Monferrato trovassero causa nell'esposizione continua e incontrollata al rischio di inalare polveri di amianto ed altri inquinanti; e ciò, ad avviso del consulente, a causa del *mancato rispetto del dovere continuo di tutelare la salute dei dipendenti*. Un tale comportamento omissivo permanente, secondo il suo



parere, non aveva segnato interruzione o discontinuità fino all'anno 1984 (data dell'amministrazione controllata) e doveva essere strettamente associato alla condotta dei dirigenti preposti, responsabili di avere provocato un grave pericolo per i lavoratori che avevano mantenuto nell'ignoranza dei rischi a cui erano esposti e dei danni che ne sarebbero conseguiti.

La relazione del prof. Salvini è stata inoltre richiamata, insieme con gli esiti degli altri accertamenti, nel rapporto giudiziario n. 517/1987, redatto, nel novembre 1987, da Giuseppe Candido e Claudio Saietta, ispettori in servizio presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Alessandria. Mette conto di riportare, perché sono anch'essi significativi, i seguenti passi.

Presso lo stabilimento Eternit oltre alle perizie/indagini ambientali disposte dall'autorità giudiziaria, dall'Inail, dall'Istituto di Medicina del Lavoro di Pavia, le quali sono già stati citati in precedenza, è intervenuto anche l'ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni).

Nel maggio-giugno 1971 l'ENPI ha effettuato i prelievi e le misurazioni nei reparti di lavoro per stabilire i livelli esistenti di polveri, rumore e grassa. Per quanto riguarda le polveri la relazione conclude che: ... era presente il pericolo di asbestosi o di silicosi nel reparto Petralit, nel reparto lavorazione amianto, nella zona miscele reparto tubi e nelle zone lavorazione amianto e lavorazioni a secco nel reparto manufatti. Il solo pericolo di asbestosi nella zona molazze del reparto lastre Occorre rammentare che sempre la stessa relazione indica quale limite di sicurezza per l'asbesto 12 fibre più lunghe di cinque micron per centimetri cubi di aria ... Nello stabilimento di Casale Monferrato veniva impiegato amianto di varia qualità ed in quantità diversa:

- crisotilo di Balangero (65% del totale);*
- crisotilo canadese (25% del totale);*
- crocidolite (10% del totale), usato solamente per la fabbricazione dei tubi*

L'impasto per tubi era costituito per la parte di amianto da crisotilo Balangero 34%, crisotilo canadese 33%, crocidolite 33%.

La produzione complessiva dello stabilimento, nel 1979, per il 20% era rappresentato da tubi ...



La legislazione vigente non fissa alcun limite specifico per l'inquinamento da polveri nell'ambiente di lavoro ed in particolare per l'amianto ...

In molti contratti collettivi di lavoro sono state recepite le raccomandazioni dell'A.C.G.I.H. (American Conference of Government Industrial Hygenists) che vengono aggiornate annualmente e che per il 1986-87 prevedono i seguenti valori limite per le concentrazioni delle varie forme di asbesto negli ambienti di lavoro (gli stessi valori sono riproposti dal 1981):

ASBESTO VALORE LIMITE CRISOTILO 2 fibre/cc (con lunghezza superiore a 5 micron)

AMOSITE	0,5 fibre/cc
CROCIDOLITE	0,2 fibre/cc
ALTRE FORME	2 fibre/cc

Secondo la definizione dell'ACGIH il TLV (valore limite di soglia) indica la concentrazione alla quale si ritiene che la quasi totalità dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti dannosi ... La definizione del TLV è ulteriormente specificata con la distinzione tra TLV-TWA e TLV-STEL (quest'ultima proposto solo per alcune sostanze tra le quali non c'è l'amianto).

TLV-TWA (media ponderata nel tempo) è la concentrazione media ponderata nel tempo per una giornata e per una settimana lavorativa rispettivamente di otto ore e 40 ore ...

Nel 1978 il comitato tecnico per la definizione dei valori limiti di esposizione, facente capo all'ENPI, prevedeva la possibilità di un'esposizione di 15 minuti una volta al giorno a livello di 10 fibre per centimetro cubo ...

Nel corso del tempo si è assistito ad una notevole variazione dei limiti di concentrazione raccomandati ... Dal 1968 detto limite viene ridotto a 12 fibre per centimetro cubo, dal 1970 al 1978 il valore limite fu stabilito in cinque fibre per centimetro cubo. ... resta il fatto che solo nell'ultimo ventennio l'INAIL ha riconosciuto 943 malattie professionali provocate dall'esposizione dei lavoratori all'amianto durante il periodo di lavoro presso la Eternit; altro dato che deve far riflettere sono i 183 casi di decessi dei quali 20 sono da attribuire a forme di mesotelioma che statisticamente dovrebbe avere una percentuale di incidenza tra le cause di decessi quasi irrilevante ...



Nel corso degli accertamenti sono stati sentiti alcuni lavoratori affetti da asbestosi, i quali hanno fornito un quadro sostanzialmente uniforme in merito alla situazione ambientale esistente nello stabilimento nell'ultimo ventennio.

Gli stessi hanno dichiarato che la polverosità era notevole tant'è che a volte impediva loro la visibilità anche a breve distanza e questo in modo particolare prima della ristrutturazione operata dall'azienda verso metà degli anni 70.

Successivamente anche se la situazione è migliorata restava pur sempre un inquinamento ambientale nocivo che ha costretto gli organi ispettivi competenti (Ispettorato del Lavoro) a prendere i provvedimenti già citati in dettaglio.

Inoltre si ritiene evidenziare una certa mancanza di attenzione dell'azienda verso quei lavoratori ai quali durante il rapporto di lavoro è stata riconosciuta la malattia professionale e successivamente hanno continuato a occupare lo stesso posto di lavoro senza essere adibiti ad altre mansioni meno esposte.


I lavoratori erano dotati di mezzi personali di protezione alle vie respiratorie che spesso non venivano usati per il disagio che procuravano, poiché, non trattandosi di inquinamento occasionale, avrebbero dovuto tenere le maschere per lunghi periodi.

Questa situazione è rilevata in tutte le indagini ambientali effettuate nel corso degli ultimi anni.

Si può pertanto arguire da quanto ora riportato che la condizione di polverosità all'interno dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato non era considerevolmente diminuita o che, quanto meno, era rimasta molto elevata nell'intero intervallo di tempo in cui, secondo la versione proposta dalla Difesa dell'imputato, la gestione delle imprese affidata a Stephan Schmidheiny aveva programmato e fatto eseguire degli interventi dichiaratamente rivolti a contenere la diffusione delle polveri di amianto nei siti industriali e nelle loro adiacenze.



Le stesse conclusioni, infatti, paiono valere per gli altri stabilimenti italiani dipendenti dal gruppo svizzero. Soccorrono al riguardo le considerazioni che seguono.

Per quanto concerne lo stabilimento di Napoli-Bagnoli, possono essere richiamate le osservazioni esposte dal consulente tecnico



del P.M. dott. Lauria. In esse, il consulente ha sottolineato che lo stabilimento di Napoli-Bagnoli aveva fatto uso di crocidolite (cioè dell'anfibolo più pericoloso tra tutti gli amianti) fino alla fine della produzione (p. 9); che la lavorazione di assemblaggio dei tubi veniva effettuata su banchi privi di aspirazione (p. 11); che i verbali dell'Ispettorato del Lavoro del 1974, del 1976 e del 1978, oltre a deplorare la scarsa pulizia complessiva dell'ambiente, segnalavano come i lavoratori del reparto amianto fossero privi di maschere (p. 12) e prescrivevano di sottoporli a visita medica preventiva e periodica (p. 12); che numerose apparecchiature erano sprovviste di impianti di aspirazione (come è documentato dal rilievo che i verbali dell'Ispettorato contenevano la prescrizione di lasciare in funzione quelli già collocati nei pressi, anche quando le macchine a cui erano destinati non erano operative, proprio per rimediare alla mancanza di aspiratori presso gli altri impianti: p. 12/13); che un verbale dell'Ispettorato del Lavoro del 1978 denunciava come l'esecuzione dello scarico dei filtri avvenisse all'interno degli ambienti di lavoro e come l'indagine ambientale effettuata in quello stesso anno, in collaborazione con i funzionari dell'Ispettorato Medico Centrale di Roma, avesse rilevato una concentrazione di fibre di crocidolite non rispondente ad un modello di qualità accettabile sotto il profilo igienico (p. 13); che le indagini ambientali effettuate tra il giugno 1976 e la primavera del 1980 evidenziavano quali aree a rischio più elevato, tra i differenti punti di lavoro sottoposti a controllo, quella dei torni e quelle adibite alla costruzione di canaloni e di lastre, mentre risultava superato il *valore limite* di polverosità ambientale anche presso il carico tramoggia amianto (p. 16); che i dati forniti dall'azienda ponevano in risalto l'investimento annuo, nel quinquennio 1976-1981, di 330 milioni di lire destinato a bonifiche dell'ambiente (p. 18); che le stesse prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro del 1976 e del 1978, tuttavia, certificavano come la ristrutturazione avviata nel 1975, evidentemente, non avesse prodotto risultati né consistenti né duraturi dal punto di vista igienico (p. 21-23).

Le prove documentali indicate, pertanto, contraddicono quanto sostenuto dal teste Roberto Petacco (direttore dello stabilimento




di Napoli-Bagnoli dal dicembre 1978 al 1984), secondo cui la società, prima ancora che gli fosse conferita (l'anno precedente) la direzione dello stabilimento, aveva investito una somma *dell'ordine di 10 miliardi del tempo* e, dunque, lo stabilimento, al suo ingresso, si presentava in condizioni di *perfetta efficienza* proprio sotto il profilo degli impianti di aspirazione (cfr. p. 13 e 34 del verbale di trascrizione dell'udienza del 28 febbraio 2011). Peraltro, lo stesso Petacco non ha mancato di affermare che, nel tempo che aveva preceduto il suo accesso alla responsabilità direttiva, il numero dei lavoratori affetti da asbestosi era elevatissimo, limitandosi ad asserire, con riferimento all'epoca successiva, di non essere stato a conoscenza che si fossero registrati dei nuovi casi di malattie e di non essere stato personalmente nemmeno reso edotto della natura cancerogena dell'amianto (cfr. p. 38 del verbale di trascrizione citato).


La condizione di polverosità che presentava lo stabilimento di Rubiera, per contro, è documentata esaurientemente dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico del P.M. dott. Salerno. È sufficiente al riguardo fare riferimento alla sintesi ricavabile dal verbale di trascrizione dell'udienza del 25.10.2010: *... l'analisi valutativa degli atti ha evidenziato una situazione igienico ambientale caratterizzata da gravi carenze legate a tutti quegli aspetti che in realtà concorrono nell'individuazione prima e nell'attuazione poi delle misure di prevenzione e protezione. Quali sono questi aspetti? Sono aspetti legati a misure organizzative, aspetti di natura tecnica, procedurali o attinenti alla protezione individuale dei lavoratori o ancora aspetti di tipo sanitario, poi (ultimo in elenco ma non ultimo come importanza) aspetti legati alla formazione e alla informazione dei lavoratori. Alcuni di questi concorrono a definire quella che è la prevenzione primaria, altri invece fanno parte della prevenzione secondaria o ancora della prevenzione informativa. Se è chiaro che in fase di attuazione occorre privilegiare quella che è la prevenzione primaria rispetto alla prevenzione secondaria e informativa, così all'interno della prevenzione primaria occorre privilegiare alcuni aspetti nella sua attuazione, ossia occorre anzitutto mettere in atto quelle procedure che consentono di eliminare dall'azienda eventuali sostanze pericolose, poi attuare procedure che in qualche modo tutelino i*



lavoratori prima collettivamente poi individualmente ... All'interno dello stabilimento di Rubiera si ha la certezza dell'impiego, oltre che dell'amianto, in particolare della crocidolite, impiego che si è protratto fino al 1980 o 1981, nonostante fosse già da tempo nota la sua proprietà cancerogena ... Chiaramente se non si può eliminare la materia prima pericolosa, perlomeno bisogna adottare o avere degli impianti che come abbiamo detto prima rendono impossibile o comunque difficile il contatto tra la sostanza pericolosa e il lavoratore. Anche su questo aspetto più documenti evidenziano come gli impianti di produzione siano inadeguati o comunque non consentano di prevenire la diffusione delle fibre, in particolare quelli destinati al caricamento amianto per i quali prima l'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia nel 1971, nel 1976 e poi l'A.S.L. nel 1982 aveva chiesto l'automatizzazione. In realtà questa soluzione è stata attuata solamente negli ultimi anni produttivi dalla nuova società che aveva rilevato lo stabilimento dal fallimento della Eternit. Infatti è stato installato un impianto apri-sacco automatico mantenuto in depressione. Certamente la separazione dei vari ambienti e quindi in realtà il confinamento in aree limitate delle operazioni più pericolose può essere un mezzo per limitare la diffusione dell'inquinamento e quindi (s'intenda: evitare) di esporre in modo indebito altri operatori che di per sé non svolgono un'attività che li espone direttamente. Anche questo aspetto non trova riscontro nei documenti visti in quanto lo stabilimento di Rubiera presenta un layout (vocabolo della lingua inglese qui usato nel significato di modello che riproduce la disposizione ottimale di macchinari e lavoratori in un impianto industriale) che prevede che tutte le lavorazioni siano svolte in un unico ambiente, in un grosso capannone, quindi ha come conseguenza un'indebita esposizione di lavoratori che tendenzialmente non sarebbero direttamente esposti ad amianto per la mansione che essi svolgevano ... di garantire un ricambio d'aria corretto, ossia installare sistemi di abbattimento polveri localizzati o meno in modo da contenere il rischio. Ovviamente non basta la loro semplice installazione, ma devono essere efficaci e inefficienti, ossia devono essere dimensionati anche sulla base dell'inquinante che devono captare e della produttività del ciclo lavorativo. In realtà anche in questi casi, per quanto riguarda gli impianti localizzati di aspirazione, si ha un'evidenza della loro




548



installazione in alcuni casi a partire dalla seconda metà degli anni '70, tuttavia sembrano non essere efficaci contro il rischio amianto in quanto soggetti sovente ad intasamenti. Mentre impianti per il ricambio complessivo dell'aria erano assenti ed il ricambio avveniva naturalmente tramite porte e finestre ...



Per quanto riguarda le modalità procedurali ..., importanti per il contenimento del rischio ..., occorre evidenziare come all'interno dello stabilimento di Rubiera vi erano delle carenze nelle modalità operative ... Così, ad esempio, nello svuotamento dei sacchi d'amianto a volte capitava che l'amianto usciva in blocchi e i lavoratori lo frantumavano a colpi da pala. Questa certamente non può essere ritenuta una modalità corretta. Analogamente per quanto riguarda gli scarti di lavorazione, anche questi venivano accatastati sul piazzale di pertinenza dell'azienda senza alcuna copertura ed almeno in fase di smaltimento venivano frantumati con l'utilizzo di un carterpillar con il quale venivano poi caricati sugli automezzi per il conferimento in altro sito. Certamente questo determinava un'aerodispersione durante la frantumazione, ma anche successivamente chiaramente il caterpillar non era in grado di garantire un'accurata pulizia del piazzale e quindi permaneva in loco un inquinamento che poi si diffondeva nelle zone circostanti. Sicuramente una fase importante è quella ... relativa alla pulizia e quindi occorre considerare la modalità con cui questa veniva eseguita. Certo è l'impiego di scope e pale per la pulizia di grosse aree; per la pulizia degli impianti venivano utilizzati scalpelli, martelli per togliere la miscela cemento-amianto che nel frattempo si era indurita. Solo a seguito di prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza nel 1985 è stata acquisita una motoscopa nel 1986 dalla nuova direzione aziendale che aveva acquistato lo stabilimento dal fallimento Eternit

Occorre poi evidenziare come ancora nel 1982 è sempre stata l'A.S.L. a prescrivere all'azienda la fornitura di indumenti di lavoro ai dipendenti e di provvedere in proprio al lavaggio degli stessi, prescrizione che in realtà è stata disattesa e che ancora nel 1986 risultava disattesa. Analogamente ... è necessario fornire appositi armadietti che permettano di custodire in luoghi separati sia gli abiti da lavoro e gli indumenti privati. È sempre l'A.S.L., ancora nel 1992, ad evidenziare questa carenza ed a effettuare specifica prescrizione. Per quanto riguarda invece l'impiego di dispositivi di



protezione individuali ... non si hanno grosse evidenze. Probabilmente venivano forniti da parte dell'azienda, ma sicuramente non vi era nessun controllo sul loro effettivo utilizzo da parte dei lavoratori. Analogamente la formazione e l'informazione dei lavoratori sia sul rischio specifico, sia sulle modalità da adottare, è un momento importante ... all'interno dello stabilimento di Rubiera questo momento formativo ed informativo non è stato realizzato. Di conseguenza i lavoratori non erano pienamente coscienti del rischio ed anche le modalità operative venivano a volte improvvisate. Peraltro anche per quanto riguarda la prevenzione sanitaria si ha riscontro in alcuni casi che personale affetto da patologie amianto correlate ha continuato ad essere adibito alla stessa mansione che ha determinato la patologia medesima. Pertanto ... è possibile affermare, a seguito dell'analisi valutativa della documentazione presente in atti, che presso lo stabilimento di Rubiera denominato ICAR, Nuova ICAR e Industria Eternit Reggio Emilia la situazione igienico ambientale ha comportato carenze - anche gravi in alcuni casi - che hanno riguardato tutte le diverse tipologie di prevenzione, primaria, secondaria ed informativa, che ha avuto come seguito l'esposizione dei lavoratori ad amianto, esposizione che è avvenuta sia in modo diretto che indiretto che ambientale ... (cfr. il verbale di trascrizione dell'udienza in data 25.10.2010, p. 30-40).

Considerazioni del tutto analoghe valgono per lo stabilimento di Cavagnolo, con riferimento al quale la sentenza di primo grado ha opportunamente trascritto alcuni brani della motivazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Chivasso, in data 25.01.1999. È sufficiente al riguardo riportare, perché pregnante, la seguente valutazione di sintesi: ... è dunque incontestabile che, al di là dei risultati delle misurazioni eseguite prima dall'ENPI, poi dal SIL e dall'Istituto di Medicina del Lavoro di Pavia, e infine dall'Ispettorato del Lavoro, l'azienda fin dall'inizio della sua attività, ha sempre conosciuto la grave situazione ambientale in cui operavano i lavoratori e l'eccessiva concentrazione della polvere, tale cioè, da essere causa di frequenti casi di malattia riconosciuti e indennizzati dall'INAIL ... Non può dunque negarsi la conoscenza da parte dell'azienda



delle più avanzate tecniche di prelievi e misurazione della polverosità, né della pericolosità dell'amianto. E nonostante le conoscenze tecniche e le segnalazioni avvenute in sede di ispezione, è certo che alcune misure di prevenzione tecnica e individuale non furono mai adottate: l'utilizzo da parte di tutti i lavoratori di idonee maschere respiratorie, la realizzazione di un ciclo completamente chiuso che evitasse l'apertura e il carico-scarico manuale dei sacchi, l'installazione di idonei aspiratori nelle zone più pericolose, la pulizia dei locali e dei macchinari mediante aspiratori, la separazione dei locali, il lavaggio degli abiti da lavoro in ditta, la consumazione del pasto per tutti i lavoratori in un locale isolato e immune da polvere, l'utilizzo di docce prima di lasciare il luogo di lavoro.



Concludendo, in tutti i siti industriali contemplati nel capo di imputazione era presente, e riscontrabile a prima vista, una condizione di polverosità francamente incompatibile con la normativa allora vigente in tema di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene dell'ambiente di lavoro. Sarebbe peraltro troppo riduttivo fare riferimento ai *valori limite di soglia* assumendoli come tassativo parametro di giudizio, specie se si considera che essi furono via via modificati nel corso del tempo con previsioni normative sempre più restrittive, sì da non offrire nessuna certezza. Infatti, le conoscenze scientifiche, suggerendo agli operatori un'ininterrotta successione di aggiustamenti ispirati ad una maggiore cautela, dimostravano in modo eloquente a chiunque l'avesse voluto comprendere che i *TLV* come erano stati fissati nel corso del tempo nei vari paesi erano palesemente insufficienti ad assicurare dei risultati positivi; e l'osservazione è vera a maggiore ragione se si riflette che le misurazioni della polverosità non venivano eseguite con procedure uniformemente codificate, posto che la precisa loro definizione tardò alquanto ad essere messa a punto. I *valori limite di soglia* nell'arco di tempo in esame variarono, dunque, e non di poco, nei termini riprodotti nella tabella riportata dalla rivista *Environmental Research del 1988 Review Asbestos Exposure Indices*, a cui si rinvia (è trascritta a p. 322 della sentenza appellata).

Tuttavia, essendo in seguito intervenute ulteriori modifiche, furono da ultimo fissati dall'art. 31 del decreto legislativo n.



277/91 i valori limite. Tenuto conto delle modifiche apportate dalle leggi 257/92 e 128/98, detti valori sono: per un periodo di riferimento di otto ore: 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; 0,2 fibre per gli altri *valori limite*. Più precisamente, sono indicati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore i valori di 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; di 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, tra esse comprese le miscele contenenti anche crisotilo; invece, per un periodo di riferimento di 15 minuti, sono indicati i valori di 3 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; di 1 fibra per centimetro cubo per gli anfiboli, sia isolati sia in miscela tra loro o con il crisotilo. Appare chiaro quindi che, sebbene la normativa italiana non faccia specifico riferimento ai *TLV*, dall'esame dell'art. 31 del D.Lgs. n. 277/1991, i valori limite di esposizione ivi previsti coincidono concettualmente con i *TLV*, mentre il valore medio ponderato per otto ore è analogo al *TLV-TWA*. Attualmente, peraltro, il *valore limite* è stato abbassato ulteriormente nel 2006, con il D.Lgs n. 257/2006, a 0,1 ff/cc (si veda la relazione di consulenza tecnica redatta dal dott. Lauria per il P.M., p. 23-24). Vale inoltre la pena di ricordare che la direttiva 2003/18/CE, recepita con il D.Lgs n. 257/2006, al punto 11 delle considerazioni preliminari, stabilisce che, *anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre i valori limite di esposizione professionale all'amianto*.

Non si può evitare di concludere dunque che, per un verso, non constano elementi sufficienti per affermare che i *TLV-TWA* sono sempre stati regolarmente rispettati; che, per altro verso, gli stessi *valori* a cui le imprese del gruppo svizzero hanno fatto riferimento erano palesemente inadeguati, essendo superiori a quelli, molto più cautelativi, proposti dagli istituti maggiormente accreditati (cioè dall'OSHA e dal NIOSH); che, infine, le iniziative concretamente adottate non hanno comunque ottenuto il risultato di contenere in misura sensibile i livelli di polverosità degli ambienti e, di conseguenza, a ridurre la presenza delle fibre sottili di asbesto nell'aria che veniva respirata all'interno e all'esterno delle strutture produttive.



La Difesa dell'imputato ha, nondimeno, patrocinato la tesi che gli investimenti finanziari stanziati dalle capogruppo svizzere a favore delle società italiane nei vari esercizi (pari, secondo la sua stima, a circa 75 miliardi di lire nel corso dell'intero periodo) corrispondono, almeno in parte, ad investimenti effettivamente destinati alla sicurezza degli ambienti. Ha, infatti, scomposto i relativi importi sulla base di un'esposizione schematica che presume che gli investimenti, a seconda dei casi, possano essere consistiti in:

specifici interventi, volti a modificare una determinata macchina o ad aggiungere un determinato punto di aspirazione delle polveri;

materiali di consumo, che, esercizio dopo esercizio, vengono acquistati e che devono essere utilizzati ai fini di sicurezza, quali mascherine, filtri, etc.;

mantenimento di strutture specificamente destinate all'implementazione della sicurezza, quale era, ad esempio, il S.I.L.;

acquisto di nuovi macchinari, che, se da un lato, siccome più moderni, miglioravano la produzione, dall'altro contenevano anche delle innovazioni tecnologiche idonee ad assicurare una maggiore protezione;

investimenti di carattere generale sugli edifici e sui processi produttivi (quale il passaggio da secco ad umido e l'introduzione del mulino Hazemag) che se, da un lato, avevano una diretta influenza sulla capacità produttiva e sulla qualità dei prodotti, dall'altro, avevano effetti migliorativi assai significativi sulla dispersione delle polveri;

costi di ricerca per la realizzazione di fibre alternative che era rivolta, da un lato, a realizzare dei prodotti da mantenere sul mercato e, dall'altro, a sostituire un materiale pericoloso quale l'amianto (p. 154-155 dell'atto di appello).


Ha argomentato, quindi, che ciascuna delle voci di spesa elencate era tale da potere influire sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, sulla dispersione delle fibre di amianto



553

negli ambienti (s'intende: diminuendone la dispersione; p. 155 dell'atto di appello).



Il ragionamento cela un'ambiguità. Infatti, ignora che l'espressione *investimenti per la sicurezza* possiede diversi significati. Presuppone anzi, per effetto dell'equivocità del lessico usato da cui viene favorito un errore logico, che il sintagma ora citato (*investimenti per la sicurezza*) significhi sempre, invariabilmente, *investimenti compiuti all'esclusivo fine o, quanto meno, al principale fine di evitare la dispersione di fibre di amianto*. Non ammette, dunque, che esso possieda anche altri significati non riferibili allo stesso spettro semantico: in particolare, che è cosa ben differente investire mezzi finanziari per il rinnovamento di taluni beni strumentali e per l'ampliamento del patrimonio dell'impresa e investirli, invece, perseguendo lo specifico scopo di creare direttamente le condizioni necessarie per contenere la dispersione dell'amianto nei luoghi di lavoro e nell'atmosfera della fascia di territorio ad essi contigua. Pertanto, gli investimenti finanziari indirizzati ad acquistare nuovi macchinari o a modificare quelli esistenti oppure ad incidere sui processi produttivi oppure gli investimenti impiegati per rifornirsi dei materiali di consumo o ancora quelli per sovvenzionare il S.I.L. o, infine, quelli per sovvenzionare ricerche su miscele di materiali alternative all'amianto (sono i casi riportati nell'elenco, prima riprodotto, che viene riferito nell'atto di appello) non designano obbligatoriamente delle uscite finanziarie giustificate dal conseguimento del fine di ridurre le fibre di amianto nell'ambiente e di fatto utilizzate a quel preciso fine. Le due aree semantiche evocate con lo stesso sintagma sono, dal punto di vista concettuale, distinte e non possono perciò essere sovrapposte, facendo semplicisticamente coincidere l'una con l'altra, solo perché l'espressione *investimenti per la sicurezza* sembra riferirsi, senza differenze apparenti (ma solo a causa dell'ambiguità che la connota), sia alle aree semantiche prima citate, sia a quella, più ristretta, da ultimo richiamata. Gli investimenti di cui può essere proclamata l'idoneità ad escludere o, almeno, a rendere dubbio il nesso di causalità che, nell'ipotesi coltivata dall'Accusa, collega le condotte dell'imputato con gli



eventi addebitatigli nel giudizio, sono soltanto quelli che, qualora fossero stati eseguiti, avrebbero ottenuto il risultato diretto, immediato e indiscutibile di diminuire la quantità di polveri contenenti delle fibre di asbesto; non invece, o comunque non in ogni caso, tutti quelli a cui si riferisce l'elenco prima trascritto.

Occorre, in definitiva, obiettare che la strategia che era stata già prefigurata nella relazione del convegno di Neuss, e successivamente fu realizzata, si prefiggeva di raggiungere l'obiettivo di sostituire la rappresentazione alla realtà, l'apparenza all'essere, in una prospettiva che perseguiva il risultato di fare accettare uno stato di cose presentato come rassicurante agli occhi di un pubblico che, evidentemente, l'imputato supponeva composto in prevalenza da osservatori inesperti e ingenui, perciò inclini a prestare fede a quanto sarebbe stato loro assicurato con la pretesa di avere approfondito l'argomento. Pertanto questa convinzione, secondo Schmidheiny, avrebbe dovuto essere accreditata nonostante fosse personalmente consapevole che, se la lavorazione del cemento-amianto fosse stata proseguita nelle condizioni che di fatto intendeva tollerare ed attuare, non avrebbe potuto non essere causa di seri danni all'integrità fisica dei soggetti che fossero stati esposti alle fibre nocive del minerale.

Sono al riguardo sintomatici alcuni passi dell'invito finale, rivolto da Schmidheiny ai partecipanti al convegno di Neuss, ad operare in modo da non destare allarme nei lavoratori e nella comunità. Basta ripercorrere alcune delle sollecitazioni che nell'occasione rivolse agli ascoltatori: ... *Il problema amianto e salute diventerà nei prossimi mesi più pesante, più urgente e più difficile. Il punto critico si concentra sul fatto che l'amianto viene accusato di essere una sostanza pericolosa e la concorrenza ne approfitta ... è comunque decisamente importante che non si cada ora in forme di panico. Questi tre giorni sono stati determinanti per i direttori tecnici, i quali sono rimasti scioccati. Non deve succedere la stessa cosa ai lavoratori ... La lotta contro la polvere nelle aziende deve procedere in modo naturale ed i lavori necessari devono essere eseguiti senza tanto scalpore ma con energia. ... è importante che ora subentri un cambiamento nell'atteggiamento e nella mentalità di tutti i collaboratori, ma soprattutto di tutte le più alte dirigenze*



nell'ambito dell'azienda, è importante cioè che la tutela del lavoro e dell'ambiente diventi cosa ovvia come lo sono le norme di produzione e le norme di qualità. ... Il Dott. Schmidheiny ringrazia tutti i partecipanti per la loro attiva collaborazione. Sembra che il problema sia stato recepito nel modo migliore ed il Dott. Schmidheiny spera che le nuove cognizioni vengano introdotte negli stabilimenti in modo altrettanto giusto.

Riesce facile comprendere che le sue parole non soltanto concretavano un forte richiamo a non spargere il panico nei numerosi settori della collettività che attendevano con ansia di essere informati sulla portata delle scoperte che gli scienziati avevano compiuto circa la relazione che associava l'inalazione di fibre di amianto a talune gravi forme di neoplasia, ma erano inoltre rivolte a nascondere la verità più inquietante, poiché si proponevano di travisare l'ampiezza del pericolo che le polveri del minerale rappresentavano per la vita delle persone. La deformazione della realtà da lui auspicata comprometteva a fondo l'obiettività dell'informazione che intendeva trasmettere, incoraggiando l'idea confortante, non meno che erronea, che sarebbe stato sufficiente ridurre in una misura che presumeva di avere accertato la quantità delle fibre di asbesto presenti nell'aria per limitare, se non addirittura eliminare, ogni pericolo.

L'imputato non ignorava invece, poiché non poteva ignorare alla luce delle conoscenze che aveva dichiarato espressamente di possedere, che le recenti acquisizioni scientifiche smentivano in modo categorico l'assunto da lui sostenuto. Infatti, ogni singola fibra di amianto è costituita da un insieme di migliaia di fibre che, sottoposte a determinate sollecitazioni, possono scindersi in senso longitudinale. Sapeva che appunto questa caratteristica le rende fonte di danno potenziale per l'organismo umano, perché proprio le fibrille più fini, derivanti dallo sfaldamento di più grandi fasci di fibre, sono suscettibili di causare le patologie letali che già in quel tempo erano state poste in rilievo con allarmante chiarezza dalle indagini epidemiologiche.

La pericolosità dell'amianto consiste, infatti, nella facilità con cui le fibre molto sottili vengono respirate senza che l'interessato se ne avveda e, conseguentemente, nell'estrema difficoltà, per non




556

dire nella pratica impossibilità, di impedire che gli ambienti in cui il materiale veniva lavorato mediante impianti tecnicamente inadeguati fossero saturi di microscopiche fibrille invisibili, perciò estremamente pericolose. Ebbene, al tempo del convegno di Neuss, gli studi di Selikoff avevano già dimostrato con evidenza che una precisa relazione collegava l'esposizione a quantitativi in apparenza modesti di fibre ultrasottili di amianto con la mortalità, o con la morbidità, di coloro che le avessero inalate. In quello stesso periodo di tempo, dunque, erano già stati raccolti gli elementi indispensabili per affermare che non esisteva una dose soglia, al di sotto della quale le fibre di asbesto potevano essere respirate senza danno alcuno. Sostenere il contrario era, quindi, un espediente artificioso per proporre un discorso coscientemente ingannevole; ed ingannevole era, dunque, il discorso di chi, come Stephan Schmidheiny, pronunciandosi su una materia carica di implicazioni drammatiche, destinate ad influire sulla vita o sulla morte di migliaia di persone, manifestava di possedere delle certezze confortanti, sebbene non fosse in grado di motivarle con riferimento a dati concreti e, in sostanza, fosse convinto del contrario.


È, pertanto, vano sotto il profilo argomentativo sforzarsi, come fa la Difesa, di catalogare tutte le risorse finanziarie complessivamente stanziare dalle società capofila per il raggiungimento in Italia di differenti obiettivi di politica industriale, negli stessi anni in cui l'imputato era investito della conduzione del gruppo, al fine di dimostrare che le società svizzere da lui amministrate avevano investito grossi importi nella sicurezza dei luoghi di lavoro e degli ambienti ad essi prossimi.

Il comportamento dell'imprenditore che acquistava un nuovo macchinario o ne riparava uno acquistato in precedenza, che spendeva per approvvigionarsi di materiali di consumo, che adottava un procedimento produttivo parzialmente diverso rispetto al passato, che, come nel caso di specie, installava il mulino Hazemag allo scopo di riciclare i materiali di scarto, che creava strutture interne formalmente destinate al controllo dell'igiene sul luogo di lavoro, di fatto utilizzate per diffondere



blande e rassicuranti informazioni sull'argomento (è il caso del S.I.L.), e che devolveva dei capitali alle ricerche sui materiali alternativi, di per sé, non era necessariamente destinato a ripercuotersi sulla polverosità dell'aria circolante all'interno dei luoghi di lavoro ed all'esterno di essi, riducendo davvero in misura consistente il numero delle fibre di amianto che venivano respirate inavvertitamente dai lavoratori e da coloro che abitavano nel territorio circostante. Quella prima elencata costituiva, infatti, la vasta gamma dei possibili esborsi dai quali poteva scaturire una molteplicità di effetti nei diversi campi della vita dell'impresa: inidonei tuttavia, da soli, a determinare un'attenuazione apprezzabile, nell'aria che veniva respirata, della quantità delle polveri a cui era frammisto il particolare minerale nocivo; e, in effetti, nel caso di specie, non determinarono alcuna attenuazione apprezzabile.

Le ipotesi formulate dalla Difesa per suffragare il proprio assunto a tale riguardo si basano, dunque, su una petizione di principio. Presuppongono, infatti, del tutto gratuitamente, che, nel non breve arco di anni in cui la parte appellante sostiene essersi susseguite le uscite finanziarie enumerate nell'atto di appello, gli amministratori delle società produttrici di cemento-amianto (e tra essi, in special modo, l'imputato) non avessero affatto compreso che una destinazione di risorse rivolta esclusivamente a contenere le polveri di amianto entro i *valori limite di soglia* o meglio, più realisticamente, a cercare di ridurle non lontano da tali *valori*, oltre a comportare degli imponenti costi aggiuntivi che non intendevano affrontare, non sarebbe ugualmente riuscita ad arginare la propagazione delle patologie amianto-correlate. A tal fine sarebbero stati necessari degli interventi molto più drastici, quali la rinuncia ad usare l'amianto oppure la totale modificazione dei sistemi di lavorazione e degli impianti, ma a questi interventi, tuttavia, riluttavano con pervicacia (quanto meno in Italia, essendo stato, come già detto, l'amianto dismesso in Svizzera a far tempo dal 1978). Si può pertanto arguire che, in realtà, erano consapevoli dell'inutilità degli investimenti di cui vantavano l'efficacia al solo fine di placare l'opinione pubblica. Si può inoltre affermare che l'imputato non era meno consapevole





558

dei suoi stretti collaboratori ed abbia agito in conformità con tale convincimento.

Pare, quindi, sia fondato concludere che gli investimenti menzionati nell'atto di appello furono ispirati da un ordine di motivi che non contemplava principalmente la finalità di contenere con successo la diffusione delle polveri di asbesto. Il vertice delle imprese del gruppo svizzero, e Stephan Schmidheiny in particolare, erano coscienti di non essere in grado di limitare in misura rilevante la dispersione delle fibre dalla cui inalazione erano provocate le patologie amianto-correlate solo utilizzando le risorse che effettivamente a tal fine destinavano. Infatti non ignoravano come la diffusione delle fibre nell'aria fosse un fenomeno pressoché incontrollabile, sia all'interno degli stabilimenti operanti in Italia, sia all'esterno, almeno fintanto che fosse proseguita la produzione dei manufatti in cemento-amianto senza essere accompagnata da un'importante ristrutturazione degli impianti e da una radicale revisione dei metodi di lavoro (che, peraltro, non intendevano realizzare).



Pertanto, è evidente che, nella misura in cui Schmidheiny decise di investire delle risorse finanziarie nelle società italiane, le destinò a consolidare ed a riqualificare solo superficialmente l'attività produttiva, impostando, nel contempo, un piano di azione del quale proclamava, con enfaticizzazione volutamente strumentale, l'attitudine ad arrestare l'ampiezza del fenomeno epidemico che stava destando l'apprensione dei lavoratori e di taluni componenti della collettività. Nella realtà, nel pubblicizzare le misure che, a suo parere, avrebbero contenuto lo sviluppo delle polveri di amianto, perseguiva essenzialmente lo scopo di placare l'inquietudine che si stava allargando in consistenti strati della popolazione, piuttosto che quello di ottenere dei risultati concreti in termini di effettiva riduzione dell'incidenza statistica delle patologie.

Prevedeva, infatti, che la tentazione di rifiutare il cemento-amianto suscitata nell'opinione pubblica dalle notizie allarmanti che continuavano a circolare, in seguito alla campagna di disinformazione da lui stesso promossa, poco per volta, si sarebbe attenuata fino quasi a scomparire. Il progressivo



esaurimento della reazione popolare, secondo le sue previsioni, avrebbe quindi consentito alle imprese italiane (che non dovevano cessare di produrre i manufatti di eternit, avendo guadagnato da tempo una posizione di rilievo nel mercato nazionale a cui egli non intendeva rinunciare) di riprendere a procurare dei profitti, ritornando ad essere competitive. Assegnava alle società che facevano riferimento ad *Eternit* s.p.a. inoltre la funzione di occupare stabilmente un'importante casella sullo scacchiere europeo, poiché, mediante la partecipazione azionaria di maggioranza nell'*Amiantifera* di Balangero, assicuravano la disponibilità della materia prima a tutte le altre società del gruppo, mentre costituivano il canale adatto a soddisfare il prevedibile aumento della domanda di materiali edili in cemento-amianto proveniente dai paesi che si affacciavano sul Mediterraneo (l'eternit è un materiale destinato ad un'edilizia che aspira all'economicità dei costi e possedeva quindi le caratteristiche per essere impiegato diffusamente da questi paesi). Non aveva interesse, dunque, a dismettere la produzione né a riconvertirla, nonostante le aziende presentassero per il momento dei bilanci passivi. La decisione di contribuire finanziariamente al loro andamento trovava spiegazione in queste considerazioni, non nell'intento di riuscire a realizzare le condizioni necessarie per limitare realmente la diffusione dell'insidioso *agente patogeno*.


Non possono, del resto, essere condivise le argomentazioni sulla base delle quali la Difesa dell'imputato ha ritenuto di affermare che la somma degli investimenti finanziari (pari, a suo dire, a 75 miliardi di lire in circa undici anni, dal 1973 al 1984) è significativa dello sforzo compiuto per garantire la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro e del territorio circostante. In verità, se si detraggono dal computo gli investimenti palesemente destinati a rinnovare o a potenziare le capacità produttive degli impianti, anziché a chiare finalità di risanamento, risulta stanziato, al fine di contenere le polveri di amianto nello stabilimento di Casale Monferrato, soltanto l'importo di 3 miliardi di lire. Non lo contesta nemmeno la Difesa, laddove scrive: ... *appare evidente che, se per spese ai fini della sicurezza, si intendono solo quelle indicate al primo punto* (il punto a cui si



riferisce l'esponente concerne la realizzazione di specifici interventi, volti a modificare una determinata macchina o ad aggiungere un determinato punto di aspirazione delle polveri), *si comprende come il totale per lo stabilimento di Casale possa essere stato di 3 miliardi di lire* (p. 154-155 dell'atto di appello). Pertanto, posto che tutti gli altri investimenti diligentemente elencati dalla Difesa appellante riflettono delle linee guida tese a rafforzare le capacità produttive piuttosto che a perseguire la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro e degli ambienti con essi confinanti, l'ammontare delle risorse finanziarie effettivamente impiegate per risanare luoghi ed ambienti corrisponde ad un medio stanziamento di circa 300 milioni di lire ogni anno.

La modestia della somma spesa per la sicurezza e per la tutela della salute (specie se si considera che la condizione di partenza, ereditata dal gruppo belga, era *catastrofale* secondo la definizione di Wei, sicché avrebbe richiesto degli interventi di ingente entità) suffraga, pertanto, la deduzione che lo scopo ultimo verso il quale erano indirizzate le scelte che presiedevano all'uso delle risorse non era di limitare la diffusione delle polveri del materiale nocivo, cercando di raggiungere in questo ambito di azione dei risultati concretamente efficaci, bensì di creare la mera apparenza che si stava attuando una politica industriale capace di tenere sotto controllo le cause del fenomeno epidemico. La linea di condotta seguita era, dunque, orientata principalmente a mitigare i timori dilaganti nella popolazione, anziché ad incidere significativamente sulla situazione di fatto. L'invito, rivolto ai partecipanti al convegno di Neuss, affinché la tutela del lavoro e dell'ambiente fosse attuata *in modo naturale* e diventasse *cosa ovvia come lo sono le norme di produzione e le norme di qualità* deve, quindi, essere interpretato con l'aiuto della chiave di lettura offerta dalla considerazione delle condotte in seguito effettivamente tenute: il vero obiettivo era di ottundere negli osservatori il senso di quanto accadeva e li riguardava personalmente, facendo credere che venissero eseguiti dei risolutivi interventi di risanamento che, invece, non erano stati nemmeno programmati.

La riprova dell'esattezza delle precedenti considerazioni è offerta dal rilievo che le indagini epidemiologiche disposte dal P.M. per




561


accertare la frequenza delle patologie amianto-correlate hanno confermato che, ponendo in ragionata relazione il periodo di tempo durante il quale le imprese italiane furono amministrare dall'imputato Schmidheiny e dai suoi diretti collaboratori svizzeri con la presumibile data di innesco delle patologie amianto-correlate, è possibile registrare dei considerevoli eccessi di mortalità nelle *popolazioni* formate dai soggetti esposti al particolare *fattore patogeno* rispetto agli analoghi casi registrati nelle *popolazioni* dei non esposti. Infatti, se i dati relativi agli eccessi ora citati vengono ponderatamente distribuiti lungo l'asse cronologico con riferimento ai singoli momenti in cui è ragionevole ritenere che si debba collocare il momento in cui ebbero inizio le patologie rilevate, ovviamente tenendo conto a questo fine della prevedibile durata della *latenza* e calcolando perciò il tempo mediamente necessario per il loro sviluppo, emerge infatti che il numero delle condizioni morbose per cui è sensato ipotizzare che siano state provocate nell'intervallo cronologico in cui l'*effettiva gestione* delle società italiane venne esercitata dall'imputato (ossia negli anni che andarono dal giugno 1976 fino alla cessazione delle attività produttive) non può dirsi sensibilmente diminuito in quel lasso di tempo.

La constatazione sta, dunque, a dimostrare che, nell'indicato intervallo cronologico, non furono realizzati dei miglioramenti dei sistemi di lavoro, di smaltimento degli scarti della lavorazione e, in definitiva, delle condizioni di polverosità dell'aria tali da contenere in misura apprezzabile la diffusione della sostanza nociva. Ad esempio, se si considerano i mesoteliomi della pleura, cioè le patologie più inequivocabilmente legate all'inalazione delle fibre di asbesto, si constata un importante rapporto di eccesso dei decessi registrati per questa causa su quelli attesi, ossia un incremento delle morti osservate rispetto a quelle che, se non fosse intervenuto il *fattore di rischio* costituito dalle fibre di asbesto sprigionate dagli stabilimenti, avrebbero dovuto verificarsi nella popolazione dei non esposti, caratterizzata dalla stessa dimensione demografica e dalla stessa composizione in base all'età e al rapporto tra maschi e femmine.

L'eccesso, per la precisione, è stato valutato in 28 volte per i lavoratori assunti tra il 1966 e il 1972, in 7 volte per quelli



562



assunti tra il 1973 e il 1974 e in 23 volte per quelli assunti dopo il 1975 (si veda la deposizione del consulente tecnico del P.M. dott. Corrado Magnani nel verbale di trascrizione dell'udienza in data 6.12.2010, p. 20-21). Il rilievo che la relazione tra gli osservati e gli attesi fu di 28 a 1 per gli assunti prima del 1973, di 23 a 1 per gli assunti dopo il 1975 (in un contesto storico in cui, peraltro, negli anni '80 del Novecento i volumi della produzione del cemento-amianto, per ragioni contingenti, diminuirono forzatamente, riducendo in proporzione anche la diffusione delle fibre di asbesto nell'aria che veniva respirata all'interno degli stabilimenti), dimostra pertanto con forza persuasiva che gli investimenti finanziari effettuati nel periodo in cui la gestione fu esercitata dall'imputato, valutati secondo la loro effettiva incidenza, non produssero nessuna cospicua riduzione delle fibre nocive diffuse nell'area degli stabilimenti e degli ambienti a questi prossimi.

L'osservazione conferma, quindi, che gli investimenti diretti a ridurre la polverosità vennero attuati soltanto in modesta misura: pari, giova ripetere, a 3 miliardi di lire per risanare lo stabilimento di Casale Monferrato e ad entità imprecisata, ma non elevata, per gli altri stabilimenti. Per questa quota parte, dunque, furono realmente devoluti alla sicurezza e all'igiene dei siti, ma non si può dimenticare, da un lato, la loro sostanziale inadeguatezza a tal fine e, dall'altro, che essi erano stati soprattutto suggeriti dall'intento di tranquillizzare l'inquieta attenzione riservata dall'opinione pubblica al problema degli effetti di danno che si temeva fossero correlati con l'inalazione delle polveri di amianto. Non esplicarono, in definitiva, nessuna riduzione veramente rilevante del fenomeno carcinogenetico di dimensione epidemica in corso che, in ipotesi, avrebbero invece voluto e dovuto contrastare.

7.5.4 *Considerazioni conclusive e determinazione della pena*

La posizione di Stephan Schmidheiny in ordine ai reati ascrittigli deve essere valutata alla luce di quanto sinora osservato e ricostruito.





563

Occorre premettere che il capo di imputazione presuppone che le condotte contestate ad entrambi gli imputati possano essere rettamente intese solo ponendole in relazione con *le società effettivamente da ciascuno gestite e con i rispettivi periodi di effettiva gestione da parte di ciascuno*. La formulazione usata dal P.M. nel descrivere gli addebiti deve, pertanto, essere interpretata nel senso che l'Accusa non ipotizza che gli imputati abbiano agito in concorso tra loro, bensì che abbiano realizzato delle autonome condotte illecite, le quali, peraltro, hanno disgiuntamente contribuito al medesimo processo causale. Secondo il significato che deve attribuito all'imputazione, ciascuno dei due soggetti ha agito in modo indipendente dall'altro e in tempi diversi (le condotte addebitate a Schmidheiny, infatti, sono certamente posteriori a quelle attribuite a de Cartier), quindi senza essere vincolato da accordo alcuno; tuttavia, stando alla particolare ricostruzione storica che viene ricapitolata, le condotte da entrambi realizzate hanno separatamente fornito un apporto alla produzione e al progressivo aggravamento di un'identica situazione di fatto, essendo maturate in forza di un comune, e criminoso, modo di pensare e di agire. La contestazione, dunque, contempla un concorso di cause dolose indipendenti che hanno contribuito a determinare un unico evento naturalistico: questo si è sviluppato nel corso del tempo ed ha preso la forma peculiare di quattro, del tutto analoghi, fenomeni epidemici verificatisi nei quattro siti indicati nel capo di imputazione.

Dal punto di vista soggettivo, stando all'Accusa, l'atteggiamento psicologico dei due agenti deve senza dubbio ritenersi caratterizzato dal dolo. E', inoltre, contraddistinto, per il solo Schmidheiny, dalla consapevolezza del processo causale innescato in precedenza dal coimputato, che egli, per la sua parte, ha comunque contribuito ad incrementare. Il suo contributo si fonda, dunque, sulla specifica proprietà dell'evento di svolgersi lungo l'asse cronologico, di appartenere alla categoria dei fenomeni connotati dalla lunga durata e di essere perciò suscettibile di apporti causali successivi.

Anche con riferimento a Schmidheiny, la riflessione circa lo svolgimento dei fatti, consiglia, per obbedire ad un'esigenza di



chiarezza, di suddividere le vicende menzionate nel capo di imputazione secondo l'ordine con cui si sono succedute nel tempo. Precisamente, appare appropriato distinguere l'intero periodo al quale si riferisce il capo di imputazione in quattro susseguenti scansioni: 1) la prima va dall'aprile 1952 al 27.06.1966 e racchiude l'arco cronologico di quattordici anni che il Tribunale ha erroneamente escluso dalle imputazioni con l'ordinanza emessa in data 20.12.2010; 2) la seconda va dal 27 giugno 1966 al 18 settembre 1974 e corrisponde al periodo di circa sei anni, nel quale la gestione di *Eternit Italia* s.p.a. continuò ad essere consegnata ai soci belgi, sommato, peraltro, ai primi due anni di amministrazione del gruppo svizzero; 3) la terza va dal 18 settembre 1974 fino a tutto il mese di maggio 1976: comprende, quindi, la seconda parte dell'intervallo di tempo nel corso del quale la gestione di *Eternit Italia* s.p.a. e delle società collegate venne esclusivamente affidata alla *task force* svizzera e si conclude con il convegno di Neuss; 4) la quarta va dal giugno 1976 fino alle date dei fallimenti delle società *Eternit Italia* s.p.a., *Industria Eternit Casale Monferrato* s.p.a., *Industria Eternit Napoli* s.p.a. e della dismissione dello stabilimento di Rubiera: coincide con il tempo durante il quale, con certezza, la figura di Stephan Schmidheiny assunse un ruolo preminente nella conduzione del gruppo industriale operante in Italia.

È opinione della Corte di Appello che la considerazione separata delle singole fasi evidenziate aiuti a cogliere le peculiarità che contraddistinguono le condotte concretamente tenute.

1) Già si è discusso, nel trattare la posizione del coimputato de Cartier, del periodo di tempo intercorrente tra il mese di aprile 1952 e il 27 giugno 1966; e già si è avuto modo di osservare che è obbligo di questo Giudice di appello rimediare alla lacuna riscontrabile nel dispositivo della sentenza appellata, nella parte in cui non ha statuito sulla contestazione riferibile a tale intervallo cronologico. Inoltre, si è già rilevato che anche Stephan Schmidheiny, esattamente come il coimputato, deve essere assolto per non avere commesso il fatto dalle imputazioni ascritte sotto i capi a) e b) della rubrica con riferimento a tale intervallo cronologico. Basta ora aggiungere che, nel lasso di tempo di cui si dibatte, anche in ragione della giovanissima età,




565

egli non rivestì nessuna funzione di rilievo nelle società del gruppo svizzero. È del tutto ovvio che, quindi, non ebbe modo di interferire nelle attività delle società italiane ricollegabili ad *Eternit Italia* s.p.a., del resto in quel tempo amministrata dal gruppo belga Emsens-de Cartier e non dal gruppo elvetico, di cui l'imputato Schmidheiny divenne solo in seguito una figura eminente. L'assoluzione per non avere commesso il fatto è perciò una conseguenza obbligata dei rilievi ora esposti.


2) Altrettanto obbligata si presenta l'assoluzione dell'imputato con la stessa formula dai reati ascrittigli con riguardo alla frazione di tempo che va dal 27 giugno 1966 al 12 dicembre 1972: data, quest'ultima, in cui la conduzione delle società da cui dipendevano gli stabilimenti che operavano in Italia fu trasferita al gruppo svizzero. Per l'esattezza, l'assoluzione dovrebbe quindi essere pronunciata, se già non fosse stata disposta. È infatti evidente come, proprio in considerazione del fatto che, in quel determinato lasso cronologico, l'amministrazione delle società collegate con *Eternit Italia* s.p.a. era rimasta al gruppo belga, nessun addebito si possa muovere a Schmidheiny con riferimento alle condotte che si collocano in tale intervallo. D'altronde, si deve ammettere che la sentenza appellata non ha inteso riferire la condanna dell'imputato a questo periodo di tempo, poiché lo ha dichiarato colpevole del reato sub b) relativamente ai fatti successivi al 18.09.1974, commessi in Cavagnolo e in Casale Monferrato, come si desume dal capo del dispositivo in cui ha statuito: ... *dichiara de Cartier de Marchienne Louis e Schmidheiny Stephan colpevoli ... dei reati contestati al capo b) della rubrica, rispettivamente commessi dal 27 giugno 1966 e dal 18 settembre 1974 in Cavagnolo e in Casale Monferrato.*

Pertanto, giacché per i fatti anteriori al 18.09.1974 e successivi al 27.06.1966 non vi è stata condanna, si è creato sul punto un giudicato interno. Per questo motivo si deve dunque ritenere che la sentenza impugnata non abbia condannato l'imputato per i fatti integranti il reato sub b) in relazione ai comportamenti anteriori al 18.09.1974, ma soltanto in relazione ai fatti successivi a quella data.



3) Una pronuncia di assoluzione per non avere commesso il fatto si impone anche con riguardo al periodo di circa venti mesi immediatamente successivo, cioè con riguardo al tempo intercorso dal 18.09.1974 fino a tutto il maggio 1976. Infatti, per quanto concerne l'intervallo di tempo in esame, in relazione al quale il Tribunale ha pronunciato condanna dell'imputato in ordine al reato sub b), è appropriato argomentare che manca la prova del fatto che il giovane Stephan Schmidheiny (nel settembre 1974, quando venne nominato amministratore delegato di *Amiantus* AG, non aveva ancora compiuto 27 anni), subito dopo avere assunto la carica di amministratore delegato nella società capofila del gruppo, abbia compiuto degli atti di amministrazione destinati ad interferire significativamente nelle condizioni di polverosità presenti all'interno degli stabilimenti italiani. Infatti, in questo spazio temporale, l'amministrazione delle società operanti in Italia era ancora certamente assegnata alla *task force* svizzera già insediata nel dicembre 1972 e mai esautorata, non avendo esaurito la funzione che le era stata assegnata, mentre non vi sono elementi idonei a supportare l'affermazione che l'imputato abbia comunque preso parte attiva alle decisioni che in allora furono adottate dalla *task force*.



La sentenza appellata ha, peraltro, opposto a questa conclusione che Stephan Schmidheiny, anche prima del giugno 1976, non era estraneo al gruppo Eternit svizzero, osservando che era il figlio del proprietario e del gestore, era predestinato a ricevere in eredità il gruppo di società Eternit e, infine, era stato mandato in addestramento presso società estere del gruppo svizzero. Per rafforzare l'argomentazione, il primo Giudice ha ricordato che il fratello di lui, Thomas Schmidheiny, interrogato in qualità di testimone, aveva dichiarato testualmente: *per quanto mi ricordo, verso la metà degli anni Settanta, è diventato delegato del Consiglio d'Amministrazione (amministratore delegato) ed in quanto tale aveva poi la responsabilità strategica per l'impresa ...*; che inoltre ha soggiunto: *non conosco in dettaglio l'organizzazione ma in quanto amministratore delegato era al vertice*; che infine, rispondendo ad una domanda intesa a sapere chi prendeva la decisioni di massima importanza nei rispettivi settori, aveva risposto: *... queste vengono elaborate nel quadro della direzione*



*aziendale e poi vengono trasferite ai singoli settori per essere messe in pratica e realizzate. Ha citato altresì, allo stesso fine, le deposizioni di Leo Mittelholzer e di Othmar Wei, vertenti sulla gerarchia interna alla struttura di governo composta dagli amministratori del gruppo e sulla gradualità del percorso che aveva permesso allo stesso Stephan Schmidheiny di accedere al vertice di essa, nonché quella di Luigi Giannitrapani sui suoi rapporti con l'imputato. Dagli elementi esaminati, ha tratto motivo per asserire che *il subentro dell'odierno imputato avvenne certamente in modo graduale, ma già dal 1974 Stephan assunse una posizione operativa apicale nell'ambito delle società che detenevano le azioni di Eternit Italia (in quanto nominato dapprima direttore generale e poi amministratore delegato di Eternit AG 1923 ed amministratore delegato di Amiantus AG) e fu investito, direttamente dal padre Max, di occuparsi personalmente delle problematiche afferenti la sicurezza, l'ambiente di lavoro e le nuove tecnologie già dall'anno 1975, come confermato dall'oggettiva circostanza che fu Stephan Schmidheiny a volere e gestire il convegno di Neuss del giugno 1976 (cfr. la sentenza appellata, p. 239-242).**

Tutti gli elementi di prova rievocati nell'esposizione appena riepilogata trovano puntuale riscontro nelle risultanze probatorie. Tuttavia, non sembra confermino in misura determinante l'assunto finale che l'imputato, per il fatto che nel periodo trascorso dal settembre 1974 al convegno di Neuss del giugno 1976 aveva raggiunto delle cariche apicali nelle società poste a capo del gruppo (*Amiantus AG*, di cui egli era divenuto amministratore delegato nel settembre 1974, era la holding; *Eternit AG*, di cui era divenuto amministratore delegato il 16.01.1975 e presidente nel luglio successivo, era la società operativa), si sia perciò necessariamente trovato nella condizione di prendere parte attiva agli indirizzi e alle decisioni destinati a riflettersi sulla diffusione delle polveri di asbesto all'interno delle strutture produttive che lavoravano il cemento-amianto nel territorio italiano e nei dintorni di tali insediamenti.


L'inferenza di ordine induttivo sulla quale è imperniato l'asserto che si legge nella motivazione della sentenza si avvale di una presunzione a sua volta fondata sopra il noto canone indiziario



costituito dall'*id quod plerumque accidit*. Ammette, dunque, tra gli strumenti euristici utilizzabili il criterio di verosimiglianza, fondato sopra una massima di esperienza volta ad affermare per via logico-induttiva che, data la sussistenza del fatto indiziante A, è assai probabile, alla stregua della comune conoscenza delle leggi governanti quello specifico ambito di accadimenti, l'esistenza del fatto conseguente B che, pertanto, viene assunto provvisoriamente come vero.

In materia, una giurisprudenza consolidata ha tuttavia chiarito che *nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti (cfr. Cass. pen., sez. I, 21.10.2004, n. 4652, P.G. in proc. Sala ed altri; Cass. pen., sez. VI, 9.04.2009, n. 15897, Massimino; Cass. pen., sez. VI, 29.11.2011, n. 5905, Brancucci).*

Nel caso di specie, non è possibile escludere la plausibilità della spiegazione alternativa che, se fosse vera, invaliderebbe l'ipotesi giudicata verosimile dal Tribunale. In particolare, non è possibile escludere del tutto l'ipotesi che, data la gradualità con cui Stephan Schmidheiny salì i gradini della massima gerarchia che gli assicurava il controllo del gruppo, egli, nel periodo anteriore al convegno di Neuss, avesse certamente preso conoscenza del problema rappresentato dalla *cancerogenicità* delle polveri di asbesto (si trattava, infatti, del problema principale che, in quel tempo, turbava il ceto dirigente delle imprese impegnate nell'utilizzazione industriale dell'amianto), ma non avesse conseguito un tale grado di autonomia decisionale da influire profondamente, con i suoi orientamenti, sulla scelta, di fatto adottata, di consentire che perdurassero le molteplici omissioni e inadeguatezze connotanti i processi produttivi da cui erano provocate le polveri di amianto.



L'impossibilità di escludere la fondatezza dell'ipotesi alternativa a quella prospettata nella sentenza appellata conduce obbligatoriamente alla pronuncia di assoluzione. Infatti, il materiale probatorio è del tutto insufficiente a suffragare il ragionamento presuntivo formulato dal Tribunale al fine di ritenere la penale responsabilità dell'imputato per i fatti svoltisi nel breve lasso cronologico che trascorse dal settembre 1974 fino al tempo in cui si svolse il convegno di Neuss.

In forza di quanto rilevato nelle righe precedenti, in relazione al periodo in esame, il proscioglimento nel merito per non avere commesso il fatto, stante la disposizione dell'art. 129 cpv. c.p.p., prevale anche sulla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro di cui al capo a).

La conclusione è in sintonia con l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 II comma c.p.p., si impone ogni volta che sussista l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato, alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. III, 24.04.2002, n. 20807, P.M. in proc. Artico). Pertanto, in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, a norma dell'art. 129 cpv. c.p.p., deve essere privilegiato non solo quando già sia acquisita la prova dell'innocenza dell'imputato, ma anche qualora manchi del tutto la prova della colpevolezza e, quindi, non solo quando dagli atti acquisiti risulti la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, ma anche quando manchi la prova della colpevolezza a suo carico (così Cass. pen., sez. V, 10.06.2008, n. 25658, Ganci ed altro; conformi Cass. pen., sez. I, 9.05.1994, n. 6825, Forneris ed altro; Cass. pen., sez. I, 5.11.2008, n. 44848, Cascio).

È dunque lecito concludere che, laddove la correlazione tra *factum probans* e *factum probandum* è molto debole, come nel caso del quale si controverte, allora è appropriato parlare di mancanza piuttosto che di insufficienza delle prove di reità. La formula di proscioglimento nel merito quindi, in ossequio alla disposizione dell'art. 129 secondo comma c.p.p., deve prevalere




sulla declaratoria di estinzione del reato in conformità al richiamato indirizzo giurisprudenziale.

4) Conclusione radicalmente differente deve invece essere adottata con riferimento alle condotte tenute dall'imputato dopo il convegno informativo svoltosi a Neuss nel giugno 1976.

È infatti conforme alle risultanze probatorie ritenere che il convegno appena citato segni il momento cruciale in cui Stephan Schmidheiny assunse personalmente la gestione di ogni aspetto rilevante delle problematiche connesse con l'attuazione o con l'omissione di cautele doverose all'interno degli stabilimenti e, più in generale, con l'esposizione agli effetti dannosi provocati dalle polveri di amianto della non trascurabile parte della popolazione che lavorava negli insediamenti industriali in cui veniva trattato l'asbesto o che viveva nei pressi; e questo anche in Italia, oltre che negli altri luoghi in cui si estendeva la produzione di cemento-amianto gestita dal gruppo. Da quel momento in avanti è indubbio che egli avocò a sé l'attribuzione di decidere il modo con cui, secondo le personali valutazioni che aveva maturato nel tempo immediatamente precedente, doveva essere affrontato il problema della dannosità delle polveri di asbesto a granulometria sottile prodotte dalle fabbriche dipendenti dal gruppo, impartendo alle strutture aziendali da lui dipendenti direttive che, atteso il rilievo apicale della posizione che gli era stata assegnata, dovevano essere interpretate, e furono interpretate dai dirigenti subordinati, come vincolanti.


Occorre, pertanto, rilevare come il lasso di tempo in cui egli assunse la responsabilità dell'effettiva gestione degli organismi sociali e, conseguentemente, degli assetti produttivi facenti capo alle società in Italia raccolte nel gruppo che dirigeva per mezzo della collaborazione della *task force* debba intendersi circoscritto nei termini seguenti: inizia nel giugno 1976, se si ha riguardo ai siti di Casale Monferrato, di Cavagnolo e di Napoli - Bagnoli, ed il 27 giugno 1980, qualora si abbia invece riguardo al sito di Rubiera (poiché quest'ultimo fu acquisito solo in quella data); termina il 4.06.1986 (data del fallimento di *Industria Eternit Casale Monferrato* s.p.a.) con riguardo ai siti di Casale Monferrato e di Cavagnolo, il 19.12.1985 (data del fallimento di



Industria Eternit Napoli s.p.a.) con riguardo al sito di Napoli-Bagnoli e il 6.12.1984 (data dell'amministrazione controllata di *Industria Eternit Reggio Emilia* s.p.a., già *ICAR* s.p.a.) con riguardo al sito di Rubiera. Nell'orizzonte temporale così definito si dispiegarono dunque le condotte realizzate personalmente dall'imputato alle quali deve essere riconosciuta rilevanza causale ai fini della consumazione dei reati che gli sono contestati nel giudizio.



Torna opportuno ricordare come l'analisi del programma che era stato esposto ai dirigenti della fascia più alta, partecipanti al seminario di Neuss, dimostri che Stephan Schmidheiny aveva in animo di attuare, e di fare attuare, un'azione *difensiva* nei sensi prima precisati. Questa azione, nel suo intendimento, perseguiva lo scopo di impedire che i numerosi settori delle collettività ancora interessati ad utilizzare i manufatti di cemento-amianto divenissero pienamente consapevoli dell'elevata nocività delle fibre sprigionate da quel materiale e pretendessero degli interventi che, se eseguiti, avrebbero reso di fatto impossibile, e comunque troppo oneroso, l'esercizio delle attività produttive. A questo fine, egli aveva ideato di realizzare un'opera di disinformazione diretta a creare l'erronea convinzione che sarebbe stato sufficiente rispettare i *valori limite di soglia*, peraltro indicati in modo inappropriato anche in relazione alle conoscenze già allora disponibili e mai veramente perseguiti con atti coerenti, per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e delle aree ad essi vicine. Una considerazione fondamentale segnala che le condotte in effetti tenute nel tempo successivo al convegno di Neuss furono del tutto conformi al programma di massima che aveva delineato nell'occasione. Esse costituiscono, dunque, la conferma del fatto che l'imputato apportò con il suo comportamento un incisivo contributo causale alla produzione degli eventi integranti le due distinte ipotesi di reato contestategli sotto i capi a) e b) della rubrica.

È, infatti, incontrovertibile che, per un verso, le preesistenti condizioni in cui erano stati fino ad allora prodotti i manufatti in cemento-amianto furono sostanzialmente mantenute immutate anche nel periodo successivo, giacché gli impianti furono fatti oggetto solo di modeste modificazioni, assolutamente




insufficienti ad assicurare un livello di emissione delle polveri apprezzabilmente minore di quello precedente, così provocando il risultato che le fibre di asbesto continuarono a disperdersi abbondantemente nei luoghi di lavoro e nelle vicinanze di essi; che, per altro verso, l'opera di disinformazione volta a tranquillizzare la collettività venne esercitata con discreto successo, divulgando la falsa assicurazione che erano state impegnate delle notevoli risorse per sanare la situazione e propalando notizie infondate circa l'efficacia delle bonifiche già compiute e circa lo stato delle conoscenze scientifiche in ordine alla cancerogenicità dei minerali di asbesto. Conseguentemente, trascorsero quasi dieci anni prima che l'accresciuta consapevolezza della dannosità delle polveri di amianto e delle offese che esse avevano causato alla pubblica incolumità raggiungesse un livello tale da rendere impossibile la prosecuzione della speciale attività manifatturiera, determinando, infine, la chiusura degli stabilimenti. Nel frattempo, il pericolo innescato dalla diffusione delle fibre nelle fabbriche e negli ambienti di vita aveva assunto proporzioni tali da mantenere costantemente preoccupanti le dimensioni del fenomeno epidemico che è stato in seguito monitorato con risultati inconfutabili dalle indagini epidemiologiche. Il fenomeno epidemico si è, pertanto, dilatato nel tempo con le modalità prima descritte che inducono a concludere come l'evento disastro, al presente, non si sia ancora consumato per intero.

È quindi indubbio che l'imputato Schmidheiny ha contribuito in misura rilevante ai processi causali a cui deve essere attribuita la responsabilità di avere provocato gli eventi dei reati che gli sono ascritti. È solo per effetto dell'opera di disinformazione da lui consapevolmente promossa, infatti, che la produzione del cemento-amianto ha potuto continuare ad essere esercitata in Italia quasi per un altro decennio prima di essere definitivamente arrestata. Pertanto, da un lato, la gestione delle attività produttive ha assunto la forma del reato di protratta omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro contestato sotto il capo a), dall'altro, ha cagionato i quattro eventi di disastro innominato contestati sotto il capo b).




È appena il caso di ripetere che, al riguardo, è rilevante che egli abbia apportato un contributo alla produzione degli eventi del plurimo reato di disastro che ha interessato un numero indeterminato, ma sicuramente molto elevato, di persone. Giova, pertanto, sottolineare che l'effetto del contributo da lui prestato, nel caso a cui si riferisce la contestazione del delitto sub b), deve essere valutato sotto il profilo della causalità generale. Sotto tale rispetto, dunque, l'imponente quantità dei dati esaminati e l'ampiezza del *follow-up*, associate alla lunghezza della *latenza* delle patologie amianto-correlate, rendono particolarmente attendibili i risultati delle indagini epidemiologiche disposte dal P.M., del resto non contestati neppure dalla Difesa dell'imputato se non per la parte che attiene alla pretesa insussistenza di elementi idonei a comprovare la causalità individuale. Vale infatti, in tema di causalità, quanto prima osservato circa l'incidenza della *relazione dose-risposta* sulla causalità generale (si veda la voce *relazione dose-risposta* nel glossario). Al riguardo si è già rilevato che costituisce un dato indiscusso che all'aumentare del grado di intensità dell'esposizione al *fattore di rischio* corrispondano una riduzione della *latenza* e, soprattutto, un aumento statistico della patologie. L'effetto dell'incremento del *fattore di rischio* nell'ambiente si traduce quindi, a causa della *relazione dose-risposta*, in un'intensificazione dei casi di morbilità e di decesso. Conseguentemente, dal momento che si è avuto modo di constatare che l'opera dell'imputato ha contribuito a rafforzare il peso del *fattore di rischio* prima citato in un lungo arco di tempo, non si può fare a meno di concludere che, così operando, egli ha arrecato un contributo alla causazione dei molteplici eventi del delitto di disastro innominato a lui ascritto sub b) che hanno colpito un moltitudine indeterminata, ma molto alta, di soggetti.

La prova che entrambi i reati contestati sono stati commessi dall'imputato con coscienza e volontà, perciò con dolo, è, inoltre, offerta dalle considerazioni già svolte a proposito della stretta correlazione esistente tra le sue disposizioni e le condotte che i dirigenti a lui subordinati hanno via via realizzato nel corso del tempo, dando attuazione al programma che lui stesso aveva personalmente pianificato con chiarezza in occasione del



574



convegno di Neuss e che non ha mai in seguito revocato, ponendo anzi in atto dei comportamenti con esso coerenti.

Stephan Schmidheiny non ignorava che le cautele necessarie per prevenire gli infortuni sul lavoro venivano omesse dal permanere dello stato di cose che proseguiva quasi immutato sotto la sua amministrazione e con il suo consenso; era anche consapevole di come la produzione dei manufatti di cemento-amianto continuasse senza che fossero state rimosse le condizioni di inadeguatezza delle misure con cui veniva controllata la fonte di pericolo di cui conosceva con precisione l'influenza causale sull'insorgenza di un elevato numero di patologie: è corretto, pertanto, dedurre che aveva previsto e accettato che dagli atti compiuti sarebbero derivate molteplici omissioni di cautele contro gli infortuni sul lavoro ed una sequela non esattamente calcolabile, ma molto vasta, di patologie amianto-correlate. Ha dunque agito rappresentandosi e volendo gli eventi dei reati che gli sono ascritti: cioè rappresentandosi e volendo l'omissione delle cautele antinfortunistiche e l'avvio di un complesso processo causale che, in quanto era destinato ad estendersi nello spazio, a prolungarsi nel tempo ed a pregiudicare la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato, ma potenzialmente molto elevato, di persone, possedeva le caratteristiche proprie del disastro, secondo l'accezione evidenziata dalla giurisprudenza prima richiamata, condivisa da questa Corte. Ha perciò commesso con dolo diretto i fatti costituenti reato.

La conferma che l'imputato ha agito con dolo è offerta dalle riflessioni desumibili dal cosiddetto fascicolo Bellodi, ossia dall'incartamento sequestrato presso un esperto di pubbliche relazioni. Contiene infatti delle indicazioni significative.

In effetti, non è senza importanza che, già nell'anno 1984, quindi prima ancora che sopravvenissero le dichiarazioni di fallimento, ancorché la storia del cemento-amianto in Italia fosse all'epilogo, la massima dirigenza del gruppo svizzero, cioè in ultima analisi Schmidheiny, si preoccupasse di conferire un incarico ad un esperto di pubbliche relazioni, designato all'evidente scopo di accreditare una versione mitigata ed alterata a suo personale beneficio di quello che era appena avvenuto e di quanto stava



ancora per compiersi ai danni della pubblica incolumità. La lettura dell'incartamento rivela la finalità di allontanare dalla sua persona ogni correlazione con le violazioni della disciplina antinfortunistica e, soprattutto, di rimuovere ogni testimonianza della parte avuta nelle vicende che avevano determinato la moltiplicazione delle patologie amianto-correlate ai danni delle popolazioni formate dai lavoratori e dagli abitanti delle zone prossime ai siti in cui veniva esercitata l'attività di fabbricazione dei particolari prodotti industriali.


In tale prospettiva, appare significativo che uno dei documenti del fascicolo fissasse appunto gli *Obiettivi strategici - Italia*.

In esso si legge che gli *obiettivi* erano tre. Interessa passarli in rassegna.

Il *primo obiettivo* si prefiggeva di *cercare di tenere la questione a livello 1* (il vocabolo *questione* qui pare usato per indicare genericamente qualunque accusa, contestazione del magistrato, quesito, sollecitazione di chiarimenti, richiesta di informazioni, inchiesta giornalistica o semplice provocazione a discutere pubblicamente sul tema dei pericoli connessi con la diffusione dell'amianto). Si trattava, infatti, del livello più basso nella piramide in cui era organizzato il gruppo di società, giacché vi erano rappresentati soltanto gli amministratori e i dirigenti della società *Eternit s.p.a.* che era stata attiva in Italia. Era questo, dunque, il livello sul quale, se del caso, stando al redattore del prospetto operativo, doveva essere deviata l'attenzione del pubblico, ignorando gli altri due livelli.

Il *secondo obiettivo* proponeva, in ogni caso, di *cercare di tenere la questione a livello 2*, ossia al livello costituito dalla società svizzera *Nueva (Nueva AG, oggi Becon AG)*. Secondo il progetto di azione qui riassunto, del resto, si sarebbe dovuto parlare di *Nueva* solo quando non si fosse potuto fare diversamente: per esempio, nel caso in cui fossero stati portati a conoscenza del pubblico articoli di giornali pubblicati in Svizzera e in Germania che avessero reso obbligatorio discostarsi dal livello 1.

Il più importante era, tuttavia, il *terzo obiettivo*: si traduceva nel suggerimento di evitare con ogni mezzo che la *questione* si



576



estendesse ai livelli 3 e 4. Lo scopo principale era, quindi, che ogni eventuale richiesta, accertamento o indagine fosse incanalato verso i livelli 1 e 2: al livello 3 corrispondeva la *Anova AG*, cioè in allora la *Amiantus AG*; al livello 4, e solo a questo livello, era invece posto Stephan Schmidheiny e il suo era, appunto, il livello che il terzo *obiettivo* proponeva di tenere soprattutto indenne. Quando, ciò nonostante, si fosse ugualmente arrivati a sottoporre a inchieste e indagini i livelli 3 e 4, infatti, il consiglio dato ai soggetti a cui era dedicato il programma strategico era di non fornire informazioni di sorta circa la paternità delle deliberazioni o delle iniziative di cui fossero stati invitati a dibattere.

Con soddisfazione, l'autore del programma che elencava i *tre obiettivi* commentava nel 1992: *anche oggi, giugno 1992, è abbastanza possibile che la questione possa essere circoscritta al livello 1 (al massimo al livello 2) se tutte le persone coinvolte si attengono all'obiettivo. Questo è ciò che dovremmo cercare di realizzare.*

Un altro appunto, del resto, segnalava eloquentemente che, *già dal suo inizio nel 1984, gli obiettivi nella gestione delle comunicazioni per il caso Eternit in Italia sono stati i seguenti:*

a) mantenere il caso a livello "locale", evitare ogni possibile (e probabile) fuga di notizie a livello nazionale o internazionale e mantenere il tono il più basso possibile; b) focalizzarsi sulle società Eternit "italiane", evitando quindi ogni riferimento al gruppo svizzero Eternit e, soprattutto, ai suoi azionisti; c) minimizzare sia il danno economico sia quello d'immagine (Eternit può facilmente diventare il "capro espiatorio" dell'intera industria dell'amianto).


Al dossier Bellodi è poi allegato un *manuale* strettamente riservato, cioè una specie di compendio di indicazioni e suggerimenti destinati ai soggetti che fossero stati eventualmente inquisiti. In esso ritorna più volte l'invito a mantenere il *basso profilo*, segnatamente con riferimento ad un processo penale per reati colposi che stava iniziando in quel tempo a Casale Monferrato a carico di alcuni dirigenti della società, corredato dal commento che in passato il consiglio si era



dimostrato efficace ed aveva raggiunto l'obiettivo di *non implicare nella vicenda l'azionista svizzero*. Il *manuale* contiene poi una sintesi del programma strategico, la cui finalità è ribadita con cristallina evidenza. Infatti, premette senza reticenza che *la strategia di comunicazione sul caso Eternit in Italia ha avuto, e ha ancora, solo un obiettivo generale molto chiaro: tenere l'azionista finale (cioè l' Holding svizzera e in ultimo Stephan Schmidheiny) per quanto possibile fuori dal caso*.

Nello stesso incartamento è compreso, inoltre, uno schema di azione molto articolato, reso necessario dalla successiva crescita esponenziale delle richieste di risarcimento dei danni indirizzate ai dirigenti di *Eternit s.p.a.*, in rapido aumento in concomitanza con la moltiplicazione delle patologie amianto-correlate. L'autore dello scritto prende in particolare considerazione l'eventualità che possa essere fatta valere in giudizio anche una domanda di risarcimento dei danni ambientali e, dopo avere detto che non si tratta di un rischio remoto, predice in tal caso: *nello scenario di cui al rischio 3 (quello prima messo in evidenza), la protezione di Becon non è sufficiente e STS [si legga: Stephan Schmidheiny] verrebbe sicuramente attaccato in modo diretto*. Prosegue ricordando: *in altre parole, per proteggere l'azionista finale: il fulcro (e la colpa) è stato addossato agli amministratori italiani (molto meno interessanti rispetto a un ricco uomo d'affari svizzero); l'attenzione era concentrata sulle società italiane fallite (che hanno quindi risorse molto esigue rispetto all'holding svizzera)*. È grandemente rivelatore l'inquieto avvertimento finale: *deve essere accertato se le politiche sulla sicurezza vennero decise unicamente dai manager delle società italiane (e quindi le responsabilità e le relative conseguenze ricadono su di loro) o se questi facevano riferimento a qualche ente svizzero (società, azionista, altro) poiché in questo caso la responsabilità ricadrebbe su quest'ultimo*.

I passi del fascicolo Bellodi appena riportati non soltanto sono indicativi della trasparente intenzione di occultare il ruolo che l'attuale imputato aveva svolto nei fatti, utilizzando il mezzo di offrire in qualunque vicenda processuale presente o futura dei capri espiatori individuati nelle articolazioni periferiche della catena di governo del gruppo. Denunciano soprattutto il




578

proposito di nascondere la parte che lo stesso Schmidheiny aveva avuto nella decisione di gestire gli stabilimenti italiani con modalità tali da diffondere in notevole quantità le fibre di asbesto negli ambienti di lavoro e nel territorio, così provocando la morte o la malattia di migliaia di persone; denunciano indirettamente, quindi, la consapevolezza che, alla base dell'atteggiamento con cui si era determinato ad agire, erano presenti la coscienza e la volontà di produrre quegli stessi effetti. È ragionevole, infatti, ritenere che, in caso contrario, non si sarebbe prodigato con tanto anticipo per rimuovere le tracce del suo personale intervento nei complessi processi causali che ora si sforzava di rendere oscuri con l'aiuto programmato dell'esperto in pubbliche relazioni Bellodi: la cancellazione metodica delle tracce iniziata in un periodo in cui non era stato nemmeno sospettato rivela, in effetti, la coscienza del carattere inescusabile del suo apporto personale.

Sussiste pertanto la prova che ha agito con dolo.

Egli, infatti, sapeva con certezza che l'asbestosi, il carcinoma polmonare e il mesotelioma pleurico o peritoneale erano delle patologie, con prognosi assai spesso infausta, correlate sotto il profilo eziologico all'inalazione delle fibre di asbesto, perché ne aveva dato atto lui stesso nella relazione presentata al convegno informativo di Neuss del giugno 1976; conosceva le deprecabili condizioni di polverosità dello stabilimento di Casale Monferrato per averlo personalmente visitato nel marzo 1976, come si apprende dalla comunicazione scritta della Direzione dello stabilimento che aveva anticipato ai dipendenti la sua visita designandolo erroneamente come un tecnico (cfr. supra, p. 447); era edotto anche delle condizioni *catastrofali* degli altri stabilimenti, per averle sentite descrivere dai suoi diretti collaboratori (si veda la testimonianza Wei); era, altresì, informato del fatto che le risorse finanziarie che intendeva effettivamente investire per ridurre la polverosità all'interno dei luoghi di lavoro e nel territorio, stante la loro modestia, non erano idonee a rimuovere lo stato di cose che, per quanto gli risultava, concretava un pericolo per la pubblica incolumità; ha consentito ugualmente che la produzione dei manufatti in cemento-amianto proseguisse in tutti gli stabilimenti, stabilendo




579

l'unica cautela di cercare di non discostarsi di molto dal *valore limite di soglia* pari, o vicino, a 2 ff/cc che aveva fatto indicare dai suoi collaboratori pur non ignorando che era insufficiente ad assicurare una tutela efficace, poiché aveva chiara contezza che i valori che si supponevano veramente adeguati allo scopo erano molto più bassi (aveva detto, infatti, del TLV di 0,5 ff/cc proposto in quel tempo dall'OSHA: *questa proposta è tutt'ora valida per poter proseguire lo studio su tali problemi*); aveva cognizione, per averlo dichiarato in occasione del convegno di Neuss, del fatto che l'*eziopatogenesi* delle tre patologie da lui esplicitamente specificate era riconducibile, in particolare, all'inalazione di polveri a granulometria sottile, sicché era perfettamente in grado di prevedere che il mancato drastico abbattimento della polverosità in cui erano disperse sottili fibre di asbesto avrebbe determinato, per effetto del suo prolungato perdurare, l'assunzione delle fibre da parte di un numero imprecisato, ma potenzialmente molto elevato, di lavoratori e di cittadini; era certo quindi che, se le operazioni produttive fossero proseguite con le modalità che aveva approvato, molti tra costoro avrebbero contratto delle patologie amianto-correlate; sapeva, pertanto, che la prosecuzione delle attività nelle condizioni che si proponeva di favorire avrebbe dato causa ad un evento di natura disastrosa. Ciò nonostante, ha voluto che esse proseguissero, confidando sulla previsione che l'opera di disinformazione che aveva nello stesso tempo promosso avrebbe impedito alla collettività di acquisire esatta consapevolezza del fenomeno epidemico che egli, per la sua parte, si era invece rappresentato in anticipo e che, dunque, intendeva provocare, specie perché pensava che il suo apporto causale alle malattie e alle morti fosse il mezzo indispensabile per conseguire dei vantaggi economici.

Le circostanze appena analizzate offrono, in conclusione, la prova che ha commesso il fatto con dolo diretto.

La giurisprudenza ha statuito, in tema di dolo, che la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze connotanti l'azione, delle quali va verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento, in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro



580



coordinazione (così Cass. pen., sez. VI, 6.04.2011, n. 16465, Serena Monghini). Ha pertanto chiarito che, nella procedura di indagine e verifica della sussistenza dell'elemento intenzionale che ha sorretto e sostenuto l'azione, è necessario:



a) *considerare tutte le circostanze esteriori che in qualche modo possano essere espressione dell'atteggiamento psicologico dell'agente* (cfr.: Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 1986 - 28 aprile 1987 n. 2973 in ric. Mazzeo);

b) *inferire, unicamente dalla esistenza di tali circostanze - salva la presenza di circostanze che lascino ragionevolmente supporre uno sviluppo degli eventi diverso o deviato rispetto a quello normale ed usuale - la sussistenza di una rappresentazione e di una volizione del fatto, sulla base delle comuni regole di esperienza, procedendo cioè ad un'estensione analogica, dell'id quod plerumque accidit, al caso concreto* (cfr.: Cass. pen., sez. I, 13 gennaio - 8 aprile 1986, n. 54 in ric. Comparato; Cass. pen., sez. I, 6 novembre 1986 - 22 maggio 1987 n. 3110 in ric. Marziano);

c) *non utilizzare, per la individuazione del processo volitivo (normalmente del tutto intimo, e della direzione della volontà, che ne costituisce il risultato), lo strumento della usuale indagine probatoria, ma operare, a tale effetto, mediante una valutazione correlata tra elementi estrinseci ed elementi intrinseci alla azione criminosa, che possa fornire al giudice la dimostrazione esauriente della sussistenza della "voluntas" tipica dell'illecito in questione, ovvero della sua esclusione* (cfr.: Cass. pen., 19 ottobre - 18 maggio 1988 n. 2299, in ric. Battaglino).

Se si utilizzano i criteri indicati dalla giurisprudenza, è, dunque, consentito inferire che sussistono gli elementi da cui dipende la ravvisabilità del dolo di cagionare gli eventi dei reati che sono ascritti all'imputato. Infatti:

a) le circostanze dell'azione appaiono caratterizzate dalla puntuale esecuzione dello stesso disegno che Stephan Schmidheiny aveva prefigurato con chiarezza in occasione del convegno di Neuss nel giugno 1976: perciò, poiché lo svolgimento dei fatti rivela una fondamentale coerenza con il programma che egli, in quella sede, aveva preannunciato, è




logicamente conseguente dedurre che i connotati esteriori dell'azione denunciano la direzione della volontà del soggetto;

b) le massime di esperienza che si attagliano al caso concreto evidenziano come l'orientamento della rappresentazione e della volontà dell'agente, desumibile dalle circostanze dell'azione, fosse rivolto a continuare le attività produttive secondo le stesse linee seguite per il passato, sviluppando, nel contempo, l'apparenza che si stesse operando per rispettare dei *valori limite di soglia*, definiti peraltro con particolare larghezza; pertanto, giacché dalla prosecuzione delle attività manifatturiere nel settore del cemento-amianto, non accompagnata da una radicale, e costosissima, revisione degli impianti e delle procedure di lavoro, sarebbero inevitabilmente derivate una prolungata omissione di cautele antinfortunistiche e una vasta proliferazione di patologie mortali, è conforme alle regole di esperienza fondate sull'*id quod plerumque accidit* dedurre che l'imputato agì con la coscienza e con la volontà di provocare gli eventi che gli sono addebitati: tanto più che le massime di esperienza applicabili agli aspetti fondamentali qualificanti la fattispecie non avvalorano nessuna ipotesi alternativa a quella esposta, e in specie quella che abbia agito con mera sprovvedutezza;

c) la considerazione congiunta del programma enunciato a Neuss, delle condotte successivamente realizzate da Stephan Schmidheiny e della grandemente anticipata azione di occultamento delle prove e di sviamento delle indagini smascherata dalla lettura dell'incartamento Bellodi corrobora la conclusione che, se si unificano in una valutazione unitaria gli elementi estrinseci con gli elementi intrinseci dei fatti, gli eventi dei reati di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e di disastro innominato erano stati preveduti e voluti come conseguenza delle azioni ed omissioni da lui compiute.

Le risultanze analizzate concretano, quindi, la prova del dolo diretto, essendo possibile desumerla, in particolare, dai dati costituiti dalle condotte realmente tenute, posto che, per la loro potenzialità semantica, sono idonee ad esprimere la direzione della volontà dell'agente.





582

Discende da quanto premesso, pertanto, la deduzione che l'imputato ha commesso i fatti con dolo diretto.

L'insegnamento della Cassazione identifica questa specie di dolo nel modo con cui si atteggia la volontà quando il soggetto prevede con certezza gli sviluppi del processo causale che scaturirà dagli atti che intende compiere. Ha, infatti, stabilito che sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; che, quando, invece, l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale (così Cass. pen., S.U., 14.02.1996, n. 3571, Mele; conformi Cass. pen., sez. I, 12.11.1997, n. 6358, Tair; Cass. pen., sez. I, 20.11.1998, n. 13544, P.M. in proc. Amdouni ed altri; Cass. pen., sez. VI, 26.10.2006, n. 1367, Biscotti ed altri; Cass. pen., sez. I, 29.01.2008, n. 12954, Li ed altri).

La nozione di dolo diretto si fonda quindi sulla distinzione tra la peculiare previsione del processo causale - che il soggetto si raffigura come tale da determinare la certa o, quantomeno, altamente probabile produzione dell'evento - e la direzione della volontà, poiché questa è invece tesa al conseguimento di un altro risultato, ma accetta senza esitare, ciò nondimeno, che si verifichi l'evento che non costituisce lo scopo ultimo a cui tende. Pertanto, sebbene l'evento causato non integri lo scopo finale dell'azione, tuttavia il soggetto non si limita ad accettarne il rischio, ma ne assume la necessità come mezzo per il raggiungimento dello scopo finale verso cui dirige la sua volontà. Si è commentato perciò che la figura del dolo diretto è caratterizzata dal ruolo dominante che in esso assume la rappresentazione: questa illumina con precisione la mente del soggetto circa il prevedibile sviluppo del decorso causale, consentendo alla volontà di optare per la certa o per l'assai probabile eventualità di cagionare l'evento, inteso quale mezzo



necessario per raggiungere il fine ultimo perseguito con piena consapevolezza delle implicazioni che esso comporta. La figura del dolo diretto si colloca, dunque, tra la forma meno intensa di dolo, cosiddetto eventuale (che ricorre quando la realizzazione, non perseguita, del fatto, si presenta all'agente solo come possibile), e quella più intensa di dolo cosiddetto intenzionale (che ricorre quando la realizzazione del fatto è addirittura lo scopo perseguito dall'agente: cfr. in tal senso Cass. pen., sez. I, 3.07.1996, n. 7770, Garbin ed altri).

La definizione delle distinte figure che può assumere il dolo permette dunque di individuare nel dolo diretto la speciale natura dell'elemento psicologico con cui l'imputato ha commesso i fatti a lui ascritti.

Si è prima anticipato che Schmidheiny ha agito nel modo descritto nel capo di imputazione al fine di continuare ad esercitare le attività produttive, che si riprometteva ancora lucrose, da tempo indirizzate alla realizzazione di manufatti in cemento-amianto secondo modalità ormai consolidate. È quindi indubbio che il fine ultimo da lui perseguito era quello di conservare e, se possibile, di rafforzare la posizione occupata sul mercato dalle imprese di cui coordinava le politiche. Il mezzo che egli reputò necessario usare per conseguire il risultato finale al quale mirava era costituito, tuttavia, dalla pressoché invariata conservazione delle condizioni di insufficiente difesa dalla polverosità in cui fino ad allora le imprese avevano esercitato le attività produttive, nella piena consapevolezza che il loro mantenimento protratto nel tempo, se non fosse stato associato ad importanti conversioni ed a risanamenti veramente severi (che peraltro sapeva non avrebbe introdotto), avrebbe necessariamente implicato, per un verso, l'omissione di specifiche cautele atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e, per necessaria consequenzialità, un forte aumento delle patologie amianto-correlate delle quali conosceva la gravità e la diffusività.

L'imputato non poteva, dunque, non volere, come infatti volle, che si verificasse l'evento del reato di disastro innominato, sia *interno* che *esterno*, caratterizzato dalla correlata sequela di gravi

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is large and stylized, starting with a prominent 'S'. The middle signature is smaller and more cursive. The signature on the right is also smaller and cursive. They are arranged horizontally across the bottom of the page.


sviluppi patologici e dei conseguenti decessi in danno di un numero indeterminato, ma molto elevato, di persone.

Le osservazioni esposte dimostrano, pertanto, che esistono gli elementi per affermare che Stephan Schmidheiny ha concorso, con consapevolezza e volontà, nel processo causale che ha determinato l'evento del reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e gli ulteriori eventi del reato di disastro oggetto del presente giudizio, dovendo ritenersi provata la ravvisabilità del dolo richiesto per l'integrazione di entrambe le figure delittuose in esame.

Occorre tuttavia rilevare, come già prima si è avuto modo di anticipare, che il delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro contestato sotto il capo a) deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione. Infatti, il giorno della consumazione del delitto *de quo*, dal quale, a mente dell'art. 158 I comma c.p., decorre il calcolo del termine di prescrizione, coincide con la data dei fallimenti delle società *Eternit s.p.a.*, *Industria Eternit Casale Monferrato s.p.a.* e *Industria Eternit Napoli s.p.a.* o, nel solo caso del sito di Rubiera, con la data in cui dalla società di capitali *Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a.* è stata dismessa la struttura industriale che, gestita dall'imputato, esercitava colà l'attività manifatturiera. Il termine massimo di prescrizione del delitto, pari a dodici anni e sei mesi, è dunque interamente decorso ben prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado in tutti i casi a cui si riferisce l'imputazione.

In riforma della sentenza appellata deve, pertanto, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti di Stephan Schmidheiny dichiarando l'estinzione del reato di cui al capo a) per sopravvenuta prescrizione.

La considerazione delle date in cui è maturata la prescrizione del reato comporta la necessaria conseguenza della revoca di tutte le statuizioni civili relative alla condanna pronunciata dal Giudice di primo grado in ordine all'ipotesi delittuosa di cui al capo a). Infatti, la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado



585




che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 578 c.p.p., poiché tale previsione postula una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado (cfr. in tal senso Cass. pen., sez. VI, 19.09.2002, n. 33398, Rusciano; conformi Cass. pen., sez. II, 29.01.2009, n. 5705, Somma ed altro; Cass. pen., sez. VI, 21.02.2013, n. 9081, Colucci ed altro).

All'assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto, limitatamente al periodo dal 27.06.1966 a tutto il mese di maggio 1976, dal reato previsto dall'art. 437 c.p. e alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in ordine allo stesso reato limitatamente al periodo successivo, inoltre, consegue obbligatoriamente, ex art. 32 quater c.p., l'eliminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Per quanto invece concerne i delitti di disastro innominato contestati a Schmidheiny sotto il capo b), discende dalle considerazioni illustrate nella motivazione precedente la logica deduzione che, contrariamente a quanto ha ritenuto la decisione appellata, non possono ritenersi estinti per prescrizione i due reati di disastro innominato commessi in Napoli-Bagnoli e in Rubiera.

Occorre, infatti, sottolineare che il particolare evento di disastro verificatosi anche in quei siti ha preso la forma di un fenomeno epidemico che, esattamente come nei siti di Casale Monferrato e di Cavagnolo, si è esteso lungo l'asse cronologico con durata pluridecennale e non si è ancora concluso. L'osservazione, perciò, implica necessariamente che è corretta la deduzione che l'evento non si è ancora consumato per intero.

L'appello presentato dal P.M. con riferimento ai due siti prima indicati nella parte in cui ha richiesto la riforma della sentenza pronunciata in primo grado che aveva dichiarato l'estinzione dei



reati di cui al capo b), deve, quindi, essere accolto, ancorché per ragioni diverse da quelle in esso dedotte.

L'Ufficio appellante ha, infatti, dissentito dalla tesi del Tribunale, secondo cui i disastri avvenuti in Napoli-Bagnoli e in Rubiera hanno avuto durata sicuramente più breve di quelli registrati in Cavagnolo o, ancor più, in Casale Monferrato, *dal momento che il disastro che si è sviluppato in tali luoghi ha avuto tempi e durata certamente più contenuti di quelli che hanno invece caratterizzato gli altri due stabilimenti interessati, soprattutto perché Rubiera e Bagnoli non sono stati interessati dalla diffusione del c.d. polverino che, in modo particolare in Casale Monferrato, ma anche in Cavagnolo e zone vicine, ha provocato effetti devastanti* (cfr. la sentenza appellata, p. 520). Alla valutazione del primo Giudice il P.M. ha obiettato che la dispersione di feltri e di polveri di amianto nei territori di Napoli-Bagnoli e di Rubiera, a suo parere, non è stata ancora del tutto eliminata, malgrado siano state innegabilmente effettuate delle bonifiche. Ha argomentato in special modo che a Napoli nessuna attività di raccolta dei feltri è stata organizzata e che la stessa considerazione vale, in sostanza, per Rubiera. Ha dunque desunto dalla descrizione dello stato contaminato dei luoghi, a suo avviso tuttora perdurante, che la situazione di pericolo per l'incolumità e la salute delle persone da cui dipende la ravvisabilità del delitto di disastro non può ritenersi cessata quindici anni fa, posto che, al contrario, vi sarebbe la prova della sua attualità. Ha quindi asserito che, appunto per questo motivo, non può dirsi maturata la prescrizione del reato di cui all'art. 434 cpv. c.p. in relazione ai predetti siti (cfr. l'atto di appello a firma del P.M. dott. Guariniello, p. 6).

La Corte di Appello osserva per contro che, in realtà, è riduttivo, al fine di stabilire l'eventuale persistente attualità dell'evento di disastro, focalizzare l'attenzione sopra l'assai discussa presenza di scarti della lavorazione e di polveri di amianto nel territorio un tempo occupato dai due insediamenti industriali. Sul punto le opinioni delle parti divergono, posto che le bonifiche sono state almeno parzialmente eseguite, e si tratta, dunque, di valutare essenzialmente l'importanza di quanto ancora deve essere compiuto. È invece risolutivo sottolineare che l'elemento




caratterizzante il peculiare evento di disastro, nel caso di specie, è la lunga durata nel tempo che caratterizza il particolare fenomeno epidemico provocato dalla diffusione delle fibre di asbesto, sicché la consumazione del reato deve correttamente essere individuata, anche in relazione ai siti di Napoli-Bagnoli e di Rubiera, soltanto nel momento in cui l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione.

Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto si è avuto occasione di premettere nella parte dedicata alla trattazione delle risultanze dei rilievi epidemiologici, per concludere che anche nei siti di Napoli-Bagnoli e di Rubiera, esattamente come negli altri due siti di Cavagnolo e di Casale Monferrato, il fenomeno epidemico costituito dall'eccesso dei casi rilevati rispetto a quelli attesi è attualmente ancora in corso. Discende da questa semplice constatazione la deduzione, assolutamente consequenziale rispetto alla premessa dianzi illustrata, che i reati di disastro doloso ascritti all'imputato nei due siti prima indicati, anziché essere estinti per prescrizione, non possono nemmeno ritenersi interamente consumati.

La sentenza appellata deve, pertanto, essere riformata, sostanzialmente accogliendo sul punto l'appello proposto dal P.M., nel capo contenente la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati all'imputato sotto il capo b) con riferimento ai due siti prima indicati.



Stephan Schmidheiny deve, quindi, essere dichiarato colpevole anche dei reati di disastro doloso verificatisi a Napoli-Bagnoli ed a Rubiera. La riconducibilità dei fatti da lui commessi ad un identico disegno criminoso impone, inoltre, di ravvisare la continuazione tra i fatti integranti le quattro distinte ipotesi criminose, come è previsto dagli artt. 81 cpv. e 434 secondo comma c.p., con la precisazione peraltro che le condotte devono intendersi commesse a partire dal giugno 1976, se si ha riguardo ai siti di Casale Monferrato, Cavagnolo e Napoli-Bagnoli, e dal



27.06.1980, se si ha riguardo al sito di Rubiera; inoltre fino al 4.06.1986 (data del fallimento di *Industria Eternit Casale Monferrato* s.p.a.), per i siti di Casale Monferrato e Cavagnolo, fino al 19.12.1985 (data del fallimento di *Industria Eternit Napoli* s.p.a.) con riguardo al sito di Napoli-Bagnoli e fino al 6.12.1984 (data dell'amministrazione controllata di *Industria Eternit Reggio Emilia* s.p.a., già *ICAR* s.p.a.) con riguardo al sito di Rubiera.

Si pone a questo punto il problema di determinare la sanzione che la Corte di Appello reputa congruo applicare a Stephan Schmidheiny in relazione ai reati di cui è dichiarato colpevole.

Giova prima di tutto osservare che non esistono elementi atti a corroborare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: a tale riconoscimento si oppone il rilievo decisivo, da un lato, dell'intensità e della persistenza del dolo nel tempo, dall'altro, della prolungata ed abilmente organizzata opera di disinformazione, appositamente ideata da Schmidheiny per conseguire l'impunità e protratta per diversi anni, attuata con dispiego di scaltri travisamenti dell'accaduto (l'osservazione non è soltanto diretta a censurare l'opera di depistaggio che l'imputato ha commissionato all'esperto di pubbliche relazioni Bellodi, ma anche le pressioni ed i condizionamenti che egli ha palesemente posto in atto per indurre gli amministratori, i dirigenti e i più stretti collaboratori ad occultare del tutto, in ogni occasione, il suo apporto causale ai fatti, evitando addirittura di farne il nome). È sufficiente riflettere che la giurisprudenza della Suprema Corte ha insegnato come, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se facoltizza l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito (così Cass. pen., S.U, 24.05.2012, n. 36258, P.G. e Biondi). A nulla rilevano, inoltre, al fine di riconoscere le circostanze attenuanti, i risarcimenti tardivamente effettuati dall'imputato nel corso del giudizio a favore di taluna tra le parti civili costituite, perché oggettivamente finalizzati ad ottenere la



revoca delle costituzioni delle stesse parti civili e del tutto inidonei, per questo motivo, a fornire una tangibile dimostrazione di resipiscenza.

La considerazione della gravità dei fatti, della loro protrazione nel corso di un lungo lasso di tempo, dell'ingentissima mole delle sofferenze da essi procurate a numerosissimi lavoratori e cittadini, esposti senza difesa a patologie lentamente e crudelmente letali, e dell'intensità del dolo che ha presieduto alla commissione delle condotte illecite, poiché l'imputato si è fatto guidare da un freddo calcolo di convenienza senza curarsi del valore primario dei beni giuridici che le sue condotte offendevano, induce a determinare la pena base in misura superiore rispetto a quella individuata dal primo Giudice e ad attestarla, perciò, sul massimo edittalmente previsto in relazione al delitto di cui all'art. 434 cpv. c.p.: in tal senso, va, dunque, accolto l'appello formulato dal P.M., nella parte in cui ha lamentato l'esiguità della sanzione che era stata irrogata in primo grado.

La pena base per il reato più grave tra quelli contestati (che, atteso il numero delle persone offese, deve essere individuato nel disastro doloso causato nel territorio di Casale Monferrato) viene, dunque, determinata in anni dodici di reclusione ed è successivamente aumentata di due anni di reclusione per ciascuno degli altri tre delitti di disastro doloso da lui commessi. La pena complessivamente irrogata risulta, pertanto, pari ad anni diciotto di reclusione.

La sentenza appellata deve, altresì, essere confermata nella parte concernente le pene accessorie dell'interdizione perpetua dell'imputato dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Alla reiezione dei motivi di appello proposti nel suo interesse dalla Difesa consegue, a mente dell'art. 592 primo comma c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del grado. Alla dichiarazione di colpevolezza pronunciata nei suoi confronti consegue, inoltre, la condanna al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite, nei termini di cui alla trattazione che seguirà.

